



Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea Specialistica in Interculturalità e cittadinanza sociale

Tesi di Laurea

—
Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

Separazioni genitoriali ad alta conflittualità e tutela dei figli

Relatore

Ch. Prof. Anna Rita Colloredo

Laureanda

Alessandra Morini

Matricola n. 813978

Anno Accademico
2014 / 2015

*Alla mia famiglia,
agli amici
e a tutte le colleghe che mi hanno
accompagnata in questi miei primi anni lavorativi.*

INDICE

Presentazione	5
----------------------	----------

CAPITOLO I

Cornice legislativa e invio istituzionale ai servizi socio-sanitari	9
--	----------

- Il diritto di famiglia italiano
- L'istituto giuridico della separazione e del divorzio
- L'affidamento dei figli e il principio di bigenitorialità
- Il giudice e i decreti di invio istituzionale ai servizi territoriali
- Il servizio socio sanitario e la relazione di risposta

CAPITOLO II

La coppia. Il legame disperante e la genitorialità	31
---	-----------

- La famiglia "tradizionale" e la sua evoluzione
- La rottura del legame
- Né con te né senza di te
- La coppia genitoriale disfunzionale e i bambini contesi
- La sindrome di alienazione genitoriale

CAPITOLO III

I figli. Sofferenza del minore e azioni di tutela 46

Figli nella tempesta

Dinamiche emotive dei minori nelle separazioni genitoriali

Le conseguenze del conflitto genitoriale sui figli

Il principio del superiore interesse del minore

L'ascolto del minore

L'affidamento al servizio sociale

CAPITOLO IV

Il lavoro con le coppie genitoriali altamente conflittuali 65

La presa in carico

I primi colloqui, il monitoraggio e le valutazioni

Il lavoro con la coppia genitoriale

Il lavoro con il minore

L'intervento rivolto alla relazione genitori - figli

Azioni di prevenzione e di sensibilizzazione

Gli operatori e il "so-stare" nel conflitto

Conclusioni 89

Bibliografia 94

PRESENTAZIONE

*La famiglia si può immaginare come una ragnatela, un fiore,
una tomba, una prigionia, un castello.*

Ronald David Laing

Questo lavoro di tesi nasce da un'esigenza professionale.

La mia esperienza lavorativa in qualità di Assistente Sociale ha avuto inizio nel 2009 presso i servizi territoriali del Comune di Padova prima, e di Venezia poi, dove mi sono occupata dell'area adulti e anziani. I miei primi anni lavorativi sono trascorsi quindi tra richieste di contributi economici, progetti di assistenza domiciliare, autorizzazioni all'ingresso in Strutture Protette, e così via. Come Assistente Sociale mi considero pertanto "nata" nel mondo della disabilità e della marginalità, contesto nel quale mi sono sentita perfettamente a mio agio.

A seguito di una mobilità, nel luglio 2012 ho iniziato a lavorare presso un Consultorio Familiare della provincia veneziana. Il cambiamento di servizio e di professionalità richiesta in tale passaggio si è rilevato di faticosa gestione sia a livello personale che professionale.

Le difficoltà riscontrate, che possono essere anche imputabili alla forte vicinanza con il mondo sanitario e la necessaria collaborazione con figure professionali anche molto diverse dalla propria, si sono maggiormente concentrate nel lavoro con le coppie genitoriali altamente conflittuali, tema sul quale mi sono sentita non adeguatamente formata da un punto di vista professionale.

Per colmare tali lacune formative, si è cercato materiale bibliografico che potesse essere utile per affrontare le complessità che tali coppie portano al servizio.

Ci si è resi presto conto però, che quanto è stato possibile reperire riguarda soprattutto la mediazione familiare, e che poco è stato scritto sulla specificità di questo in correlazione all'invio istituzionale.

La mediazione familiare infatti, è una metodologia d'intervento che si attiva su scelta volontaria della coppia, la quale non deve presentare denunce e querele reciproche, né altri elementi di oggettiva preclusione ad un percorso finalizzato alla collaborazione dei genitori su tutti gli aspetti relativi alla gestione dei figli.

Le coppie genitoriali oggetto del presente studio, invece, giungono ai servizi tramite un invio coatto dei giudici. Tale elemento, che si aggiunge ad un livello di conflittualità elevato, fa sì che queste coppie siano definibili "non mediabili" in base agli stessi requisiti richiesti da tale strumento.

Le separazioni e i divorzi sono oggi considerate esperienze fisiologiche della vita, un evento critico che sempre più famiglie attraversano.

Secondo i dati ISTAT¹, nel 2014 le separazioni sono state 89.303 e i divorzi 52.335, a fronte della celebrazione di 189.765 matrimoni. In media ci si separa dopo 16 anni di matrimonio, ma si è osservato che i matrimoni più recenti durano sempre meno.

Il dato però più rilevante in merito alle separazioni e ai divorzi è la portata sempre maggiore della loro problematicità e della loro complessità.

Nel processo che conduce una coppia a dividersi è insito il conflitto, che rappresenta un elemento sano all'interno di una relazione, nel momento in cui aiuta le persone ad esprimere le proprie esigenze e a mediarle con l'altro.

Le coppie però, che giungono ai servizi socio-sanitari attraverso mandato del giudice, presentano una conflittualità esacerbata e spesso patologica.

Sono coppie che hanno effettuato una separazione che ha fallito nel suo intento, perché di fatto non ha saputo porre fine alla relazione. Tali coppie sono coinvolte pertanto in un legame che viene definito disperante²: è un legame senza fine, nel quale l'individuo non si rassegna e cerca continuamente e costantemente l'altro, con costi elevatissimi sul piano personale e relazionale.

Questo legame distorto e patologico arriva a fagocitare tutte le sedi in cui esso si sposta, compreso il contesto giudiziario ed istituzionale.

I genitori conflittuali infatti, si rivolgono ai tribunali sperando che "altri" possano porre fine al loro legame, decretando al contempo chi ha torto e chi ha ragione.

Al fine di prendere una decisione che sia tutelante per i loro figli, in attuazione del principio di bigenitorialità e del superiore interesse del minore, i giudici possono avvalersi della consulenza dei servizi socio sanitari.

L'assistente sociale che lavora in tali servizi ha la responsabilità di attuare il provvedimento dell'autorità giudiziaria e di relazionare in merito, nei tempi che la stessa ha stabilito.

Qualsiasi sia però il contenuto e la richiesta del decreto, l'operatore del servizio ha necessariamente la funzione di mettere in atto ogni azione da lui ritenuta utile al fine di tutelare e proteggere quel minore.

¹ I dati sono stati raccolti nel sito www.istat.it. Il report statistico aggiornato sulla situazione italiana di matrimoni, separazione e divorzi, con riferimento all'anno 2014, è stato pubblicato su tale sito in data 12 novembre 2015.

² Si sottolinea che la definizione di "legame disperante", che viene in più parti utilizzata nel presente lavoro, è tratta dal testo di cui è co-autore Vittorio Cigoli (Cigoli V., Galimberti C., Mombelli M., *Il legame disperante. Il divorzio come dramma di genitori e figli*, Raffaello Cortina Editore, Milano 1988).

Alcuni genitori infatti, nonostante l'amore professato a gran voce verso i propri figli, non riescono di fatto a fare l'unica cosa che viene loro richiesta: mediare e comunicare in modo non conflittuale con la madre o il padre del proprio figlio.

Sono genitori che sbuffano e alzano gli occhi solo a sentir nominare l'altro genitore, che rifiutano categoricamente di trovarsi nella stessa stanza con lui/lei, che nonostante le numerose insistenze di chiamare l'altro "la madre di" "il padre di" utilizzano i più variegati e fantasiosi epiteti, come "La Signora" o "Quello".

Sono adulti che rimangono egoisticamente concentrati su se stessi e sul proprio dolore, non riuscendo a cogliere i segnali di disagio che il loro figlio manifesta o che imputano lo stesso solamente ai comportamenti e agli agiti dell'altro genitore.

In questi conflitti che non si spezzano mai, i figli sono le vere vittime e i genitori i carnefici inconsapevoli.

I bambini infatti sono utilizzati come arma di attacco e di ricatto tra i due genitori, subendo stress emotivi di notevole entità. Se le modalità comunicative e relazionali disfunzionali dei genitori persistono, i bambini arrivano a manifestare reazioni acute, fino allo sviluppo di vere e proprie patologie.

Il lavoro attuato dagli operatori del servizio ha pertanto un significato che va al di là della necessaria risposta da dare al Tribunale, e si pone in un'ottica di riduzione dei fenomeni disfunzionali e, quindi, di prevenzione di possibili rischi evolutivi per i minori.

La presente tesi è composta da quattro capitoli.

Il primo capitolo fornisce una cornice legislativa relativamente alla materia del diritto di famiglia italiano, con particolare riferimento agli istituti giuridici della separazione e del divorzio. Particolare attenzione viene data alle novità introdotte in tale materia dalla legge n. 54 del 2006, "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento*", con la quale è stato disposto anche in Italia l'osservazione del principio di bigenitorialità. Secondo tale normativa, il giudice deve valutare in maniera prioritaria che, in tema di separazione della coppia genitoriale, sia essa sposata o convivente, il minore sia affidato ad entrambi i genitori. Nello stabilire però le condizioni di separazione dei genitori e le modalità relative all'affidamento dei figli, egli deve tener presente il principio del superiore interesse del minore. Per far ciò egli può avvalersi della consulenza dei servizi socio-sanitari, ai quali conferisce un mandato istituzionale tramite invio di decreto. Si è pertanto tentato, per quanto possibile, di definire la tipologia dei decreti inviati dai giudici e di descrivere la relazione di risposta che i servizi devono inviare al Tribunale Ordinario o per i minorenni.

Il secondo e il terzo capitolo concentrano l'attenzione sulla rottura del legame che avviene nella coppia genitoriale e sui loro figli, che subiscono di fatto la separazione.

In particolare nel secondo capitolo, dopo una premessa sui cambiamenti relativi al concetto stesso di famiglia e di fragilità che caratterizza i legami affettivi oggi, si analizzano quelle coppie genitoriali che, a fronte della fine della loro relazione, non riescono a spezzare il legame. Sono coppie che rimangono bloccate in un *aut aut* di impossibile soluzione, che si può tradurre nella frase "né con te né senza di te". L'attenzione viene poi focalizzata sulle modalità disfunzionali di esercizio della genitorialità di tali coppie, con un breve riferimento anche al tema della sindrome di alienazione genitoriale.

Nel terzo capitolo si osserva la scena dalla prospettiva del minore; vengono descritte le loro dinamiche emotive di fronte alla separazione dei genitori e le conseguenze, anche patologiche, che il mantenimento di una intensa conflittualità genitoriale provoca in loro. Rispettivamente alle azioni previste per la protezione e la tutela dei minori, si analizza il principio del superiore interesse del minore, il cui contenuto non è giuridicamente definito e pertanto di difficile e soggettiva definizione, l'ascolto del minore come prassi che risponde all'esigenza del coinvolgimento della persona minore di età nei procedimenti che la riguardano, e i decreti di affidamento ai servizi sociali da parte dei giudici del Tribunale Ordinario, con le criticità attuative che essi presentano.

Nel quarto capitolo viene analizzato lo specifico intervento attuato dai servizi socio sanitari in risposta ad un invio istituzionale. Si è cercato di individuare, all'interno della complessità del tema della genitorialità conflittuale e a fronte della varietà dei contenuti dei decreti di invio, una metodologia di intervento che tenga conto, oltre che della necessaria risposta da fornire al giudice, anche della necessità di lavorare sulla relazione e sui legami affettivi di quella famiglia.

Capitolo I

CORNICE LEGISLATIVA E INVIO ISTITUZIONALE AI SERVIZI SOCIO-SANITARI

IL DIRITTO DI FAMIGLIA ITALIANO

Il diritto di famiglia, materia estremamente delicata e in continua evoluzione, ha subito nel tempo notevoli e frequenti cambiamenti.

La necessità di regolamentare i rapporti familiari, da sempre sentita nella società, trova la sua attuale e principale regolamentazione nel Codice Civile italiano, emanato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, "*Approvazione del testo del Codice civile*", che è andato a sostituire il Codice del 1865³.

Il codice civile italiano del 1942, che rappresenta una delle fonti del diritto civile italiano, è un corpo organico di disposizioni di diritto civile e di norme di diritto processuale civile.

Alla famiglia è dedicato il primo libro, intitolato "*Delle persone e della famiglia*".

La maggior parte degli articoli che lo compongono hanno oggi un contenuto profondamente diverso da quello che avevano nel testo originario del 1942, che risaliva all'epoca della dittatura fascista. Il Codice Civile ha infatti subito negli anni numerosi interventi legislativi che, sommati ad accordi internazionali e alla normativa comunitaria, lo hanno ampiamente modificato ed integrato.

Nel diritto di famiglia codificato nel 1942, per esempio, la famiglia si basava sulla subordinazione della moglie al marito, sia nella relazione di coppia che nei rapporti patrimoniali e nei riguardi dei figli, sulla discriminazione del trattamento giuridico tra i figli legittimi, nati cioè in circostanza di matrimonio, e i figli nati fuori dal vincolo coniugale.

Fu in particolar modo grazie alla Riforma del diritto di famiglia attuata nel 1975⁴ che intere parti del codice civile furono sostituite.

³ Nel 1865 si giunse all'unificazione nazionale del nostro diritto. La struttura del codice del 1865, che è diviso in tre libri, traeva diretta ispirazione dal francese *Code civile des français* o *Code Napoléon*.

⁴ Legge 19 maggio 1975, n. 151 "*Riforma del diritto di famiglia*".

L'intenzione principale di tale riforma, infatti, era quella di uniformare le norme del codice civile ai principi costituzionali.

La Costituzione della Repubblica Italiana⁵, legge fondamentale. in quanto al vertice nella gerarchia delle fonti di diritto dello Stato italiano, dedica alla famiglia tre articoli, i quali sono collocati all'interno del Titolo II intitolato "*Rapporti etico-sociali*" che sanciscono, come si può di seguito vedere, il principio della parità tra i coniugi, le responsabilità genitoriali dei genitori nei confronti dei figli, anche se nati fuori dal matrimonio, e la tutela dei minori da parte dello Stato nel caso in cui i genitori non possano o non riescano a provvedervi.

L'art. 29 stabilisce che:

«La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare».

L'art. 30 stabilisce che:

«È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità».

L'art. 31, infine, stabilisce che:

«La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

Pertanto la Riforma del 1975, a norma dei citati articoli della Costituzione italiana, ha sancito e introdotto nel nostro codice civile la parità giuridica dei coniugi anche per quanto attiene le responsabilità relative ai figli, ha sostanzialmente equiparato la posizione dei figli naturali a quella dei figli legittimi, ha abrogato l'ancora esistente istituto della dote, e ha innalzato l'età per contrarre matrimonio.

⁵ La Costituzione italiana è stata approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948.

Il diritto di famiglia nel corso degli anni ha subito altre profonde modifiche.

A titolo esemplificativo, la legge n. 431 del 1967 *“Modifiche al Titolo VIII del Libro I del Codice civile «Dell'adozione» ed inserimento del nuovo Capo III con il Titolo «Dell'adozione speciale»”* ha integrato e ampliato le norme del codice in tema di adozione e affidamento, successivamente modificate tramite la legge n. 184 del 1983 *“Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”* e tramite la legge 149 del 2001 *“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”*. Con la legge n. 898 del 1970 *“Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”* è stato introdotto l'istituto giuridico del divorzio, la cui materia è stata poi modificata dalla legge n. 74 del 1987 *“Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”*.

La legge n. 121 del 1985 *“Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”* ha inoltre modificato la disciplina del matrimonio concordatario.

Si cita infine la legge 40 del 2004 *“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”*.

Tra le modifiche più significative degli ultimi anni, va sicuramente annoverata la legge n. 54 del 2006 *“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento”*, che ha introdotto delle importanti modifiche in materia di affidamento dei figli in regime di separazione genitoriale.

Con tale legge, che verrà ampiamente trattata nel corso dei prossimi paragrafi, si è finalmente introdotto anche nella legislazione italiana il principio della bigenitorialità, che da tempo si era già consolidato negli altri ordinamenti europei, a seguito dell'impulso della Convenzione sui diritti dei fanciulli sottoscritta a New York il 20 novembre del 1989, e resa esecutiva in Italia con la Legge n. 176 del 1991.

Tra le recenti modifiche del diritto di famiglia italiano, di particolare rilevanza risultano infine la legge 10 dicembre 2012, n. 219 *“Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”* e il D. Lgs n. 154 del 28 dicembre 2013 *“Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219”*.

L'ISTITUTO GIURIDICO DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO

Per sciogliere il vincolo matrimoniale, le coppie legalmente sposate devono rivolgersi all'istituto giuridico della separazione e del divorzio.

La separazione personale dei coniugi è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.

La separazione può essere richiesta per cause indipendenti dalla colpa di uno dei due coniugi, legate all'esistenza di una incompatibilità caratteriale insuperabile, e per tutti quei fatti che «rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole»⁶

La separazione ha carattere transitorio, in quanto i suoi effetti possono essere fatti cessare in qualsiasi momento; a tal proposito si sottolinea che è possibile per i coniugi riconciliarsi, senza per questo attuare qualche formalità⁷.

I coniugi possono effettuare una separazione di fatto tra di loro, vivendo pertanto a tutti gli effetti divisi, senza per questo fare un ricorso legale.

Tale separazione però, non ha alcun effetto giuridico, nemmeno ai fini del divorzio.

Anche la stessa separazione legale non fa cessare tutti gli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, tra i quali rimane comunque inalterato lo *status* giuridico; incide però su alcuni di essi: scioglie la comunione legale dei beni, fa cessare gli obblighi di fedeltà e di coabitazione, e qualora uno dei coniugi non abbia redditi propri l'altro deve corrispondergli un assegno di mantenimento. Infine, deve essere stabilita l'assegnazione della casa familiare e l'affidamento e assegno di mantenimento relativo ad eventuali figli della coppia.

Il sistema giuridico italiano prevede due forme di separazione tra i coniugi: la separazione consensuale e quella giudiziale.

Alla separazione giudiziale si ricorre quando i coniugi non riescono a trovare un accordo sui termini della separazione; tale richiesta può essere avanzata da uno solo dei due coniugi, che deve dimostrare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza; in questa sede può essere anche richiesto l'addebito della separazione.

Nella prima udienza i coniugi devono comparire personalmente di fronte al giudice, il quale deve fare un tentativo di conciliazione e, se tale tentativo non ha esito

⁶ Art. 151, comma 1, c.c.

⁷ Art. 154 c.c.

positivo, viene avviato il procedimento che si concluderà con la sentenza di separazione.

Nel frattempo, visti i tempi delle cause civili, il presidente del tribunale può adottare dei provvedimenti a tutela del coniuge debole e dei figli, autorizzandoli a cessare la coabitazione.

Tale tipologia di separazione può essere trasformata in consensuale in qualsiasi momento del procedimento, mentre non può accadere il contrario.

Nella separazione consensuale i coniugi decidono di separarsi in accordo tra di loro e in accordo rispetto ad elementi quali l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento e il mantenimento dei figli e le modalità di frequentazione con gli stessi, l'eventuale somma periodica da corrispondere al coniuge più debole.

La separazione consensuale ha inizio con il deposito del ricorso, che in alcuni tribunali può avvenire anche senza l'assistenza di un legale⁸, e trascorsi tre o quattro mesi viene fissata la prima udienza, alla quale i coniugi devono presentarsi personalmente per il tentativo di conciliazione; se tale tentativo fallisce, da tale data decorre il termine per poter chiedere il divorzio.

Nella separazione consensuale il giudice si limita ad effettuare un controllo di conformità tra quanto stabilito di comune accordo dai coniugi e la normativa, con particolare attenzione alle ricadute sui figli della coppia.

Se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e per la prole, il tribunale dispone con decreto l'omologazione delle condizioni tra loro stabilite, conferendovi piena efficacia.

Il tempo medio per giungere a tale decreto di omologazione va tra i tre e i sette mesi dal deposito del ricorso; nella separazione di tipo giudiziale, invece, i tempi si dilatano in modo esponenziale.

Se è sicuramente vero che nel procedimento giudiziale l'opposizione di uno dei due coniugi alla separazione è la dimostrazione pratica ed evidente dell'incapacità della coppia di sciogliere il proprio legame affettivo, è altrettanto vero che, proprio in virtù del desiderio di evitare certe lungaggini tipiche delle cause civili, si è osservato che molte coppie ricorrono alla separazione consensuale solo formalmente. Manca

⁸ A tal proposito si fa presente che, per effetto della legge n. 162 del 2014 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile» è oggi possibile per i coniugi effettuare la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio presentandosi congiuntamente davanti all'ufficiale di Stato Civile del proprio Comune di residenza; l'atto registrato in tale sede ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio emesso dal giudice. Gli accordi, però, devono limitarsi ai cosiddetti "patti di trasferimento patrimoniale", pertanto non devono essere presenti nella coppia figli minori, o non autosufficienti per incapacità o per handicap riconosciuto o economicamente non autonomi.

cioè tra i coniugi un reale e sincero accordo e una elaborazione dello stesso, permanendo quindi tra loro elementi di forte conflittualità.

Questo può essere osservato anche dalle molte richieste di modifiche alle condizioni che sono state stabilite in sede di separazione, procedure nelle quali spesso affiorano elementi di risentimento e di accesa conflittualità tra gli ex-coniugi.

È sempre possibile infatti, per ciascuno dei genitori, richiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo.

Il divorzio è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio⁹; esso è disciplinato dal codice civile, dalla legge n. 898 del 1970 e dalla legge n. 74 del 1987.

Anche nel procedimento di divorzio la coppia può scegliere se accordarsi su tutte le condizioni da adottare, e quindi effettuare un divorzio congiunto, oppure, in caso di disaccordo, di rivolgersi al giudice del Tribunale Ordinario per un divorzio giudiziale. In questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge.

Al di fuori delle cause elencate nell'art. 3 della legge 898 del 1970¹⁰, la causa prevalente che conduce al divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per un periodo di tempo, che fino a pochissimo tempo fa corrispondeva a tre anni.

La Camera dei Deputati ha recentemente approvato in via definitiva nella seduta del 22 aprile 2015 la proposta di legge del cosiddetto "divorzio breve", che prevede che la domanda di divorzio possa essere presentata dopo dodici mesi dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, e dopo solo sei mesi nel caso in cui sia stata effettuata una separazione consensuale.

Con il divorzio viene meno lo *status* di coniuge e tutti i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio; possono essere contratte nuove nozze.

Nella sentenza di divorzio, così come in quella di separazione, vengono stabiliti i provvedimenti sulle questioni patrimoniali, l'assegnazione della casa familiare, l'eventuale versamento dell'assegno divorzile, e l'affidamento e il mantenimento dei figli.

⁹ Si parla di scioglimento per il matrimonio civile e di cessazione degli effetti civili se il matrimonio è stato celebrato con rito concordatario.

¹⁰ Quando, per esempio, uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell'altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia.

Nelle sentenze emesse dai giudici per la separazione e il divorzio dei coniugi, per la tutela degli interessi dei minori risultano particolarmente rilevanti le disposizioni relative all'assegno di mantenimento in favore dei figli, all'assegnazione della casa familiare e, ovviamente al regime di affidamento degli stessi.

Ai fini della presente tesi va osservato e sottolineato quanto i contrasti e le lotte tra gli ex-coniugi o conviventi vengano spesso inasprite e acuitizzate proprio dalla regolamentazione economica dell'assegnazione della casa familiare.

Il versamento di un assegno di mantenimento, a cui spesso va aggiunto il pagamento del mutuo di una casa di cui non si può più disporre, in quanto assegnata all'ex-compagna e ai figli, sono elementi di oggettiva difficoltà che rendono le comunicazioni genitoriali ancora più difficili e cariche di astio e incomprensione reciproca.

Per quanto attiene al mantenimento economico dei figli, salvo diversi accordi dalle parti, ciascuno dei genitori vi deve provvedere in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice può stabilire, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, che uno dei genitori corrisponda un assegno periodico al figlio, considerando a tal fine alcuni fattori, come le attuali esigenze del figlio, il suo tenore di vita durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi.

Il mancato versamento dell'assegno mensile stabilito dal giudice in sede di separazione e divorzio rientra nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a norma del secondo comma dell'art. 570 del codice penale¹¹. Devono inoltre essere versate in parte o completamente anche le somme relative alle spese considerate straordinarie in favore dei figli, come per esempio quelle relative ai libri di testo, alle gite scolastiche, alle spese mediche o sportive.

L'art. 155-quater del codice civile - Assegnazione della casa familiare¹² e prescrizioni in tema di residenza - stabilisce che l'interesse dei figli determina a quale dei coniugi sarà assegnato il godimento della casa familiare, e che tale vantaggio verrà valutato nella regolamentazione dei rapporti economici tra genitori.

Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, o conviva *more uxorio*, o contragga nuovo matrimonio.

¹¹ Affinché si realizzi il reato occorre che il destinatario dell'assegno versi in oggettivo stato di bisogno.

¹² Con il termine "casa familiare" il legislatore indica l'abitazione in cui la famiglia ha vissuto normalmente.

L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI E IL PRINCIPIO DI BIGENITORIALITÀ

Per quanto riguarda la legislazione relativa ai diritti delle persone minori di età, negli ultimi decenni l’Italia ha dovuto recepire nel suo ordinamento le indicazioni contenute nella Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia del 1989¹³ e nella Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti del minore, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Per tutti gli stati membri, Italia compresa, le difficoltà ad applicare tali diritti non sono mancate. In particolar modo hanno trovato resistenze nell’essere attuati e, ancor oggi, adeguatamente tutelati, i cosiddetti diritti “di relazione”, quale è il principio di bigenitorialità.

Fino al 2006, infatti, la legislazione italiana prevedeva tre tipologie di affidamento dei figli: esclusivo, alternato e congiunto. L’affidamento congiunto stabiliva una collaborazione così stretta tra i genitori da far sì che i giudici, non ritenendola attuabile, preferissero individuare quale fosse il genitore “più idoneo” tra i due.

Nella prassi giurisdizionale pertanto, la scelta del giudice ricadeva quasi totalmente in un affidamento dei figli di tipo esclusivo, che limitava di fatto l’esercizio della potestà genitoriale dell’altro genitore.

La Legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 “*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento*” ha capovolto il precedente orientamento in materia di affido dei figli, attuando finalmente il principio della bigenitorialità che si trova sancito all’art. 9 della Convenzione di New York, che così enuncia:

«1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente Art., tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

¹³ La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia fu approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ed è stata ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo. [...]. »

Con la legge n. 54 del 2006 l'interesse morale e materiale del minore diviene linea guida nella decisione del giudice, il quale, nel regolamentare i rapporti del minore con entrambe le figure genitoriali, dovrà pertanto prediligere la soluzione dell'affido condiviso. L'art. 155 del codice civile – Provvedimenti riguardo ai figli - è stato infatti così modificato:

«Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino¹⁴ affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente [...].»

¹⁴ Si sottolinea come i termini che il legislatore ha utilizzato, quali "mantenere", "conservare" e "restino" non sia casuali, ma siano forme verbali che indicano continuità.

Come si può vedere, il nuovo testo dell'art. 155, così modificato dalla legge n. 54 del 2006, sancisce il principio della bigenitorialità, affidando i figli ad entrambe le figure genitoriali. Tale regola è dettata dall'esigenza di tutelare l'interesse del minore e il suo diritto di continuare a vivere in modo alternato e mantenendo rapporti equilibrati con entrambi i genitori, i quali devono collaborare attivamente nella gestione dei figli e nelle decisioni che li riguardano.

Tramite tale norma, quello che il legislatore ha voluto assicurare è che la separazione dei genitori non si trasformi nell'allontanamento dei figli da uno di essi, né dalle relative famiglie d'origine; pertanto la relazione genitore-figlio deve essere tutelata e mantenuta al di là della cessazione della convivenza dei genitori.

L'esercizio diretto della potestà viene mantenuta in capo ad entrambi i genitori, con la possibilità, però, che essa sia esercitata in modo congiunto o disgiunto; in quest'ultimo caso ogni genitore ha la totale responsabilità del figlio sulle questioni di ordinaria amministrazione quando questi è con lui, non richiedendo quindi una completa cooperazione tra genitori.

Oggi il giudice, tramite l'applicazione del nuovo art. 155 c.c., non è più pertanto costretto ad individuare quale dei due genitori sia più idoneo per il figlio, in quanto deve partire dal presupposto che il minore ha diritto a relazionarsi con entrambi in egual misura, a meno che uno di essi sia considerato dannoso e cagionevole per lo stesso.

L'art. 155, infatti, stabilisce che il giudice valuti «prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori» ma in casi eccezionali, per la tutela del minore, egli può decidere di disporre l'affidamento esclusivo del figlio ad uno dei due, a norma dell'art. 155-bis - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso - che stabilisce che:

«Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della

determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile».

Il sottolineare che il provvedimento che dispone l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori debba essere motivato, rappresenta un'ulteriore garanzia dell'applicazione del principio della bigenitorialità, in quanto il giudice ha l'obbligo di spiegare le ragioni che hanno determinato la sua decisione.

Inoltre, in tale articolo, viene esplicitato che la richiesta infondata di un affidamento esclusivo del figlio e, di conseguenza, la limitazione nell'esercizio della genitorialità e della partecipazione attiva al suo processo di crescita dell'altro genitore, sia tenuta conto dal giudice per stabilire misure conseguenti.

Il legislatore ha voluto così scoraggiare una richiesta che non sia effettivamente rivolta a fare gli interessi prioritari del minore, ma solo ad eliminare ed escludere l'altro genitore dalla propria vita e da quella del figlio.

Tale precisazione assume particolare rilevanza per tutte quelle situazioni di conflittualità genitoriale agite in aula di tribunale.

L'inidoneità dell'altro genitore quindi, e il pregiudizio che il minore ne ricaverrebbe, devono essere oggettivamente dimostrabili.

Con l'affidamento esclusivo dei figli non viene comunque limitata la responsabilità genitoriale; inoltre il genitore non affidatario conserva l'obbligo e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli e pertanto anche di versare un assegno di mantenimento in favore degli stessi.

La normativa relativa all'affidamento dei figli è applicata anche in caso di separazione di una coppia genitoriale di fatto, non legata cioè da vincolo matrimoniale.

Nel rapporto tra genitori e figli, infatti, la distanza tra figli legittimi e naturali è stata definitivamente annullata dalla Legge n. 219 del 10 dicembre 2012, la quale ha stabilito che «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico»¹⁵, parificando i figli nati da una relazione matrimoniale da quelli nati da una coppia di fatto.

Tale modifica risponde alla necessità di applicare il principio dell'interesse prioritario del minore.

¹⁵ Art. 315 del codice civile.

Nel caso pertanto della rottura del rapporto di convivenza, se la coppia genitoriale non raggiunge un accordo sulle questioni relative ai figli minori, ciascun genitore può fare istanza al Tribunale¹⁶.

Si sottolinea inoltre che con il D.Lgs 154 del 2013, si è portata a compimento la completa equiparazione tra figli nati o meno in circostanza di matrimonio, cancellando dal linguaggio giuridico termini come «legittimo» e «naturale».

Tale novità legislativa ha introdotto inoltre il termine di «responsabilità genitoriale», che sostituisce il vecchio e sgradevole «potestà genitoriale».

In conclusione, per quanto riguarda l'affidamento e il mantenimento dei figli minori, il giudice deve sempre attenersi al principio dell'esclusivo interesse del minore e, di conseguenza, applicare il principio della bigenitorialità.

Oltre che definire l'affidamento condiviso, al giudice spetta anche stabilire quale sarà la collocazione prevalentemente del minore e il diritto di visita del genitore non collocatario.

È fondamentale che nel decreto emesso venga stabilito un equilibrato e preciso calendario per la permanenza dei figli con i due genitori, che garantisca tempi sufficientemente lunghi perché il figlio senta di poter vivere la quotidianità con entrambi.

Va riconosciuto che, nell'applicazione pratica di tutti i giorni, un affido condiviso si presenta come una realtà molto complessa da gestire, che necessiterebbe del riconoscimento reciproco tra i due genitori e di uno spazio minimo di condivisione.

Spesso invece, i genitori si dimostrano incapaci di collaborare con l'ex-compagno o compagna nell'interesse del figlio, e di essere sufficientemente flessibili e comprensivi con l'altro, rispettando comunque i termini degli accordi stabiliti tra le parti.

Ciò che è doveroso osservare a dieci anni dall'introduzione della legge n. 54 del 2006 è che, per quanto la norma abbia finalmente introdotto anche in Italia il principio di bigenitorialità, nella nostra società il passaggio culturale che ne doveva conseguire non sia ancora stato portato a compimento.

¹⁶ La parificazione tra figli legittimi e naturali ha determinato anche l'attribuzione di competenze esclusive del Tribunale Ordinario sulle questioni di affidamento e mantenimento dei figli naturali; in precedenza tale competenza era in capo al Tribunale per i minorenni.

IL GIUDICE E I DECRETI DI INVIO ISTITUZIONALE AI SERVIZI TERRITORIALI

Si è fin qui descritta la normativa attinente al diritto di famiglia italiano, agli istituti della separazione e del divorzio, e ai vari elementi che le coppie genitoriali, sposate o conviventi che siano, devono tener conto in sede di separazione per il benessere dei propri figli e in virtù del principio del superiore interesse degli stessi.

Questo vale sia per questioni di tipo economico e abitativo – l'assegnazione della casa familiare e l'assegno di mantenimento in favore dei figli – sia attinenti alla tipologia più adeguata di affidamento, la collocazione prevalente dei minori e il diritto di visita del genitore non collocatario.

Di fronte a temi così delicati però, alcuni genitori, in particolare quelli che non hanno mai accettato la separazione dal compagno o dalla compagna, quelli che si accusano l'un l'altro di inadeguatezza genitoriale o che sono legati tra di loro da un legame di tipo disperante, mettono in atto una guerra senza esclusione di colpi, nella quale non ci sono vincitori ma solo perdenti.

Queste coppie provengono da percorsi di separazione e di divorzio di tipo giudiziale ma, ancora più frequentemente per mia esperienza professionale, sono spesso coppie che, dopo aver già ottenuto in sede consensuale un decreto definitivo, ritornano davanti al giudice con una richiesta di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Le numerose richieste di modifiche dei provvedimenti riguardanti i figli svelano un elemento a mio avviso critico.

Esso riguarda il fatto che molte separazioni consensuali lo siano in termini solo formali. Questo perché le coppie sanno quanto sia "conveniente" da un punto di vista sia economico che di investimento emotivo e di tempo, procedere con una separazione consensuale. Nel far ciò delegano di fatto i propri legali a giungere il prima possibile ad un accordo tra di loro. Manca però, in molte di queste situazioni, una adeguata elaborazione della separazione da parte delle parti in causa, che porti ad un consenso che non sia solo formale.

Il conflitto infatti, per essere dipanato, richiede modi e tempi propri, e la fretta di giungere ad un scioglimento ufficiale e legalmente sancito del proprio matrimonio, può nascondere situazioni non elaborate sul piano relazione e psicologico.

Ecco allora che, con motivazioni spesso banali, il conflitto si riattiva più violento di prima, e la coppia sente la necessità di ritornare in sede legale con la speranza, da una parte che il giudice possa mettere ordine e limite in mezzo a quel caos che loro

non riescono più a dipanare, e dall'altra parte con il desiderio che qualcuno dia loro ragione e consenso e possa al contempo punire l'altro.

Pertanto i giudici del Tribunale Ordinario o per i minorenni, loro malgrado, si trovano a dover svolgere per talune coppie genitoriali una funzione di "angelo giustiziere"; devono fare cioè da arbitro tra i genitori, con il compito di stabilire «in modo definitivo ed insindacabile chi è nel giusto e chi nell'errore, cos'è bene e cos'è male»¹⁷.

Questo risponde alla logica di ottenere un soddisfacimento personale che decreti e riconosca quanto una parte sia vittima dell'altra, che invece è cattiva, sbagliata e deviante.

Il contesto giudiziario spesso amplifica il conflitto della coppia poiché qui il binomio giudizio – colpa trova una sua giustificazione e definizione. Il giudice, infatti, in veste di esperto e rappresentante della legge e dell'ordine, può dividere pertanto il mondo in buoni e cattivi, punendo e limitando quest'ultimi.

Le aspettative che molte coppie hanno sul contesto giudiziario sono numerose e basate proprio sulle esigenze qui descritte.

Il giudice è consapevole che, soprattutto in situazioni particolarmente complesse e conflittuali, nei suoi confronti è presente da parte delle coppie genitoriali anche un tale oneroso mandato, e che egli deve intervenire in un'area tanto privato quanto patologica.

La presenza inoltre di bambini impone al giudice di rispondere, prima che agli interessi dell'adulto, al primario interesse della persona minore d'età, la quale non è ancora legalmente in grado di autodeterminarsi e che, in mezzo a talune conflittualità e lotte tra genitori, non è sempre adeguatamente tutelata.

Il giudice, in particolar modo del Tribunale Ordinario, spesso non ha gli strumenti e i tempi necessari per addivenire ad una soluzione che sia il più possibile adeguata per il minore e maggiormente tutelante per lo stesso. La legge inoltre impone l'ascolto, la rappresentanza e la corretta informazione del minore in relazione ad ogni vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto.

Pertanto egli, bisognoso di ulteriori informazioni e di pareri in merito, può avvalersi della consulenza di soggetti terzi che hanno dei ruoli e dei profili professionali specifici, come la CTU, Consulenza Tecnica d'Ufficio, o il Giudice Onorario.

Entrambe queste figure possono essere considerate ausiliarie del giudice togato, e hanno la funzione di ascoltare la voce dei bambini, dei loro genitori, delle famiglie

¹⁷ Cigoli, Galimberti, Mombelli, *Op. cit.*, pag. 144.
Anche la definizione di "angelo giustiziere" è tratta da tale testo.

allargate ed eventualmente anche di insegnanti e operatori dei servizi, se già sono stati implicati in merito.

Il loro obiettivo è fornire informazioni che possano aiutare il giudice a stabilire soluzioni razionali e condivisibili da tutte le parti in causa, evitando rischi di grave pregiudizio per il minore che si trova al centro della contesa genitoriale.

In tale sistema i giudici togati possono, in sostituzione o ad integrazione di quanto già riferito dalla CTU¹⁸ e/o dal Giudice Onorario, avvalersi della consulenza dei servizi socio-sanitari territoriali, competenti per residenza dei minori.

I servizi territoriali che lavorano a sostegno delle famiglie e nella tutela dei minori, quali il Consultorio Familiare, il Servizio per l'Età Evolutiva e i Servizi Sociali del Comune, possono essere pertanto coinvolti dai Tribunali in tutte quelle situazioni che richiedono un approfondimento, una valutazione e/o un lavoro di sostegno a favore di nuclei familiari caratterizzati da complessità e conflittualità.

Tali invii istituzionali possono giungere dal Tribunale Ordinario o dal Tribunale per i minorenni, a seconda dei motivi per cui il procedimento è stato aperto. Va sottolineato che, in particolar modo con le novità introdotte con legge n. 219 del 2012, cui ha fatto seguito il D.lgs. n. 154 del 2013, hanno determinato l'attribuzione di competenze esclusive del Tribunale Ordinario sulle questioni di affidamento e mantenimento concernenti sia figli naturali che legittimi.

Per tale ragione a livello puramente quantitativo, va osservato oggi un maggior invio da parte del Tribunale civile.

Il contatto avviene attraverso la cancelleria del tribunale, che invia al servizio tramite fax o attraverso posta elettronica certificata, il decreto del giudice.

Il decreto è un provvedimento giurisdizionale o atto giuridico emanato dal giudice che presenta le disposizioni dello stesso per le parti in causa, oltre che per soggetti terzi istituzionali che egli reputa necessario coinvolgere.

Nel decreto che giunge ai servizi, non sempre completo di tutte le sue parti¹⁹, il giudice solitamente chiede alcune informazioni o l'attuazione di alcune attività in merito ad un procedimento, anche allegando o rifacendosi ad eventuali conclusioni di una CTU già effettuata in merito, concedendo dei termini all'interno dei quali la relazione di risposta deve essere inviata.

¹⁸ Talvolta l'invio ai servizi socio-sanitari territoriali viene suggerito dalla stessa CTU nelle conclusioni della sua relazione di risposta al giudice.

¹⁹ Molti provvedimenti giungono ai servizi con *omissis* (nel significato latino di "tralasciate le altre informazioni") poiché, del decreto emesso, vengono inviate solo le disposizioni riguardanti il servizio socio-sanitario.

Solitamente viene indicata una data precisa per il termine della trasmissione della relazione; altre volte l'indicazione del giudice è che la relazione di risposta venga inviata in tempo utile per la successiva udienza di comparizione delle parti, la cui data è indicata nel dispositivo stesso.

Le richieste di collaborazione da parte del Tribunale spesso sono poi seguite da ulteriori provvedimenti del giudice in merito; questo può avvenire su suggerimento degli stessi servizi, che necessitano di maggiori tempi per attuare quanto disposto, o perché nel lavoro effettuato sono emersi elementi che necessitano di ulteriore approfondimento e pertanto di un ulteriore mandato per procedere da parte del giudice.

I contenuti dei decreti sono molto diversi l'uno dall'altro e dipendono dalla situazione e dalle richieste che le parti hanno avanzato in sede legale.

Alcuni decreti presentano formule estremamente vaghe, con richieste, per esempio, di "fornire informazioni rispetto la situazione familiare" o sulla "situazione attuale del minore", "di aggiornamento sulla evoluzione della situazione" oppure chiedono che il servizio "prenda in carico il nucleo familiare". Con queste formule il giudice lascia libera scelta agli operatori su come procedere e quali interventi effettuare.

Altri decreti invece chiedono un lavoro di monitoraggio e di verifica della situazione: per esempio, il giudice può chiedere di "valutare le condizioni di vita e di accudimento del minore", spesso chiedendo anche di "porre in essere la necessaria attività di sostegno e di vigilanza", di "effettuare un monitoraggio della situazione familiare", "di verificare l'attuazione del programma stabilito per le visite".

A volte la richiesta di monitoraggio e verifica giunge con una indicazione temporale, come per esempio "almeno una volta al mese" o "con cadenza quindicinale"; in altre la formula rimane più vaga, lasciando maggior spazio alla programmazione dei servizi, come "nei tempi e modi che riterrà opportuni".

Possono inoltre, essere richieste verifiche rispetto alle relazioni e ai rapporti tra genitore e figli, come per esempio, di verificare la "relazione del minore con le figure genitoriali" e "la qualità del rapporto" con uno od entrambi i genitori, così come "l'adeguata frequentazione da parte del minore con il genitore non collocatario".

In quest'ultimo caso la verifica attiene al rispetto delle precedenti disposizioni da parte dei soggetti. Possono venire chieste anche verifiche sul contesto familiare allargato.

Spesso, accanto alla richiesta di osservare la relazione del figlio con entrambi i genitori, c'è un preciso incarico di svolgere approfondimenti e valutazioni sulla personalità degli stessi e sulle loro competenze genitoriali.

In altri decreti il giudice fornisce indicazioni precise sul lavoro che il servizio deve attuare, come per esempio, di "attuare e monitorare un programma di ripresa costante dei rapporti" tra un genitore e il figlio, di predisporre "degli incontri fra il minore e il genitore", di "regolamentare in forma protetta gli incontri tra il figlio" e un genitore.

Rispetto ai genitori viene chiesto di attuare "un percorso di sostegno alla genitorialità" in loro favore, talvolta precisando "anche psicologico ed individuale" e di "riduzione della conflittualità" tra di loro.

A volte viene esplicitamente chiesto che anche il minore sia supportato psicologicamente.

Oltre a tali indicazioni, i giudici possono chiedere che gli operatori diano elementi utili, se non di esprimere un parere in merito, rispetto a quale sia il miglior regime di affidamento, e di indicare "il luogo dove il minore deve risiedere prevalentemente, nonché il diritto di visita da parte dell'altro genitore" e suggerire "i provvedimenti più opportuni".

Può essere inoltre chiesto che sia il servizio a "predisporre un calendario per le visite con il genitore non collocatario" e di valutarne l'esito, o che venga autorizzato, se ritiene necessario, di disciplinare "in via provvisoria e i modo eventualmente difforme rispetto a quanto stabilito, i tempi e i modi degli incontri" con il genitore non collocatario.

Nelle situazioni che presentano difficoltà del rapporto tra il figlio e uno dei due genitori, la richiesta può essere anche quella di "favorire e sostenere il rapporto genitore e figlio e l'effettivo esercizio del diritto di visita" o di "verificare la sussistenza dei presupposti per agevolare un recupero dei rapporti" del minore con un genitore, con le indicazioni delle più opportune modalità.

Nelle situazioni in cui sussistono dubbi in merito all'adeguatezza genitoriale di uno od entrambi i genitori, oltre ad una valutazione delle capacità genitoriali e all'individuazione di percorsi di sostegno per gli stessi, il giudice verbalizza anche altre richieste, come per esempio di valutazione della personalità dei genitori, delle condizioni abitative delle parti, delle attuali abitudini di vita del genitore (per esempio nel caso di un genitore con problemi di tossicodipendenza) e pertanto di valutare "le sue effettive capacità di prendersi cura dei figli".

Nelle situazioni più conflittuali e complesse il giudice aggiunge formule quali "ammonendo i genitori di attenersi scrupolosamente alle indicazioni del medesimo

servizio” oppure chiede agli operatori che quanto è stato disposto sia effettuato “con urgenza” o “in tempi brevi”.

Nei casi di affidamento al servizio sociale del minore, il dispositivo del giudice solitamente è ancora più dettagliato, con la verbalizzazione per esempio della richiesta di predisposizione di un progetto quadro, l’effettuazione di incontri protetti e disponendo precise attività a cui i genitori devono partecipare.

Tali dispositivi vengono inviati ai servizi sociali del Comune di residenza, che devono attuare quanto disposto con la collaborazione dei servizi socio-sanitari.

IL SERVIZIO SOCIO SANITARIO E LA RELAZIONE DI RISPOSTA

I servizi socio sanitari territoriali hanno la competenza e il compito di effettuare tutti quegli interventi sia assistenziali che terapeutici che sono ritenuti necessari per rispondere alle difficoltà e alle problematiche di vario ordine che possono vivere i minori e le loro famiglie, anche allargate²⁰.

Pertanto, i servizi socio-sanitari possono mettere in atto, anche al di fuori delle richieste dell’autorità giudiziaria, gli interventi che si inseriscono nei programmi di prevenzione e cura, come per esempio i gruppi di sostegno alla genitorialità fragile e la mediazione familiare.

Tali interventi però, sono vincolati all’adesione e alla partecipazione spontanea dell’utenza, poiché i servizi socio-sanitari territoriali non hanno alcun potere coercitivo e sanzionatorio, a meno che ciò non sia loro conferito dall’autorità giudiziaria.

Si sottolinea a tal proposito che, anche nel caso in cui gli operatori di un servizio socio assistenziale vengano a conoscenza di una situazione di rischio di pregiudizio o di pregiudizio in cui versò un minore, il campo d’azione è limitato alla trasmissione di una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario o presso il Tribunale per i minorenni. Sarà in questa sede che, quanto segnalato dagli operatori dei servizi socio-assistenziali, viene esaminato e valutato. È il Procuratore che decide che interventi attuare in merito, e può eventualmente richiedere allo stesso soggetto istituzionale che ha fatto la segnalazione ulteriori indagini.

Per quanto riguarda le situazioni di elevata conflittualità genitoriale, al di fuori dei casi di accesso spontaneo al servizio, che rientrano pertanto nell’ambito della

²⁰ Tale competenza è attribuita loro dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”.

beneficità, l'invio delle famiglie ai servizi, come abbiamo visto, è coatto, imposto cioè con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

I giudici infatti, all'interno dei procedimenti di cui si occupano, che essi siano nella fase istruttoria o al provvedimento decisorio, hanno la facoltà di attivare una collaborazione con il sistema dei servizi territoriale, con l'intento ultimo di assumere decisioni il più possibile adeguate per gli interessi delle parti, tenendo al contempo conto dell'interesse prevalente del minore implicato in tale vicenda.

I mandati che i tribunali inviano ai servizi generalmente riguardano, come abbiamo visto, la richiesta di fornire informazioni sulla situazione, di effettuare accertamenti e valutazioni sia relative ai genitori che al minore che alla qualità delle relazioni genitore-figlio, di monitorare l'attuazione di quanto già disposto.

Nelle situazioni di elevata conflittualità viene inoltre frequentemente richiesto da parte dell'autorità giudiziaria l'attuazione di specifici interventi, quali il sostegno alla genitorialità, ad attivazione di percorsi psicologici individuali delle parti, di spazi neutri o di visite facilitanti, ecc.

La criticità di un invio istituzionale del giudice ai servizi socio-sanitari risiede proprio nell'obbligatorietà ad effettuare quanto disposto, rispetto ad interventi che richiederebbero invece un'adesione e una partecipazione sincera e spontanea.

Gli utenti, in tale situazione, tendono a percepire gli operatori socio-sanitari, a cui dovrebbero affidarsi e con i quali dovrebbero collaborare, come delle minacce alla propria libertà e degli intrusi nel proprio spazio privato.

La consapevolezza inoltre che l'operatore ha il compito di effettuare osservazioni e valutazioni sul loro sistema familiare e sull'esito degli interventi attuati, con il fine ultimo di predisporre una relazione, è un elemento che può determinare in loro ancor più sospetto e preoccupazione.

Uno dei principali compiti degli operatori dei servizi socio-assistenziali è quello, a fronte della trasparenza che non deve mai mancare rispetto al proprio mandato, di far superare o almeno alleviare tali tensioni, e stabilire un accordo che possa facilitare un percorso comune, finalizzato a lavorare sulla relazioni di entrambi i genitori con il figlio.

Il lavoro del professionista su mandato dell'autorità giudiziaria inoltre, pur all'interno dell'obbligo di attuare nei tempi stabiliti quanto richiesto²¹, non deve essere considerato pura esecuzione del provvedimento, in quanto è un lavoro in rete con il giudice, al quale può essere richiesta, motivandola, una dilatazione dei

²¹ La mancata e ingiustificata esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria rientra nel reato di omissione di atti d'ufficio; i mandati istituzionali pertanto comportano responsabilità specifiche per le Amministrazioni, a cui compete per legge la loro attuazione e, di conseguenza, per gli operatori dei servizi incaricati.

tempi per attuare quanto disposto o un ampliamento dei compiti e degli interventi che si ritengono necessari.

Tali richieste possono essere inserite nelle conclusioni della relazione di risposta ad opera degli operatori del servizio socio-sanitario che è stato incaricato.

La relazione scritta è il principale strumento di comunicazione per trasmettere informazioni alle Autorità Giudiziarie.

Per quanto riguarda la relazione di risposta rispetto alle situazioni di conflittualità genitoriale, esse sono solitamente relazioni di tipo psico-sociale, integrano cioè gli elementi raccolti sia dalla psicologa che dall'assistente sociale del servizio.

La relazione deve essere redatta su carta intestata del Servizio e contenere i principali riferimenti dello stesso; nella prima pagina va esplicitato il numero di protocollo di uscita e la data, il destinatario e l'oggetto. Quest'ultimo deve contenere anche i riferimenti della pratica utili per la cancelleria del Tribunale, compreso il nome del Giudice di riferimento della sentenza.

Ogni relazione viene ovviamente misurata e scritta in base alla richiesta specifica, avendo cura di essere chiari, esaustivi e di selezionare le informazioni utili da trasmettere, che rispondano al quesito del giudice²².

Nel caso in cui si tratti di una prima relazione in merito a quel dato nucleo familiare, si descrive sinteticamente la storia della coppia e gli elementi che hanno condotto alla attuale conflittualità e alle problematiche relazionali.

Una volta richiamato il contenuto del mandato ricevuto, si indica la tipologia dei colloqui effettuati, le modalità di intervento e la collaborazione o meno degli utenti. Vengono poi dati gli elementi principali relativi alle parti: composizione del loro nucleo familiare, attuale situazione abitativa e lavorativa, condizioni economiche, presenza di nuovi compagni o di altri figli, valutazione delle eventuali risorse presenti nella famiglia allargata.

La relazione deve contenere una descrizione delle condizioni di vita del minore, con particolare riferimento al suo inserimento e rendimento scolastico, alle relazioni significative, sia interne che esterne alla sua famiglia, ai ritmi di vita e adattamento agli stessi, alle attività ludiche e sportive.

Tali informazioni vanno reperite da incontri diretti con il minore, il cui ascolto va sempre effettuato.

Si effettua inoltre una valutazione delle capacità genitoriali di ciascun genitore, mettendone in luce limiti e risorse. Particolare attenzione deve essere data alla

²² Si vede a tal proposito *"La comunicazione tra Servizi Socio-Sanitari e Autorità Giudiziarie"*, allegato alla D.G.R. Veneto n. 779 del 21 maggio 2013.

capacità del genitore di garantire l'accesso del figlio all'altro genitore e di comunicare con esso per le questioni che riguardano il figlio.

Si effettua inoltre una valutazione della relazione del minore sia con la madre che con il padre.

Nelle conclusioni si cerca di rispondere al quesito richiesto e di fare, dove possibile, una valutazione diagnostica e prognostica, con indicazione anche di eventuali altri percorsi che si riterrebbe utile venissero attuati.

La prognosi può essere sia relativa al minore, alla sua situazione e alla sua capacità di resilienza, sia relative ai genitori e alle loro possibilità di recupero di idonee e adeguate competenze genitoriali in relazione a quel minore. Devono essere messe in luce le difficoltà e le carenze così come le risorse disponibili, e i fattori protettivi riscontrati e attivabili.

Possono essere suggeriti eventuali altri interventi o prescrizioni ritenute utili.

Se gli operatori ritengono che ci siano controindicazioni a proseguire negli interventi o rischio di pregiudizio per il minore, esse devono essere immediatamente comunicate al giudice.

La relazione di risposta all'autorità giudiziaria in definitiva, deve fornire al giudice tutti quegli elementi informativi e valutativi funzionali al processo decisionale del giudice, con l'utilizzo di un linguaggio non eccessivamente specialistico.

La relazione, che può essere correlata di eventuali allegati, come per esempio email, comunicazioni di parte, eventuali relazioni di altri servizi attivati, viene infine firmata e timbrata dagli operatori e inviata alla cancelleria del Tribunale.

Per quanto riguarda i tempi di attivazione dei servizi, va rilevato che il mandato del giudice contiene sempre scadenze chiare per l'invio della relazione di risposta, che l'operatore è tenuto a rispettare in modo preciso, limitando e delimitando pertanto gli interventi.

Il servizio affidatario mantiene comunque la possibilità di chiedere al giudice un ampliamento dei tempi necessari per attuare quanto richiesto.

A volte questa esigenza scaturisce dalle necessità degli utenti e degli stessi minori di avere uno spazio di rielaborazione maggiore, ma spesso si riscontra una dilatazione dei tempi dovuta ad un sovraccarico di lavoro dei servizi socio-assistenziali.

I lunghi tempi di attivazione dei servizi territoriali, che si sommano ai tempi della giustizia, spesso appesantiscono inutilmente gli interventi sui minori e le loro famiglie. Le lungaggini procedurali dei sistemi di protezione e cura possono pertanto limitare e vanificare i diritti che si vuole, e si deve tutelare.

I lunghi tempi dei servizi e della giustizia infatti, non sono compatibili con le esigenze evolutive del minore, per il quale il tempo è scandito dai suoi bisogni istintuali ed emozionali, che variano a seconda della fase di sviluppo; di conseguenza il senso del tempo di un minore non è correlabile con quello dell'adulto.

Questa problematica non è specifica del lavoro con le coppie genitoriali altamente conflittuali, ma è un doloroso sentito per tutti i professionisti che lavorano nel campo della tutela minorile, siano essi procedimenti civili o penali.

Capitolo II

LA COPPIA.

IL LEGAME DISPERANTE E LA GENITORIALITÀ

LA FAMIGLIA "TRADIZIONALE" E LA SUA EVOLUZIONE

Nel corso dell'ultimo secolo la famiglia è stata al centro delle trasformazioni economiche, sociali e culturali che hanno attraversato la nostra società.

Essa rappresenta oggi indubbiamente anche un luogo di scontro, spesso acceso e violento, tra le diverse opinioni in merito a ciò che si intende per «famiglia», rappresentate, ai due poli estremi, da una parte da chi tenta di salvaguardare il modello di famiglia considerato unità naturale, costituito cioè da un uomo, una donna e i loro figli e, dall'altra parte, da chi ritiene che vadano autorizzate e riconosciute legalmente, come famiglia, unioni di persone che possono distanziarsi anche notevolmente da tale costrutto, aprendo la strada a concetti e idee molto differenti della famiglia contemporanea²³.

Se pensiamo alla famiglia cosiddetta «tradizionale» come a quel modello fondato sull'indissolubilità del matrimonio, su una precisa divisione dei ruoli tra i coniugi (sbilanciata a danno della donna) e sulla centralità dei figli, possiamo affermare che essa è resistita in Italia fino alla metà del 1900.

Nei decenni successivi si sono avvicinati notevoli mutamenti di ordine sociale e culturale, quali l'introduzione dell'istituto giuridico della separazione e del divorzio, la riforma del diritto di famiglia, la liberalizzazione sessuale e l'approvazione della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, che hanno fatto vacillare alcuni paradigmi costitutivi della famiglia tradizionale.

È stata introdotta, infatti, la possibilità di sciogliere il matrimonio qualora venga a mancare la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, stabilendo la loro parità sia nei rapporti personali che nei confronti dei figli, e parificando i figli naturali ai figli nati in circostanza di matrimonio.

²³ Si pensi da una parte alle associazioni che chiedono il riconoscimento delle Unioni Civili, per le quali in Italia non esiste una legislazione effettiva, e ai movimenti politici che appartengono al cosiddetto "Fronte del No" che si muovono in difesa dei valori della famiglia tradizionale, come le Sentinelle in Piedi e a manifestazioni pubbliche quale il *Family Day*.

Tramite queste trasformazioni sociali dei cambiamenti di costume, dei valori e di organizzazione della società, la famiglia si è necessariamente adattata alla realtà che è cambiata, evolvendosi da un modello più propriamente patriarcale ad un concetto moderno di famiglia, basato sulla sostanziale parificazione tra i generi, su una divisione dei ruoli non rigida, sia tra generi che tra generazioni, sulla coincidenza tra il matrimonio e il sentimento amoroso, e la necessità di spazi individuali e di libertà all'interno delle relazioni familiari.

Nella nostra realtà odierna, inoltre, non è più adeguato parlare di "famiglia" al singolare, ma sembra necessario assumere una prospettiva che prenda in esame la pluralità delle forme delle strutture familiari: dalle convivenze, alle famiglie ricomposte, alle famiglie monogenitoriali, alle coppie senza figli, e così via.

Anche nelle epoche passate esistevano numerose forme e tipologie di famiglia, ma esse avevano origine da eventi spesso luttuosi, come il decesso di uno dei due coniugi, o da processi inevitabili, quali l'emigrazione di un solo genitore, e pertanto il matrimonio come istituzione, e la famiglia come costrutto sociale, non venivano mai messe in discussione.

Oggi invece possiamo sicuramente affermare che la famiglia esiste nel momento in cui i membri che la compongono la reputano tale.

La novità maggiore del concetto odierno di famiglia sta proprio nel fatto che essa ha perso la necessità di un riconoscimento e di una legittimazione che provenga dall'esterno, oltre che dallo spostamento di equilibrio tra famiglia e individuo.

Nel modello di famiglia tradizionale, infatti, gli individui che vi appartenevano rinunciavano necessariamente a parte della propria libertà in cambio della sicurezza che derivava dall'appartenere a tale sistema familiare.

In questo modello la famiglia è un'istituzione che scandisce i ritmi e le fasi del ciclo di vita dei singoli individui che la compongono.

Oggi, invece, assume maggiore importanza e rilevanza l'individuo rispetto al sistema famiglia. Le relazioni familiari ne escono pertanto notevolmente modificate e trasformate rispetto al passato²⁴.

Le famiglie contemporanee sono costituite da relazioni che si basano su un'unità di affetti e che nascono per scelta individuale; in quanto tale, possono facilmente trovar fine, per scelta discrezionale di una delle parti.

²⁴ Paola Di Nicola, "Famiglia e famiglie" in AA.VV., *Separazioni difficili. Professionalità a confronto nel lavoro con genitori e figli*, Atti Convegno Nazionale, Verona 5 e 6 novembre 2004, pg. 5-6.

La società odierna, caratterizzata da relazioni sociali e familiari deboli, con legami percepiti come allentati, fa sì che oggi gli individui faticino ad investire in legami impegnativi, come il matrimonio o la filiazione.

L'attivare impegni affettivi e familiari stabili richiede all'individuo un elevato investimento poiché, persa quella caratteristica della famiglia tradizionale di essere una base sicura e rassicurante per le persone, oggi "diventare" famiglia significa muoversi in un contesto franabile, poiché caratterizzato da incertezza e vulnerabilità²⁵.

A tal proposito il sociologo polacco Zygmunt Bauman²⁶ ha affermato che la cultura consumistica tipica dell'odierno mondo occidentale ha contagiato anche i legami affettivi e sentimentali. La contraddizione dei nostri giorni, legata al desiderio di vivere un amore unico ed autentico, e la paura di un legame esclusivo e stabile, viene da lui definita "amore liquido".

La liquidità²⁷, che secondo Bauman impregna tutto il nostro mondo, investe oggi anche il campo degli affetti, con legami che si consumano come fossero merci, con caratteristiche pertanto di fragilità e incertezza.

La logica del consumismo, infatti, fa sì che l'uomo senta l'impulso di possedere l'oggetto del suo desiderio per sostituirlo con altrettanta velocità, attivando e chiudendo le relazioni sentimentali in base ad una convenienza personale.

Oggi pertanto le relazioni affettive, anche quando consolidate dal vincolo coniugale, sono una scelta da confermare e riconfermare ogni giorno, in quanto le coppie sono legate dal desiderio e dalla volontà di stare assieme, e l'individuo può spezzare un legame affettivo quando questo si fa invischiante o sente che i costi superano i benefici.

Si può osservare infine che la precarietà, che caratterizza i rapporti tra adulti, si estende anche al rapporto tra genitori e figli.

Anche la genitorialità oggi è diventata una scelta individuale.

Se un tempo i figli erano un valore aggiunto e un investimento cui sacrificare ogni cosa, oggi le coppie sono più orientate verso se stesse e la propria realizzazione.

La scelta di fare figli e il numero degli stessi viene calcolato e controllato, poiché il figlio è visto anche come fattore di rischio; il fatto inoltre che "fare figli" sia una

²⁵ A dimostrazione di quanto detto, si può osservare che le analisi statistiche del numero delle separazioni, sia tra i coniugi che tra i conviventi, sono aumentate in modo continuativo nel corso degli ultimi decenni, anche se il *trend* è recentemente rallentato.

²⁶ Il testo qui preso in esame è *Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi*, Laterza Editore, Bari 2006

²⁷ Per "liquidità" l'Autore intende l'assenza di certezze, di sicurezze e di punti riferimento stabili come caratteristica della nostra società moderna.

scelta, crea nei genitori inevitabili investimenti affettivi su di loro ed aspettative e attese talvolta opprimenti per i minori.

Lo stile relazionale genitoriale inoltre, oggi assume frequentemente caratteristiche di compiacenza e di complicità dei genitori nei confronti dei figli, con una pattuizione delle regole che si discosta enormemente dal modello genitoriale delle precedenti generazioni.

Tale modello, poco assertivo e quasi amichevole, sommato alle attuali dinamiche sociali e culturali, ha comportato una crescente incapacità e senso di inadeguatezza che i genitori sentono verso i figli, che si esplicita in difficoltà relazionali intergenerazionali.

LA ROTTURA DEL LEGAME

Come abbiamo visto, nonostante sia presente nella nostra società una percezione condivisa e sempre più diffusa di fragilità dei legami affettivi, le persone scelgono ancora di "fare famiglia".

Tale progetto, che si attiva a seguito di un innamoramento reciproco, rappresenta un investimento che coinvolge tutte le sfere di vita di una persona, da quelle economiche a quelle abitative e lavorative, passando ovviamente attraverso le sfere affettive e familiari.

Nel percorso che una coppia ha deciso di fare assieme, può capitare che arrivi un momento in cui, uno od entrambi i membri di quella coppia, decidano di spezzare il legame che finora l'aveva tenuta unita.

I motivi che conducono ad una separazione possono essere molti, in quanto essi sono necessariamente complessi ed intimi. Assumono particolare rilevanza, però, le aspettative che ognuno dei due aveva riposto sia nella relazione affettiva che nell'altro.

Infatti, a portare alla frattura del legame c'è spesso la sensazione da parte di uno dei partner che tali aspettative siano state disattese.

Tramite la separazione e il divorzio quello che ogni coppia vuole raggiungere in maniera definitiva è proprio lo scioglimento degli accordi che aveva messo in atto come coppia, quando il legame si era saldato.

Va rilevato che le separazioni, anche se esplodono in seguito ad episodi di infedeltà o di agiti violenti e inattesi di uno dei due, si inseriscono sempre su difficoltà di tipo relazionale e comunicativo tra i membri della coppia.

La separazione dal compagno si avvia tramite un processo mentale lento, che inizia mettendo in discussione la propria relazione di coppia, sentita non più rispondente alle proprie esigenze e non più soddisfacente. Nel frattempo, le opinioni e le posizioni tra i membri di quella coppia divergono e si distanziano sempre di più, arrivando a fagocitare tutte le aree della vita, dalle questioni economiche a quelle domestiche, fino ai comportamenti e all'educazione dei figli.

Molto significativo per il proseguo della separazione, è il momento in cui una coppia decide di lasciarsi. A volte infatti i figli sono già cresciuti, in altre la rottura del legame avviene anche durante la gravidanza o nell'immediato post parto, facendo trapelare difficoltà personali non elaborate.

Ha poca rilevanza chi dei due membri della coppia ha provocato la rottura del legame di coppia: per entrambi, infatti, crolla miseramente il proprio progetto di vita e, nel precipitare, trascina con sé l'individuo e le sue condizioni materiali ed economiche, oltre che affettive e relazionali.

Non ci si separa infatti, solo da una persona un tempo amata, ma anche da tutto quello che essa rappresenta, e dalla stessa storia di vita che con lei si era creato.

La rottura di un legame di coppia può provocare nell'individuo ferite profonde, sia nell'organizzazione della sua vita che nella sua rete relazionale.

Ecco perché diciamo che la separazione e la rottura di un legame di coppia rappresentano un'esperienza sicuramente carica di sofferenze e di dolore per tutti gli adulti coinvolti.

La separazione infatti, è un momento di grande difficoltà, segnato da sofferenza, perdita, disorganizzazione. Essa è un processo che una coppia compie e che segna l'avvio di un percorso di cambiamento, sia all'interno delle relazioni che nell'organizzazione della vita e della quotidianità.

Tutte le aree della vita di un individuo sono travolte e devono essere riorganizzate: gli aspetti materiali, le condizioni economiche, la collocazione abitativa, l'organizzazione del tempo di vita, l'immagine sociale, la rete relazionale, i rapporti con le famiglie di origine.

Tale percorso non è breve, né facile; serve molto tempo e sforzo per trasformare la nostra organizzazione e per abbandonare un progetto e iniziarne a pianificare un altro. Inoltre, spesso in tale percorso l'individuo è solo con se stesso.

È necessario sostare nel dolore e nella nostalgia, come in una convalescenza. Bisogna dedicare e dedicarsi tempo, poiché solo così si può iniziare a pianificare il cambiamento. Bisogna fermarsi ad ascoltare i propri sentimenti, perché se non vengono adeguatamente affrontati e superati, possono innescare una crisi nella quale si può rimanere bloccati anche tutta la vita.

Nel momento in cui la coppia si scioglie e si spezza il legame, entrambi gli ex coniugi sentono un attacco alla propria integrità psicologica.

In questo sistema il conflitto è necessario quanto potenzialmente positivo, fintanto che aiuta ognuno dei due ad esprimere le proprie esigenze e le proprie necessità, attivando un confronto che può portare ad un punto di incontro.

Ma, se ognuno dei due resta fermo sul proprio punto di vista e la propria posizione, il conflitto può anche trasformarsi in una spirale che porta verso il basso.

In questo caso il conflitto viene sentito come minaccia alla quale si reagisce allontanandosi, mentre l'altro si sente spinto a radicalizzare ancora di più la propria posizione.

Per uscire da questo *impasse* la coppia deve riuscire ad immaginare altri mondi e altre soluzioni al problema.

Per le caratteristiche sopra descritte della separazione dalla persona amata, si è osservato che tale evento può condurre a disturbi dell'adattamento e posttraumatici e a reazioni depressive, del tutto simili a ciò che avviene ad un individuo quando subisce un lutto.

Il processo emotivo che si mette in atto con una rottura del legame di coppia sul quale si era investito, infatti, ripercorre le fasi e le tappe del percorso del lutto, sia per l'adulto sia per il bambino che vive in quella famiglia.

Per lutto si intende, in senso generale, quel processo di adattamento che ogni individuo mette in atto per affrontare una perdita.

Le fasi del lutto nella separazione sono le stesse fasi che si devono attraversare per il decesso di una persona amata.

Infatti, lo shock iniziale per l'evento separazione è seguito dalla fase di negazione, a sua volta seguita dalla rabbia. Durante la fase della rabbia la persona percepisce fortemente il senso di ingiustizia per il danno subito, e sviluppa desideri di vendetta.

Se si riesce a superare tale fase, che è la più critica, si passa alla fase del dolore, segnata da sconforto, disperazione e solitudine. In questo momento, l'individuo sente una forte angoscia per il proprio futuro, che lo spaventa, si sente impotente e non degno d'amore.

Con tempo e fatica, ogni persona può, però, mettere in atto un lavoro di elaborazione finalizzato a ripensare la propria vita e il proprio futuro con speranza, e separarsi definitivamente da ciò che si è lasciato indietro.

Per superare il dolore della perdita e progettare nuovamente la propria vita, tutte queste fasi devono essere elaborate e superate.

Il pericolo però di rimanere bloccati in una di esse è sempre presente.

Particolarmente pericoloso per la sua integrità psichica, è quando l'individuo rimane fermo allo shock iniziale o nella fase della rabbia. È qui infatti che le persone rimangono prigioniere dai sentimenti di non accettazione e di incapacità nel vedere se stesso in un'altra dimensione, che non sia quella conflittuale con colui che è considerato la fonte di tutti i mali.

È nel congelamento a tale livello dell'elaborazione del lutto che si attiva quel legame disperante, che non lascia tregua agli adulti tanto quanto ai loro figli.

Il lutto per la separazione dalla persona amata è un lutto definito «inapparente» poiché non esiste un oggetto visibile, e il fatto che non ci sia un vero e proprio rituale di sepoltura fa sì che esso sia particolarmente difficile da superare. Esso viene definito inoltre «intersoggettivo», in quanto coinvolge due persone e ciascuna di esse condiziona l'elaborazione del lutto dell'altra.

Per quanto carica di sofferenza, di dolore e di rabbia possa essere la rottura del legame di coppia, due adulti, soprattutto se la separazione coinvolge anche dei minori, dovrebbero essere in grado di trovare la forza di digerire ed elaborare il lutto, al fine di evitare per sé e per i propri figli di rimanere invischiati in una spirale negativa di rabbia, aggressività e vendetta.

Per permettere al processo della separazione di concludersi positivamente per tutte le parti in causa, le persone coinvolte devono attuare quello che viene definito «divorzio psichico». Il divorzio psichico rappresenta un lavoro difficile e lungo che deve fare la coppia per distaccarsi dagli investimenti fatti a livello sia emotivo che affettivo, oltre che dal proprio progetto di vita²⁸.

In pratica, tramite il divorzio psichico la coppia deve de-costruire la propria unione, attuare cioè un percorso al contrario rispetto a quello che ha fatto per dar vita alla propria famiglia.

Non tutte le coppie però riescono, a seguito della rottura del legame, a giungere ad un divorzio psichico.

Molte di loro rimangono immerse nella sofferenza e nella rabbia per ciò che si è perso e per il torto che si sente di aver subito.

²⁸ Cigoli V., Galimberti C., Mombelli M., *Op. cit.*, pag. 138.

NÉ CON TE NÉ SENZA DI TE

Alcune separazioni diventano, di fatto, impossibili.

Solitamente, alla base di tale fenomeno, c'è una coppia che si era formata tramite l'unione di una o due personalità caratterizzate da immaturità evolutiva. Esse hanno pertanto costruito un legame dove i vari membri non hanno tra di loro confini netti, e senza essere riusciti al contempo a creare una sfera mentale di coppia e un nucleo familiare a se stante.

Questi individui sono spesso persone portate a confondere i ruoli, non riconoscono i sentimenti dell'altro e costruiscono relazioni disfunzionali e perverse, caratterizzate dall'indifferenziazione tra sé e l'altro.

Gli individui che non riescono a distinguere l'altro da sé, percepiscono il fallimento della coppia come un fallimento personale e, in quanto tale, la persona è portata a rifiutare la fine del legame, gestendo così la separazione con sentimenti di rabbia e rancore.

Di fronte alla rottura del legame, questi individui, estremamente narcisisti ed immaturi non riescono a mettere se stessi in discussione, perché ciò sarebbe per loro troppo doloroso; essi negano il loro ruolo e la loro funzione nel fallimento della coppia, che pertanto devono attribuire all'altro.

Queste persone non riescono a cogliere la separazione come opportunità di crescita, con elementi anche positivi, ma ne rimangono invischiati e succubi, senza riuscire mai a spezzare ciò che li lega al passato.

Si attiva pertanto una condizione che non ha, di fatto, una via d'uscita, poiché viene messa in campo una lotta che continua eternamente, senza possibilità di svincolo ed evoluzione. La ferita che l'individuo sente per ciò che si era pattuito ed è stato distrutto, fa sì che il tempo si blocchi in questo stadio, portando alla cronicità e ad atteggiamenti di rivalsa.

Queste coppie non riescono a giungere ad una reale ed effettiva separazione relazionale perché sentono che essa rappresenta per loro una esperienza distruttiva, e hanno bisogno di mettere in atto una guerra dalla quale vogliono uscirne vincitori, sconfiggendo e punendo l'altro.

In questo sistema la coppia si avvia verso un legame di tipo disperante.

Il legame disperante è caratterizzato dal fatto che, da una parte non può più essere mantenuto in vita perché gli individui sentono che esso è distruttivo, dall'altra non può essere spezzato perché questo è sentito come angosciante. Il legame disperante è ciò che non permette alla coppia di raggiungere il divorzio psichico.

Queste coppie pertanto mettono in atto un movimento contraddittorio, che si muove dal desiderio di recuperare in qualche modo un legame e la consapevolezza che la frattura ormai non è più sanabile.

«Si continua a sperare e questo è disperante»²⁹.

Infatti, nonostante non si abiti più assieme e si siano avviate nuove relazioni sentimentali, per queste persone sarà sempre il rapporto disperante che continuerà a dominare su tutta la loro esistenza; l'individuo non riesce a concentrarsi sul presente perché è bloccato nel passato, da ciò che è successo e per il quale non riesce a darsi pace.

L'unica modalità che l'individuo sente di poter mettere in atto per ristabilire l'ordine e portare serenità nella propria vita, è liberarsi dell'altro. Liberandosi infatti, dell'altro si ha l'illusione di liberarsi da ciò che è sbagliato nella propria vita, poiché l'altro viene considerato «il male», unico colpevole del nostro malessere.

Questo ragionamento è funzionale al non assumersi alcuna colpa.

In questo sistema è sempre l'altro che viene visto come irrazionale, matto o comunque da curare³⁰. Questo succede perché, nel processo di separazione, l'altro ci appare improvvisamente diverso, e pertanto va cambiato e, se non ci si riesce, va distrutto.

Si rifiuta infatti quello che non si conosce più.

Il desiderio di distruggere l'altro investe tutti i piani della vita, da quello economico a quello giuridico, fino al piano psicologico, con l'obiettivo di venire risarciti e di farla pagare in qualche modo al partner colpevole.

In questo sistema disfunzionale, l'iter processuale amplifica il proprio dolore e gli elementi costitutivi il legame, qui definito disperante. Esso inasprisce il conflitto proprio perché si basa su delle scissioni, come è quella di decretare chi è colpevole e chi è innocente, che rispecchiano il funzionamento scisso della coppia.

Per tali persone il giudice assume la funzione di dimostrare che «l'altro ha torto e io ho ragione».

La guerra, che si sposta nella aule giudiziarie, risponde alle esigenze disturbate degli ex-partner di quella coppia, che hanno come obiettivo unico e ultimo quello di raggiungere una soddisfazione personale tramite la distruzione dell'altro, mentre interventi di tipo clinico e terapeutico o in ambito di mediazione familiare, che sarebbero auspicabili, vengono rifiutati.

²⁹ *Ibidem*, pag. 149.

³⁰ Francini Giancarlo, *Il dolore del divorzio. Terapia, mediazione e cura della famiglia separata*, Franco Angeli, Milano 2014, pag. 108

Va riconosciuto, però, che ci sono alcuni elementi oggettivi che alimentano la conflittualità, che vanno oltre la questione puramente psicologica qui delineata.

Il maggiore è senza ombra di dubbio rappresentato dalle problematiche di tipo economico: separazioni e divorzi tendono, infatti, ad impoverire anche economicamente gli ex coniugi. Ecco allora che iniziano richieste e denunce per il mancato versamento dei contributi, con la sensazione di essere incompresi nelle proprie esigenze e di essere sfruttati solo da un punto di vista materiale.

Anche il rientro nella propria famiglia d'origine, dovuto all'impossibilità di rendersi autonomo, più che ad una scelta di comodo, rischia di provocare risentimenti e disturbare ancora di più il funzionamento relazionale della coppia.

I nuovi compagni inoltre, e conseguenti figli, spesso non vengono accettati dall'altro genitore e, nelle separazioni maggiormente conflittuali, rappresentano motivo di ulteriori lotte e diatribe tra gli ex coniugi.

In conclusione, ciò che non pone fine alla rottura del legame e alla conflittualità in una coppia, trattenendola in questo legame disperante, è la mancata elaborazione dell'evento separativo e il rifiuto ad assumersi un ruolo e una funzione in ciò che è avvenuto, mettendo invece la responsabilità in capo solo all'altro.

La conflittualità, che è una risposta relazionale adeguata quando serve ad uscire da una crisi, nel momento in cui si protrae per troppo tempo diventa distruttiva.

Quando essa si esplica in violenza, manipolazione dell'altro e attacco, la dimensione relazionale non esiste più se non in forma disfunzionale³¹; questo sistema perverso arriva a fagocitare tutto ciò che sta attorno alla coppia, e i figli sono le loro prime vittime.

LA COPPIA GENITORIALE DISFUNZIONALE E I BAMBINI CONTESI

Come abbiamo visto, quando un membro della coppia, il cui legame si è spezzato, cova dentro di sé sentimenti di delusione, rabbia e risentimento verso l'altro, egli non riesce a vedere oltre a se stesso e alla fine della relazione con quella persona, che viene considerata l'unica responsabile della propria sofferenza.

³¹ *Ibidem*, pg. 109-10.

In questa situazione di congelamento dell'esistenza, non vi è spazio per l'ascolto dell'altro, con il quale non si riesce di fatto a comunicare; il sentimento prevalente che guida l'azione è il desiderio di rivalsa e di vendetta.

Il conflitto di coppia focalizza tutta l'attenzione su di sé, e i figli rimangono sullo sfondo della scena, non visti.

La separazione coniugale si trasforma così in una separazione genitoriale, in quanto viene meno un adeguato e condiviso esercizio delle funzioni genitoriali. Spesso infatti, il genitore perde la consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e, in mezzo al caos provocato dalla rottura del suo legame di coppia, non riesce a mettere in salvo il legame del figlio con le sue figure genitoriali.

«In questi casi il disordine relazionale pervade l'area della genitorialità, chiamando un figlio, attraverso i suoi sintomi, a giocare la sua parte nel sistema»³².

Non solo i figli di queste coppie non vengono visti nelle loro esigenze di crescita, ma spesso devono anche svolgere il ruolo di ostaggi e di strumenti nelle mani genitoriali, con l'implicito compito di protrarre e perpetuare il conflitto.

Nella separazione, i figli sono inoltre spesso utilizzati come arma di ricatto e di scambio, come per esempio quando si vuole che l'ex-partner effettui il versamento dell'assegno mensile.

L'essere strumentalizzati in questo modo rappresenta per il minore un importante rischio evolutivo. Il clima conflittuale e soffocante che i genitori hanno creato, e nel quale il bambino si sente prigioniero, non permette al minore di esprimere liberamente le proprie emozioni e il proprio affetto, ora all'uno e ora all'altro genitore.

Spesso ogni genitore descrive l'altro come cattivo e pericoloso alla presenza dello stesso figlio, mettendo in atto al contempo atteggiamenti e condotte denigranti e lesive nei confronti dell'altro genitore, alla ricerca di un possesso esclusivo dei figli. Questi ultimi, posti al centro della lotta degli adulti di riferimento, si sentono in obbligo di scegliere un genitore a discapito dell'altro, con conseguenti sensi di colpa e sentimenti di perdita e abbandono.

Va a tal proposito ricordato che, l'opera di denigrazione del genitore non avviene solo rispetto alla persona concreta, ma anche, e soprattutto, nella corrispondente immagine interna di quel genitore, che il bambino ha dentro di sé.

L'interruzione dei rapporti di un bambino con un genitore è purtroppo una realtà molto diffusa. Spesso essa nasce da una genitorialità ostacolata dall'ex partner, ma

³² Bogliolo Corrado, Bacherini Anna Maria, *Bambini divorziati. Separazione, figli, controversie tra genitori. Elementi di mediazione familiare*, Edizioni Del Cerro, Tirrenia (Pisa) 2005, pag. 124.

altre volte rappresenta una scelta volontaria ed immatura di «farsi da parte», e lasciare che il figlio cresca con l'altra figura genitoriale, e la famiglia che questo genitore si è ricostruito.

Tra i genitori altamente conflittuali le difficoltà a scambiarsi qualsiasi informazione relativamente ai figli si radicalizzano fino a trasformarsi in vera e propria incomunicabilità. I pochi scambi informativi, quando sono presenti, vengono mediati con strumenti e mezzi che evitano il contatto diretto e vanno dalla breve telefonata, ai messaggi tramite segreterie telefoniche ed SMS, alla email, ai fax inviati tramite legali di parte.

Il mezzo più doloroso per trasmettere informazioni è rappresentato dai figli, che devono portare con sé, quando si spostano dalla casa della mamma a quella del papà e viceversa, anche il fardello dell'assenza di comunicazione genitoriale.

Nella battaglia per ottenere l'affidamento dei figli spesso si assiste anche ad accuse di inadeguatezza nello svolgere il proprio compito, mosse da un genitore verso l'altro; vengono criticati e messi in luce, per esempio, stili di vita non idonei per un minore, presenza di più partner occasionali, scarsi mezzi economici, disinteresse verso i figli.

Ciascuno dei due infatti, ritiene di essere il genitore più idoneo e adeguato, e pretende che tale funzione e ruolo gli venga riconosciuta anche dal sistema giudiziario e da quello istituzionale. In questo campo si può assistere al drammatico fenomeno di false denunce, così come, per esempio, a certificazioni mediche che attestano che il bambino si è ammalato dopo essersi recato a casa dell'altro genitore.

Spesso, nel passaggio dalla casa di un genitore a quella dell'altro, il bambino manifesta dispiacere o sintomi più gravi. Difficilmente però, questo viene letto positivamente, come per esempio il desiderio del bambino di protrarre il tempo con quel genitore. Invece, in maniera distorta, il disagio del bambino viene considerato un elemento a dimostrazione dell'inadeguatezza dell'altro.

Infatti, frequentemente i sintomi del figlio, che sono imputabili alla sola conflittualità genitoriale, vengono utilizzati per dimostrare quanto sia dannoso per il bambino mantenere il rapporto con l'altro genitore, con la richiesta pertanto che il tempo a sua disposizione venga ridotto.

Con la separazione genitoriale, invece, è necessario che i due genitori ridefiniscano i ruoli e rivedano completamente la loro organizzazione nella gestione dei figli e nell'esercizio del loro ruolo genitoriale.

La presenza, infatti, dei due genitori, per ovvie ragioni, non può più essere complementare e, di conseguenza, non si potrà essere quotidianamente e

costantemente presenti nella vita dei figli. Il tempo pertanto di presenza di ogni genitore vicino al figlio, si riduce drasticamente.

La comprensione di questo assunto, quasi banale, è forse uno degli aspetti più difficili da far accettare ad alcuni genitori, che vorrebbero essere costantemente al fianco del figlio e averlo tutto per sé, senza cogliere che in tal modo si sottrae tempo alla relazione del bambino con l'altro genitore.

La gestione del tempo è un elemento molto sentito dai genitori e, di conseguenza, un aspetto di forte ansia e angoscia per il figlio. Capita frequentemente infatti che bambini anche piccoli si facciano carico di gestire il tempo a disposizione di ogni genitore, ben consapevole delle reazioni di rabbia e fastidio dell'altro, in caso di ritardo. Egli pertanto non fa richiesta di ritornare a casa della mamma o del papà in base ai suoi desideri, ma solo a seguito di un mandato che egli sente arrivare dall'adulto di riferimento.

Un altro aspetto critico relativo ai genitori altamente conflittuali, è l'incapacità degli stessi di far sentire al figlio che, anche quando egli non c'è, la mamma e il papà possono vivere con serenità la loro vita, sapendo che presto si rivedrebbero comunque. Questo atteggiamento, che sottolinea la gioia della relazione ma anche lo spazio di libertà del singolo, crea le premesse per uno stile relazionale adeguato, nel quale il figlio si sente libero di muoversi da un'abitazione all'altra, senza dover essere responsabile della felicità del genitore, con il conseguente senso di colpa quando non può essere con lui.

Nel lavoro con la famiglia separata, questi elementi sono spesso evidenti agli operatori dei servizi. La distruttività reciproca che gli adulti mettono in atto si riverbera sui figli e, nonostante ciò venga loro comunicato, i genitori sono spesso incapaci di attivarsi per modificare i propri comportamenti.

In situazioni così compromesse l'operatore del servizio socio sanitario deve concentrare l'attenzione sugli elementi di cooperazione e di apertura verso l'altro che, seppur flebili e minimi, la coppia ha saputo mettere in atto.

LA SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE

La Sindrome di Alienazione Genitoriale o PAS (*Parental Alienation Syndrome*)³³ rappresenta una condizione clinica sulla quale non c'è ancora un accordo condiviso dagli specialisti del settore, sia a livello scientifico che giuridico.

Tale sindrome, infatti, non è stata ancora inclusa nelle DSM; non è stata cioè inserita nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, utilizzato a livello internazionale da medici, psichiatri e psicologi.

In questa sede, il mio obiettivo non è trattare il tema del riconoscimento o meno dell'alienazione genitoriale come patologia, ma solamente di porre l'attenzione alla presenza, all'interno di alcune coppie altamente conflittuali, di forti condizionamenti, spesso inconsapevoli, attuati da un genitore nei confronti del figlio, il quale diventa parte attiva nel processo di alienazione.

L'alienazione genitoriale viene attuata da un genitore (alienante) quando esso denigra e scredita la figura dell'altro (alienato), fino a distruggerla nella mente del bambino. Questo atteggiamento genitoriale è finalizzato all'esclusione dell'altro genitore dalla propria vita e da quella del figlio, senza che per questo vi sia una motivazione giustificata.

Attraverso questa azione il figlio, facile alla manipolazione e all'influenzamento, si convince della cattiveria e della colpevolezza del genitore denigrato, arrivando ad avere paura di lui. Il minore inoltre, può decidere di rifiutarsi di incontrare il genitore alienato; questo rifiuto va, però, interpretato come il desiderio di evitare incontri che gli provocano notevole stress emotivo e stati d'ansia.

In tale situazione, il figlio può arrivare a dare un suo contributo a quanto suggerito dal genitore alienante, portando elementi a sostegno della sua tesi ed assumendo comportamenti estremamente ostili e rifiutanti nei confronti dell'altro genitore. Spesso quest'ultimo, messo di fronte a tale opposizione, rinuncia egli stesso alla relazione con il figlio.

Quel che va detto rispetto all'alienazione genitoriale, è che essa è un disturbo non tanto della persona quanto delle dinamiche di una famiglia, a cui tutti i membri partecipano attivamente.

L'intensa conflittualità genitoriale infatti, provoca nel bambino ansie abbandoniche e angosce depressive, a cui egli risponde in modo difensivo tramite vari meccanismi, tra cui anche la proiezione e la scissione. Il genitore interno pertanto, viene scisso in totalmente buono e in totalmente cattivo, e il bambino considera uno dei due in

³³ La Sindrome di Alienazione Genitoriale è una teoria, ancora ipotetica e controversa, proposta nel 1985 dallo psichiatra statunitense Richard Gardner.

termini esclusivamente positivi, mentre l'altro viene visto in termini solamente negativi.

Con la separazione dei genitori, che provoca nel minore il timore di perdere l'amore e il sostegno delle figure adulte di riferimento, il bambino ricerca istintivamente la certezza della presenza stabile e garantita di almeno un genitore, rifiutando al contempo l'altro. Tale rifiuto è giustificato dal bisogno di non scontentare, e quindi perdere, quel genitore con cui ha creato un rapporto esclusivo ed idealizzato.

La perdita del genitore alienato viene comunque letta dal minore come un abbandono, con l'aggravante della consapevolezza di essere stato anche lui a creare tale situazione.

Il timore di abbandono si sviluppa parallelamente anche verso l'altro genitore, e tale sentimento pervaderà le sue relazioni affettive future.

Si è ampiamente dimostrato infatti, quanto l'esclusione di un genitore e la sua svalutazione conducano a disturbi a livello emotivo, comportamentale e relazionale del bambino.

Al di là dei comportamenti che possono rientrare in tentativi deliberati di manipolazione del figlio e di alienazione genitoriale, ciò che ho potuto osservare nel lavoro con le coppie altamente conflittuali è la predisposizione del genitore, che vive difficoltà nel rapporto e nella relazione con i figli, ad accusare l'altro di aver messo in atto una PAS.

Bisogna a mio avviso fare molta attenzione che tale accusa non rientri nelle dinamiche già descritte, relative alla necessità, all'interno di legami disperanti, di dipingere l'altro come cattivo e manipolatore e, al contempo, di non assumere su di sé alcuna responsabilità nello sviluppo di tali disfunzioni relazionali, che appartengono invece all'intero sistema familiare.

Capitolo III

I FIGLI. SOFFERENZA DEL MINORE E AZIONI DI TUTELA

FIGLI NELLA TEMPESTA³⁴

Quando serve a interrompere tensioni che si sono andate accumulando in un ambiente familiare ormai compromesso, la separazione rappresenta una necessità per gli adulti e un evento auspicabile per tutti i membri di una famiglia. In questo caso infatti la rottura del legame di coppia è un evento sano e coerente, in quanto si basa sulla consapevolezza che la relazione tra i due adulti non poteva più proseguire, e il rapporto non poteva essere forzato oltre.

Nonostante ciò, essa comporta sempre e comunque un inevitabile carico di dolore per tutti i membri di quella famiglia. Gli adulti stessi, come abbiamo visto, devono affrontare la loro sofferenza, per la quale necessitano di un congruo tempo di rielaborazione.

In questo sistema spezzato si muovono i loro figli, i quali portano con sé un dolore e una sofferenza differente dall'adulto.

I bambini di fatto subiscono come spettatori spesso silenziosi la separazione dei genitori, evento sul quale loro non hanno alcuna possibilità di scelta, né voce in capitolo.

Per il bambino la famiglia in cui fino a quel momento è cresciuto è l'unico mondo a lui conosciuto, perché l'unico che abbia finora sperimentato; ecco perché la separazione tra i genitori si inserisce come un evento di portata sicuramente traumatica, che lo lascia confuso, disorientato e spaventato.

Il figlio, messo di fronte alla separazione e alle sue conseguenze, non vede una continuità tra il prima e il dopo, e sente di aver perso la sua famiglia e la relazione con i genitori.

³⁴ Il paragrafo riprende parte del titolo di un testo preso in esame per il presente lavoro: Vanni Antonello, *Figli nella tempesta. La loro sofferenza nella separazione e nel divorzio*, Edizioni San Paolo, Milano 2015.

I cambiamenti messi in atto, infatti, comportano per lui una perdita dei riferimenti di sicurezza, stabilità e continuità, che aveva fino a quel momento, e non è chiaro per lui se nel futuro potrà ancora contare sul sostegno e l'amore dei propri genitori per continuare a crescere.

Per il bambino la coppia genitoriale è garanzia di stabilità e di rassicurazione, e la sua rottura viene sentita come una minaccia e un pericolo alla sua stessa esistenza. Le perdite che deve affrontare un figlio nella separazione dei genitori sono molteplici, e tutte estremamente dolorose per lui. Egli perde infatti le figure genitoriali, la stessa immagine di famiglia, la quotidianità e le sicurezze che avevano costituito fino a quel momento il suo mondo.

Le relazioni familiari ora sono alterate, e cambia improvvisamente il suo stile di vita, le abitudini e le modalità dei rapporti familiari.

Spesso la frattura che egli sente essere avvenuta nella sua famiglia gli impedisce di vedere che in realtà il genitore che non vive più con lui è sempre presente e disponibile. Egli invece sente, se non correttamente rassicurato del contrario, di aver perso un genitore e di non potervi più accedere.

Quello che c'è dopo la separazione, per il bambino è spesso una non-famiglia.

Per il minore pertanto, che nasce con la predisposizione a stare all'interno di relazioni triadiche, diventa vitale il mantenimento dei legami e delle relazioni con le figure di attaccamento, che lo hanno accompagnato nella sua crescita fino a quel momento.

Così come l'adulto, anche il bambino necessita di un tempo per superare l'evento traumatico. Il tempo, infatti, è un elemento necessario perché si possano modificare le relazioni familiari e perché lui possa sperimentarsi nel nuovo contesto che si è venuto a creare.

La necessità più forte che sentono i bambini in mezzo a tutto questo dolore, è il poter continuare a sentirsi rassicurato, protetto e amato da entrambe le figure genitoriali.

È la continuità delle relazioni, la risposta alla loro sofferenza.

Pertanto, anche di fronte alla separazione, i bambini necessitano prima di tutto di non essere sradicati completamente dal loro mondo; non devono sentire il pericolo di perdere la loro storia e la loro stessa identità personale.

Per il bene dei figli, i genitori che si separano devono riuscire a rassicurare i bambini rispetto alla continuità della loro presenza e del loro affetto, rassicurandoli rispetto ad una riorganizzazione positiva della loro vita.

I genitori devono riuscire a recuperare presto la loro funzione genitoriale e ad allearsi l'un l'altro come genitore, collaborando affinché il figlio si senta protetto e

contenuto. Quello che il bambino deve sentire è che il sostegno e l'affetto di entrambi i genitori rimane invariato, che può contare su di loro e che può amarli ed esprimere affetto sia all'uno che all'altro, qualsiasi siano le responsabilità individuali nella rottura del legame.

Il modo in cui i genitori gestiscono la loro separazione e i rapporti che ne conseguono tra di loro, determinano il modo in cui il figlio stesso vivrà la separazione e se, e quali strascichi lascerà nel suo mondo interiore.

Se la coppia che si è separata recupera velocemente la funzione genitoriale, accetta e fa accettare ai figli la separazione, allora la riorganizzazione di quella famiglia può avvenire in tempi brevi e ai figli sono garantite le condizioni per superare tale evento senza alcun danno per il loro sviluppo psicologico e relazionale.

Come abbiamo visto, però, spesso la sofferenza che accompagna la rottura del legame di coppia impedisce al genitore di vedere i figli e il loro dolore e, di conseguenza, di saperli dare un contenimento.

I bambini allora manifestano la loro angoscia e il loro disagio a livello comportamentale o tramite somatizzazioni, ma spesso i genitori non sono in grado di ricondurre questi disturbi al proprio comportamento e all'incapacità di mediare con l'ex-convivente.

L'angoscia che ogni bambino sente a seguito dell'evento separativo viene amplificata dalla conflittualità.

Per il bambino questa condizione è molto difficile da gestire, soprattutto perché spesso, dentro all'elevata conflittualità genitoriale, egli diventa un oggetto di contesa, uno strumento per ferire l'altro.

Sono queste le famiglie che nella maggior parte dei casi giungono ai servizi socio sanitari tramite invio istituzionale. Ed è qui che l'operatore entra in scena, richiamando di fatto l'adulto a svolgere il suo ruolo genitoriale.

DINAMICHE EMOTIVE DEI MINORI NELLE SEPARAZIONI GENITORIALI

Come abbiamo visto la separazione genitoriale comporta di fatto un dolore e una sofferenza per i figli, i quali vedono il mondo a loro conosciuto andare in pezzi e devono accettare velocemente cambiamenti drastici nel loro stile vita, nella quotidianità domestica e nelle loro relazioni.

La separazione è una frattura quasi sempre improvvisa e poco comprensibile per i bambini. Le reazioni alla comunicazione solitamente sono forti: aggressività, pianto,

chiusura in se stessi o suppliche di ripensarci. Quando poi comprendono che la decisione dei genitori è definitiva e va solo accettata, inizia anche per loro la fase dell'elaborazione del lutto.

Messi di fronte alla fine della relazione dei genitori, che loro vivono come fine della stessa famiglia e dei legami familiari, i bambini provano una serie di emozioni e stati d'animo.

Il principale è sicuramente la paura.

I bambini infatti, messi di fronte all'evento separazione, si trovano disorientati e spaventati perché perdono tutte le loro certezze, e non sanno cosa succederà l'indomani. Il fatto che l'adulto non chieda loro come si sentono, fa sì che nella mente dei bambini il sentimento della paura non venga elaborato e contenuto.

I bambini, inoltre, provano tristezza.

Per quanto piccoli, i bambini comprendono subito che quanto c'era prima non ci sarà più. Le abitudini, lo stare assieme, i viaggi, le risate a cena, tutto quello che faceva di loro una famiglia si è spezzato e non tornerà. La sensazione conseguente a questa consapevolezza è una profonda tristezza per ciò che sentono già come una mancanza.

I bambini sentono rabbia.

La rabbia è una reazione immediata e spontanea in risposta a sentimenti di impotenza e di frustrazione. La decisione genitoriale, sulla quale loro non hanno alcuna possibilità di aver voce in capitolo, li fa sentire prevaricati. Ecco che allora, in base all'età in cui si trovano, possono manifestare la loro rabbia con comportamenti quali capricci, gesti aggressivi e agiti violenti.

Un'altra emozione che i bambini sentono è la colpa.

Spesso i bambini sviluppano fantasie che li vedono responsabili della rottura della coppia genitoriale; la sensazione è che, se i genitori si sono arrabbiati tra di loro, è perché lui è stato cattivo o comunque non capace di farli rimanere uniti. Ecco che allora il bambino sperimenta un profondo senso di colpa.

Un altro sentimento è la vergogna.

Talvolta i bambini percepiscono la rottura dei genitori come qualcosa per cui essere imbarazzati di fronte agli amici e agli altri adulti; tendono così a tenere la separazione nascosta anche all'interno del loro mondo relazionale e sociale. Spesso il sentimento della vergogna viene indotto o amplificato dai discorsi fatti dai nonni o da altri parenti.

Infine il bambino sperimenta il senso di impotenza.

Le fantasie di onnipotenza che hanno i bambini più piccoli, spesso li illudono di poter riuscire a riunificare i genitori tramite delle strategie che essi mettono in atto.

Nel momento in cui si rendono conto che ciò non è avvenuto, sentono un forte sentimento di impotenza.

Per quanto riguarda invece le reazioni³⁵ dei figli alla separazione genitoriale, possiamo osservare che esse sono influenzate da molteplici aspetti, tra i quali il sesso, il livello di maturità, di preparazione emotiva e il ruolo occupato nella famiglia.

Una delle principali suddivisioni che possiamo fare nelle reazioni dei minori di fronte alla separazione genitoriale, è relativa alla fase d'età in cui si trovano quando avviene l'evento separativo.

Essi vengono comunemente suddivisi nell'età prescolare, l'età scolare e il periodo dell'adolescenza³⁶.

I bambini in età prescolare non sono in grado di comprendere esattamente cosa sta capitando nella loro casa e tra i loro genitori, ma percepiscono i cambiamenti, sia degli stati d'animo degli adulti che nelle consuetudini familiari.

Il fatto che non posseggano sufficienti capacità di rielaborazione del loro dolore, fa crescere in loro sentimenti soprattutto legati alla paura e all'ansia.

Altre espressioni comuni, dovute alla loro angoscia di venire lasciati soli, possono essere il timore e le fantasie magiche di ricomposizione della famiglia.

In questa fase d'età essi non sono in grado di riconoscere le proprie emozioni e di esprimerle all'adulto, e pertanto può accadere che manifestino comportamenti aggressivi o indisciplinati, o che abbiano comportamenti regressivi, che hanno la funzione di cercare rassicurazione e attenzioni.

Il bambino può mostrare preoccupazioni infondate di essere lasciato da solo, chiedere di dormire nel lettone o fare la pipì a letto. Altre volte questi bambini mettono in atto meccanismi difensivi di negazione e del pensiero magico

I bambini in età scolare, invece, hanno un maggior grado di consapevolezza e solitamente esprimono in modo chiaro ed esplicito le loro emozioni di rabbia e tristezza. Le reazioni più comuni nei bambini in questa fase d'età sono quelle di avere pianti inconsolabili o di fare domande molto concrete circa il futuro familiare.

³⁵ Per "reazioni" si intendono le manifestazioni dei bambini alle situazioni in cui si trovano coinvolti, sia come semplici uditori che come protagonisti.

³⁶ Si è seguita la suddivisione, oltre che alcuni contenuti, proposti nel testo di De Vanna Anna Coppola e di De Vanna Ilaria, *Ci separiamo. Come dirlo ai nostri figli*, Edizioni La Meridiana, Molfetta (Bari) 2005.

Tali forme di razionalizzazione servono a sedare l'ansia e mitigare le preoccupazioni.

In questa fascia d'età i bambini chiedono o riflettono su quali siano i motivi della separazione dei genitori. Se la spiegazione non arriva dagli adulti essi si costruiscono la loro idea ascoltando i dialoghi dei genitori e di altri familiari, e osservandone i comportamenti e gli stati d'animo.

Come per i bambini di età prescolare, possono comparire reazioni compensatrici quali l'enuresi notturna, oppure sintomi fisici quali cefalee e gastriti.

In questa fascia d'età, la disgregazione familiare risulta particolarmente ansiogena per i bambini, che spesso tendono a fare fantasie di riconciliazione genitoriale. Nel loro mondo infatti, non è concepibile l'idea che i genitori non siano più una coppia e, pertanto, essi cercheranno qualsiasi mezzo perché questa frattura si ricomponga. Verso i genitori hanno spesso sentimenti ambigui, in quanto possono essere ostili ad uno dei due oppure al contrario legarsi ad un genitore in modo intenso.

È questa inoltre l'età in cui i bambini possono trovarsi a vivere un conflitto di lealtà, in particolar modo se i genitori sono tra loro conflittuali. Questo avviene quando non si sente libero di rapportarsi con un genitore, poiché teme che questa sia una scelta che toglie affetto all'altro.

Per i bambini non esiste un genitore buono e uno cattivo; per lui sono nello stesso modo significativi ed importanti. Quando i genitori sono in lotta uno contro l'altro egli sente che può far soffrire o scontentare l'uno se dimostra amore e affetto verso l'altro. Essi cercano pertanto di essere leali e di non scontentare nessuno dei due.

Se i genitori sono in conflitto, tendono ad attivare alleanze emotive³⁷ con ciascuno dei due, anche contro l'altro, poiché sentono la responsabilità di confortare e rassicurare emotivamente il genitore. Spesso il bambino non riesce a uscire da questo meccanismo di forzose alleanze, che a lungo andare diventa dannoso e deleterio. Egli può sentirsi, infatti, responsabile di ciò che avviene tra i genitori e sviluppare sensi di colpa, sentimenti di paura, di rifiuto e di abbandono.

Se tali sentimenti si strutturano producono un calo dell'autostima, che si manifesterà in insicurezze con atteggiamenti di ritiro sociale o comportamenti iperattivi ed aggressivi.

Gli adolescenti si trovano a vivere stretti tra l'infanzia e la maturità, mentre stanno strutturando la propria personalità. I processi di rielaborazione cognitiva ed emotiva

³⁷ Che sono ovviamente forzate ed innaturali, poiché i figli si sentono naturalmente vicini ad entrambi i genitori e non possono, né vogliono, scegliere uno dei due.

necessari a far questo, diventano ancora più complessi di fronte alla separazione dei genitori, e pertanto diventa più difficile la ricerca della propria identità.

Gli adolescenti possono mettere in atto reazioni diametralmente opposte: possono avere violenti scoppi d'ira, così come essere del tutto indifferenti e glaciali alla notizia della separazione.

Possono reagire traendo ulteriore spinta verso l'esterno della famiglia, e quindi verso il gruppo dei pari. D'altro canto possono diventare piccoli adulti, estremamente maturi, in quanto tendono a sentirsi responsabili nei confronti dei genitori, in particolar modo verso colui o colei che sente debole e penalizzato.

Nel primo caso i genitori si troveranno ad avere a che fare con dei figli che presentano elementi di ribellione alla famiglia, aspetto difficilmente gestibile nel caso di genitori conflittuali, poiché manca l'alleanza genitoriale. Nel secondo caso gli adolescenti, improvvisamente caricati di responsabilità, potrebbero ritardare o vanificare il naturale processo che dovrebbe portarli a svincolarsi dal nucleo d'origine.

In età adolescenziale i figli hanno reazioni tra loro contrastanti. Alcuni infatti possono sentire un genitore maggiormente fragile e bisognoso di aiuto, e si sentiranno in dovere di consolarlo, accusando e rifiutando l'altro. Altri adolescenti possono invece sfruttare la conflittualità genitoriale per sfuggire alle regole, contribuendo a confermare il suo giudizio negativo nei riguardi dei genitori, visti come incompetenti.

Alcuni pertanto decidono precocemente di andarsene di casa mentre altri, meno autonomi, si possono rinchiudere in se stessi.

In entrambi i casi il figlio minore, che sta oscillando tra l'autonomia e il bisogno di contenimento, non avrà la necessaria guida delle figure di riferimento.

Quanto qui delineato rappresenta lo stato d'animo e le reazioni più comuni che provano i bambini e i ragazzi, messi di fronte alla decisione dei genitori di separarsi. Esse rappresentano un tentativo del minore di adattarsi alla situazione di crisi e di contenere l'angoscia che egli prova.

Bisogna precisare che, per quanto la separazione genitoriale sia un evento critico nella vita dei figli, se i genitori riescono a sintonizzarsi sui loro bisogni, ad affrontare e gestire adeguatamente la rottura del legame e ad allearsi e a collaborare tra di loro, i figli possono trovare presto un equilibrio e superare le eventuali problematiche avute in seguito alla separazione.

LE CONSEGUENZE DEL CONFLITTO GENITORIALE SUI FIGLI

Abbiamo visto che l'evento della separazione genitoriale rappresenta un rischio per la crescita e lo sviluppo di un figlio, ma che essa non sempre, e non necessariamente, comporta un danno. La maggior parte dei bambini, dopo circa un anno e mezzo dalla comunicazione della separazione, elaborano gli stati d'animo fin qui delineati e trovano un certo equilibrio.

Le ansie e i timori fanno parte dell'evoluzione normale di un bambino, ma se esse trovano un contenimento, possono essere trasformate e rielaborate in modo sano.

Non è tanto la separazione dei genitori, quindi, che produce un trauma nei figli, ma è la qualità delle relazioni che vengono messe in atto nel sistema familiare.

La presenza di elementi, quali il permanere di un'intensa conflittualità tra i genitori, la triangolazione del minore e il fatto che esso venga coinvolto in un persistente ambiente disfunzionale, ha un impatto degenerativo e patologizzante per il figlio.

Tensioni familiari, litigi e agiti violenti, rappresentano infatti un rischio evolutivo per il bambino, e possono provocargli disturbi psicofisici, relazionali e comportamentali, fino alla comparsa di veri e propri sintomi psichiatrici, per effetto di un'evoluzione patologica della personalità del minore.

Questo è il motivo per cui la persistente conflittualità genitoriale è considerata una violenza psicologica, e una vera e propria forma di abuso sul minore.

I bambini coinvolti nelle dispute genitoriali sono, infatti, contesi o trascurati, indotti a scegliere un genitore a discapito dell'altro, con l'instaurarsi così di conflitti di lealtà, sentimenti di colpa, di inadeguatezza e di abbandono.

Spesso in uno dei due coniugi è presente il desiderio di controllare le frequentazioni e lo stile di vita dell'altro, e utilizza il figlio per ottenere informazioni. I bambini percepiscono chiaramente che la richiesta è funzionale ad una colpevolizzazione del genitore e, il decidere se parlare o meno, se mentire o dire la verità, fa vivere loro un profondo conflitto di lealtà, di cui si è già parlato.

La scelta che fa il minore, che non ha la maturità per riuscire a restare equidistante dalla disputa, mantenendo rapporti distinti ed indipendenti con ciascuno, è di allearsi con un genitore contro l'altro. Questa alleanza gli garantisce il mantenimento di almeno una relazione significativa; l'unica alternativa a lui possibile consiste nel decidere di chiudersi in se stesso e rinunciare alla relazione con entrambi.

Bisogna inoltre considerare che, l'essere costretto ad esprimersi criticamente e a rinunciare ad un genitore, non equivale solo all'attacco e al rifiuto della persona reale, ma anche della corrispondente immagine interna. Infatti i genitori, tramite il

rapporto reale, attivano nei bambini modelli interni di riferimento, plasmando il modo in cui vivranno le future relazioni affettive.

Il rifiuto di un genitore equivale per il bambino alla sua perdita, ed è vissuto come un abbandono, che implica l'ansia e il timore di essere abbandonato anche dall'altro genitore.

Inoltre, in questo gioco di alleanze, l'invischiante vicinanza emotiva che si attiva con un genitore, può far rivestire al figlio ruoli impropri, come ad esempio quello di confidente o partner ideale, mettendo in atto dinamiche patologiche. I bambini così non riescono ad attuare il naturale svincolo dalla figura genitoriale e, una volta diventati adulti, hanno difficoltà a costruire relazioni affettive e ad emanciparsi.

Un aspetto particolarmente complesso e preoccupante in tali dinamiche conflittuali, è l'incremento di accuse di molestie e abusi sessuali compiuti dal padre o dal nuovo partner della madre. Spesso tali accuse sono infondate, e rappresentano la proiezione di paure percepite come reali dal genitore, oppure un deliberato tentativo di attacco e di estromissione dell'altro.

Sono episodi drammatici perché, oltre all'indagine penale che ne consegue, gli interrogatori e l'accusa infamante che deve subire l'adulto, il minore, specie se piccolo, subisce le descrizioni che sono state fatte, e vi si identifica come se fossero episodi realmente accaduti, provocandogli un danno psicologico di notevole entità.

Il malessere e la sofferenza che il bambino vive in tale sistema, disturbato e disturbante, viene espresso dal minore attraverso un ampio ventaglio di sintomi e disturbi, sia emotivi che fisici. Essi si manifestano in maniera differenziata in base alla specifica fase dello sviluppo in cui il bambino si trova.

Gli esiti patologici delle relazioni disfunzionali a cui è sottoposto un bambino, inoltre, non sono prevedibili, perché soggetti ad una molteplicità di fattori e variabili che vanno, oltre alla specifica fase di sviluppo del minore, alla gravità del comportamento dei genitori e la sua durata, alle caratteristiche individuali, alle risorse presenti nella famiglia allargata.

Generalizzando, nei bambini si possono osservare effetti somatici, effetti cognitivi e conseguenze sul piano affettivo.

Si è osservato che i bambini spesso manifestano effetti somatici.

Quando si presentano conflittualità genitoriali, infatti, il figlio sente mal di pancia e altri sintomi, che hanno la funzione di interrompere tale sensazione e di richiamare l'attenzione dell'adulto sul suo bisogno. Tale funzione può essere esercitata anche tramite comportamenti quali rompere oggetti, farsi sgridare e farsi o fare del male.

I bambini manifestano inoltre effetti cognitivi.

Le competenze attentive e la concentrazione subiscono infatti forti danni quando il bambino sente paura ed è sotto stress.

Inoltre i bambini tendono a sviluppare poca fiducia nelle relazioni e una indifferenza nei confronti della situazione familiare, che si manifesta con atteggiamenti di passività, isolamento ed ambivalenza affettiva.

Il sentimento più intenso e preoccupante nei minori è la depressione, intesa come sindrome psichiatrica, che si può manifestare con stanchezza, sonnolenza e disinteresse per il gioco e il mondo circostante, fino alla espressione di intenti suicidari.

Le aree di problematicità si possono pertanto raggruppare in tre macro aree: il rendimento scolastico, i disturbi psicofisici e i disturbi relazionali comportamentali.

Per quanto riguarda il rendimento scolastico, esso rappresenta un importante investimento del bambino per il proprio futuro. La situazione traumatica che il bambino vittima della conflittualità genitoriale sente, provoca in lui uno svuotamento e un depotenziamento, sia cognitivo che intellettuale, che ha ovvie ripercussioni sul rendimento scolastico. I disturbi dell'apprendimento e della socializzazione sono inoltre possibili manifestazioni di problemi di ordine patologico. Ciò che viene distorto infatti, in certe relazioni disfunzionali, è il rapporto con la realtà e per il minore la realtà è rappresentata dalla scuola

Nei disturbi psicofisici si possono enumerare molte e varie manifestazioni. Solitamente esse sono la somatizzazione di ansie e di angosce del bambino, per il quale il corpo è lo strumento principale con cui esprimere il disagio e la sofferenza.

Nei bambini si riscontrano così disturbi del sonno, malattie ricorrenti, mal di pancia, iper o ipomotricità, disturbi della sfera alimentare e della sfera respiratoria, fino a arresti o regressioni dello sviluppo.

I disturbi di tipo relazionale e comportamentale sono spesso la diretta conseguenza dell'identificazione con i modelli genitoriali, che fa sì che il minore ripeta una modalità relazionale e comportamentale disturbata. Questi atteggiamenti si evidenziano nel rapporto con gli adulti e nell'ambito della socializzazione, dove si possono osservare comportamenti aggressivi e trasgressivi, con possibilità che il ragazzo attivi precocemente comportamenti devianti, quali l'abbandono scolastico e l'abuso di alcool e stupefacenti.

La profonda sofferenza e il disagio di questi minori, qui ampiamente descritti, implica una necessità di protezione e tutela che l'apparato giudiziario e istituzionale

deve necessariamente mettere in atto, in quanto i genitori, non solo non riescono a vedere e contenere il bambino, ma sono essi stessi la fonte del suo disagio.

IL PRINCIPIO DEL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

Il principio cardine della normativa, nazionale ed internazionale, relativa alla protezione e tutela dei minori, si basa sul superiore interesse delle persone minori di età.

Se l'applicazione di tale principio oggi sembra quasi scontata perché entrata prepotentemente nel sistema culturale e sociale, bisogna ricordare che, per tutta la prima metà del 1900, il minore non era considerato soggetto di diritto in quanto sottoposto all'autorità dei genitori, che esercitano un potere nei suoi confronti. In questa fattispecie il minore non veniva considerato come persona a se stante né pertanto come soggetto titolare di posizioni giuridiche.

A livello internazionale il principio del superiore interesse del minore viene sancito dalla già citata Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia, firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, la quale mette in primo piano il «superiore interesse del fanciullo»³⁸ in tutte le decisioni che lo riguardano, oltre che il «diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari»³⁹. Allo stesso modo anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata il 7 dicembre del 2000, dispone che «in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente»⁴⁰.

Nella legislazione nazionale, al minore è assicurato un complesso sistema giuridico di tutela e protezione, riconosciuto *in primis* dall'art. 30 della Costituzione italiana.

Il riconoscimento del suo superiore interesse è evidente nella legislazione in tema di diritto di famiglia; in particolar modo la legge n. 54 del 2006, che ha stabilito l'affidamento condiviso dei figli come regola generale, al fine di garantire il superiore diritto del minore a relazionarsi ad entrambi i genitori. Anche il D.lgs n. 154 del 2013, operando la sostituzione nel nostro ordinamento dell'espressione

³⁸ Art. 3 della Convenzione di New York.

³⁹ Art. 8 della Convenzione di New York.

⁴⁰ Art. 24, comma 2, della Carta di Nizza.

“potestà dei genitori” con “responsabilità genitoriale”, ha sottolineato la priorità dell’interesse del minore rispetto all’adulto.

Tramite il riconoscimento del principio del superiore interesse del minore, infatti, i diritti dell’adulto, nel momento in cui entrano in conflitto con quelli del bambino, devono necessariamente “cedere il passo”, in quanto funzionali alla sua tutela.

Pertanto, in particolar modo nella disciplina dell’intervento giudiziario nella vita familiare, al figlio minore sono riconosciuti una serie di diritti soggettivi che vanno a tutelarlo in tutti i processi decisionali che lo coinvolgono, anche indirettamente, siano essi di carattere familiare che di tipo socio-economico.

Il minore è pertanto portatore di diritti incompressibili, i quali devono essere rispettati e garantiti prima di tutto all’interno della sua famiglia.

Questo fa sì che, in capo al giudice, chiamato a decidere in merito all’affidamento dei figli, alla determinazione dell’assegno di mantenimento e all’assegnazione della casa familiare, viene stabilito un «potere-dovere improntato a difesa di un superiore interesse dello Stato alla tutela e alla cura dei minori»⁴¹.

In questo sistema, l’interesse del minore si traduce in interesse dello Stato, ovvero in un sistema giuridico al quale vanno assicurate le maggiori tutele, al fine di garantire anche l’ordine sociale.

Ciò è confermato anche dalla legge n. 112 del 12 luglio 2011 che è andata ad istituire l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, che tra i suoi compiti ha quello di esprimere pareri sui disegni di legge e gli atti normativi del governo, e di offrire pareri ad altri organi istituzionali in riferimento alle azioni e agli interventi in tutela delle persone minori di età.

In definitiva, pertanto, nella legislazione nazionale ed internazionale, l’interesse del minore deve avere una tutela effettiva in tutti i rapporti giuridici che lo vedono coinvolto, poiché devono essere garantiti i bisogni e le necessità specifiche di una persona in età evolutiva.

Il principio del superiore interesse del minore rappresenta, di fatto, una clausola generale, il cui contenuto deve essere definito di volta in volta dal giudice chiamato a decidere in merito ad una situazione che lo riguarda.

⁴¹ Cass. civ., sez. I, 7 giugno 1982, n. 3438.

L'ASCOLTO DEL MINORE

L'ascolto del minore è una delle modalità individuate per rispondere al suo superiore interesse, in quanto permette al minore, tenuto conto del suo grado di maturità, di esprimere la propria opinione in merito ai procedimenti che lo riguardano.

A livello internazionale l'ascolto del minore è stato enunciato dalla stessa Convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, che all'art. 12 enuncia:

«Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo devono essere debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale».

Il Consiglio d'Europa, inoltre, ha in più parti ribadito il diritto del minore a poter avere un ruolo significativo nella realizzazione del proprio interesse.

Anche l'ordinamento italiano ha recepito tale principio.

In particolar modo la legge n. 54 del 2006 ha introdotto nel codice civile l'art. 155 sexties - Poteri del giudice e ascolto del minore - che stabilisce che:

«Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento [...]».

Tramite la legge n. 219 del 2012, inoltre, è stato introdotto nel codice civile anche l'art. 315 bis, il quale, al terzo comma, dispone che:

«Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano».

Tramite l'introduzione di queste modifiche, pertanto, il giudice può disporre l'ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni, e anche di età inferiore, se ritenuto capace di discernimento.

L'applicazione pratica di tale principio ha avuto alcune difficoltà, in quanto, a differenza di ciò che avviene quando un minore è vittima di reato, manca una prassi consolidata e condivisa a livello nazionale, relativa alle modalità con cui tale audizione debba essere effettuata.

In ambito civile l'ascolto del minore non corrisponde ad una testimonianza, quanto piuttosto ad un interrogatorio libero, nel quale il minore può esprimere le sue opinioni, i suoi bisogni ed avanzare le sue richieste.

Ciò che il minore esprime deve essere sempre valutato ed interpretato in base alla sua età, alla sua vulnerabilità e al suo contesto quotidiano e familiare.

È importante che ciò che il minore dice assuma un rilievo psicologico, che gli fa percepire che ciò che dice è importante, e un rilievo giuridico. L'opinione del minore infatti, deve essere effettivamente presa in esame dal giudice e riportata nella motivazione del provvedimento che egli assumerà.

Chi effettua l'ascolto del minore deve garantirgli empatia, attenzione e presa in considerazione. Il linguaggio utilizzato deve essere semplice e per lui comprensibile; è importante ovviamente evitare di influenzare le risposte.

Particolare rilevanza deve essere data a fornirgli tutte le necessarie informazioni, sia sulla natura del procedimento che sulle modalità di espletazione dell'ascolto.

Il minore deve avere chiaro che ciò che riferirà sarà preso in considerazione dal giudice ma che le scelte che egli prenderà potranno essere diverse dalle sue richieste.

Di particolare rilevanza in merito all'ascolto del minore è l'accertamento delle sue capacità di discernimento, che deve precedere l'ascolto stesso. Non esiste una definizione chiara in merito; tale capacità non è legata solo all'età (si considera acquisita dopo i 12 anni) o allo sviluppo del minore, ma appare condizionata da variabili ambientali.

La capacità di discernimento è strettamente legata alle capacità cognitive e relazionali; sostanzialmente rappresenta la capacità del bambino di valutare ciò che è più utile per lui e di prendere decisioni autonome, senza subire l'influenza di altri soggetti.

L'ascolto del minore può avvenire davanti ad il giudice (o un suo ausiliario), oppure nell'ambito di una consulenza tecnica d'ufficio. Nel primo caso si parla di ascolto diretto e nel secondo di ascolto indiretto.

La richiesta di ascolto può giungere da uno o da entrambi i genitori, dai servizi o dalla stessa CTU.

Una delle maggiori criticità che pone l'audizione del minore è relativa alla rappresentanza dello stesso; è evidente infatti, che quando devono essere assunte decisioni che riguardano il rapporto genitori-figli, il genitore, essendo parte nel processo, non può più rappresentare il figlio.

Con riferimento all'ambito delle separazioni genitoriali conflittuali, è importante che venga valutato il grado di autenticità di quanto riportato dal minore, poiché alcune risposte del bambino possono essere state condizionate, anche indirettamente, da un genitore. Relativamente al conflitto di lealtà è possibile vi sia una sua strumentalizzazione.

C'è il forte rischio, inoltre, che i figli delle separazioni conflittuali, già sottoposti a pressioni psicologiche, possano sentirsi ancora più in difficoltà.

Il fatto, però, che molti bambini vittime della conflittualità genitoriale si sentano spesso non ascoltati e invisibili agli occhi degli adulti di riferimento, fa sì che l'ascolto del minore possa avere notevole importanza per l'autostima del bambino.

Anzi, l'ascolto e la partecipazione del minore, se ben gestito, può essere considerato un fattore di protezione per il bambino, poiché lo aiuta a sentirsi più partecipe negli eventi che lo riguardano, con la sensazione di poter riprendere in mano la propria vita e il proprio futuro.

L'obiettivo dell'ascolto del minore vittima della conflittualità genitoriale è di valutare come egli vive e percepisce la sua quotidianità, le sue paure e quali siano i suoi desideri. Va valutato inoltre come egli si immagina il futuro in vista di possibili modifiche e variazioni rispetto all'affidamento e al diritto di visita.

L'AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE

Uno dei nodi sicuramente più problematici del rapporto tra servizi socio-sanitari e Autorità giudiziaria risiede nei decreti di affidamento al servizio sociale dei minori.

L'affidamento al servizio sociale è un istituto giuridico disposto con provvedimento dell'Autorità giudiziaria, nato come intervento di controllo sociale e di «rieducazione» nei confronti di minori di età, che avevano comportamenti che la

legge istitutiva del Tribunale per i minorenni⁴² considerava inaccettabili e devianti, e pertanto da correggere.

Questo istituto giuridico ha subito una notevole evoluzione nel suo utilizzo, passando da una misura tesa a correggere e contenere i comportamenti del minore, a strumento di tutela per i minori di età in situazione di disagio.

Esso è rivolto in prevalenza ai genitori, considerati non adeguati a svolgere le funzioni genitoriali e interessando, quindi, non solo l'ambito amministrativo e rieducativo ma anche, in misura crescente, l'ambito civile.

Per misure civili devono intendersi quei provvedimenti del Tribunale per i minorenni che, nell'ambito dei procedimenti di controllo della responsabilità genitoriale (cosiddetti procedimenti *de potestate*), hanno lo scopo di proteggere il minore dai comportamenti posti in essere dal genitore⁴³.

È il Tribunale che applica tale misura quando stabilisce che il minore debba rimanere nel suo ambiente di vita, che presenta quindi anche risorse positive. Al servizio sociale spetta il compito di controllare la condotta del minore e aiutarlo a superare le difficoltà in ordine ad una normale vita sociale⁴⁴, riferendo periodicamente al giudice.

Fino a pochi anni fa, la misura dell'affidamento al servizio sociale veniva applicata solo dai Tribunali per i minorenni. Essendo però, per sua natura, poco definita e pertanto lasciando ampia discrezionalità nel suo utilizzo, nel tempo tale misura si è allargata fino ad includere differenti fattispecie.

In particolar modo, i giudici dei Tribunali Ordinari, nelle cause di separazione e divorzio o di modifica di tali provvedimenti, in presenza di elementi di alta conflittualità genitoriale, decidono sempre più spesso di applicare la misura dell'affidamento al servizio sociale dei minori.

L'applicazione dell'istituto dell'affidamento al servizio sociale da parte dei giudici del Tribunale Ordinario ha creato non poche preoccupazioni tra gli operatori dei servizi socio-sanitari; in una ricerca effettuata tra i professionisti del sociale⁴⁵, è emerso che la maggior parte degli stessi ritiene che sia un istituto non sufficientemente conosciuto dai giudici del Tribunale Ordinario e, quindi, utilizzato spesso in modo improprio.

⁴² Regio decreto legislativo n. 1404 del 1934.

⁴³ Come la trascuratezza e i maltrattamenti fisici e psichici, provvedimenti cioè previsti e disciplinati dagli artt. 330, 333, 336 del codice civile.

⁴⁴ Legge 888 del 1956, artt. 27 e 29.

⁴⁵ I dati provengono dalla ricerca effettuata nel 2013 dal Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università degli studi di Padova in collaborazione con il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, il Pubblico Tutore dei minori della Regione del Veneto, il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Emilia-Romagna.

Inoltre essi ritengono che i giudici del Tribunale Ordinario conoscano poco sia il sistema di tutela e protezione all'infanzia, che la stessa organizzazione dei servizi sociali.

Mancano infine, quei rapporti di scambio e di collaborazione che caratterizzano invece il rapporto con il Tribunale per i minorenni.

Sempre più spesso, pertanto, i servizi sociali di base si sono trovati a rendere operativi i provvedimenti disposti dall'Autorità giudiziaria, sia nell'ambito amministrativo che civile, con l'attribuzione di una funzione sia di aiuto e di sostegno, che di controllo dei minori coinvolti, oltre che dei loro genitori.

Per quanto riguarda la Regione Veneto, la disomogeneità territoriale dell'organizzazione dei servizi deputati alla tutela e alla protezione dei minori d'età rappresenta una importante criticità, in quanto gli enti deputati sono i Comuni ma alcuni di essi hanno delegato *in toto* o in parte ai servizi specialistici delle Aziende ULSS. Ciò ha implicato modalità organizzative molto diverse da territorio a territorio.

Per quanto riguarda l'applicazione tecnica di tale istituto, solitamente gli operatori titolari, che sia del Comune o di altro ente delegato, dopo aver svolto una approfondita indagine sociale, elaborano un progetto di intervento, preferibilmente con il coinvolgimento della famiglia e del minore, e relazionano periodicamente al giudice.

La gestione tecnica della misura da parte dei servizi sociali crea però non poche criticità di difficile gestione.

Come già detto, il giudice del Tribunale Ordinario non è sempre facilmente raggiungibile per l'operatore, rendendo di fatto impossibile una reale collaborazione sul caso.

Inoltre, spesso si tratta di un mandato del tutto generico, che non permette di capire quali siano i poteri attribuiti dal giudice al servizio sociale; altre volte invece i decreti sono molto dettagliati, non permettendo in tal modo ai servizi di muoversi liberamente, se non chiedendo una autorizzazione specifica al giudice.

Per quanto riguarda l'esercizio della potestà genitoriale, la misura dell'affidamento al servizio sociale dell'Autorità giudiziaria ha effetti molto rilevanti. Infatti, seppur non implichi la decadenza o la sospensione della potestà genitoriale, ne comporta di fatto un affievolimento, che però non trova alcuna definizione legislativa.

L'interpretazione pertanto di tale mandato è nella pratica professionale ed istituzionale molto contraddittoria, discrezionale e diversificata, sia da parte dell'Autorità giudiziaria che da parte degli operatori.

Nello stesso provvedimento, spesso il giudice non esplica chiaramente gli ambiti di limitazione della potestà genitoriale e i poteri del servizio e, quindi, come e quanto l'esercizio della responsabilità genitoriale debba essere limitato.

Questa condizione di scarsa trasparenza si riversa anche nella relazione tra operatore e genitori, con i quali è necessario invece instaurare una collaborazione trasparente, basata sulla fiducia e sulla chiarezza di quali sono i rispettivi ruoli.

Il genitore, che mantiene inalterati i suoi doveri nei confronti dei figli, deve comunque accettare le prescrizioni impartite al figlio e il sostegno e il controllo del servizio sociale affidatario, e non deve muoversi in contrasto con il lavoro dei servizi.

Una delle maggiori criticità di tale istituto è relativa all'emissione di provvedimenti di affidamento al servizio sociale in via definitiva⁴⁶, che comportano una presa in carico del servizio fino alla maggiore età del minore o finché i genitori, o uno di essi, non presentino istanza per la modifica⁴⁷. Tale richiesta però implica la necessità di rivolgersi ad un legale con i costi, non solo economici, che ne conseguono.

Inoltre, un decreto definitivo di affidamento al servizio sociale implica per l'operatore l'improvvisa mancanza di un interlocutore. Soprattutto nei casi relativi alle separazioni genitoriali altamente conflittuali, che difficilmente trovano una soluzione a tale complessità in tempi brevi, la necessità di avere un riferimento giudiziario obbliga l'operatore ad una segnalazione per far aprire un nuovo provvedimento.

Infine, l'ambiguità di tale strumento pone delle criticità in merito alle responsabilità e ai poteri trasferiti al servizio affidatario.

Questi ultimi devono trovare un difficile equilibrio tra il rischio di essere inadempienti e il rischio di essere troppo interventisti, agendo oltre il mandato conferito.

⁴⁶ In passato questo provvedimento veniva emesso in via provvisoria ma con l'introduzione del giusto processo il Tribunale ne limita la provvisorietà e definisce sempre più spesso le posizioni con provvedimenti definitivi.

⁴⁷ Se la situazione incarico non necessita più, per la valutazione dell'operatore, della misura dell'affidamento al servizio sociale, in caso di decreto definitivo gli unici soggetti legittimati a chiederne una modifica sono i genitori. Il servizio ha la sola facoltà di segnalare alla Procura eventi peggiorativi della situazione, che richiedono nuovi interventi dell'Autorità giudiziaria.

In particolar modo nell'ambito di affidamento dei figli, che per sua natura è già caratterizzato da elevata conflittualità e da atteggiamenti rivendicativi tra le parti, il rischio di subire accuse e denunce è particolarmente sentito dall'operatore.

In assenza di indicazioni precise e condivise, che specifichino quali siano le responsabilità tolte ai genitori e conferite al servizio affidatario, il criterio maggiormente seguito dagli operatori è quello del discrimine tra ordinaria e straordinaria amministrazione, dove quest'ultima resta in capo ai genitori mentre le scelte meno rilevanti possono essere adottate dal servizio in autonomia.

In conclusione, l'istituto giuridico di affidamento ai servizi sociali dei minori si rileva uno strumento utile quando i genitori non collaborano con i servizi socio-sanitari, ma al contempo si vuole evitare la decadenza dalla responsabilità genitoriale a favore di una sua provvisoria limitazione, articolata in prescrizioni per i genitori e incarichi per i servizi.

Come però su esposto, nell'applicazione pratica di tale istituto si sono rilevate notevoli difficoltà: la gestione da parte degli operatori risulta complessa, anche a causa della disomogeneità sia territoriale che del soggetto giudiziario che effettua l'invio.

Va rilevato infatti che, l'allargamento dell'applicazione di questo istituto giuridico anche all'ambito civile è avvenuto senza una adeguata modifica normativa.

È evidente pertanto che tale istituto giuridico, così poco definito nei contenuti e nella sua applicazione operativa, ha bisogno di essere ripensato, ridefinito ed armonizzato all'interno della legislazione minorile e familiare, soprattutto tenendo conto del suo utilizzo sempre più ampio.

Capitolo IV

IL LAVORO CON LE COPPIE GENITORIALI ALTAMENTE CONFLITTUALI

LA PRESA IN CARICO

Nei procedimenti di separazione e divorzio, come abbiamo visto, sempre più spesso i giudici richiedono la collaborazione dei servizi sociali al fine di poter prendere decisioni che tengano conto del superiore interesse del minore, oltre che degli interessi delle parti.

Le famiglie che giungono attraverso il canale istituzionale al servizio socio sanitario sono solitamente costituite da genitori che faticano a trovare un nuovo equilibrio e a ridefinire i propri confini, in modo da poter garantire una serena crescita dei figli.

I contenuti dei mandati istituzionali sono molto diversi tra di loro e vanno da richieste di vigilanza e di monitoraggio, fino a richieste di predisposizione di programmi per la ripresa delle relazioni, e di attivazione di specifici percorsi di sostegno.

Qualsiasi sia però la specificità del mandato, l'obiettivo primario dell'intervento professionale dell'operatore sociale del servizio è quello di porre al centro della scena il minore e la sua sofferenza. Il bambino che si trova in mezzo alla conflittualità genitoriale è, infatti, un bambino spesso invisibile, non ascoltato e perciò non adeguatamente tutelato dagli adulti di riferimento.

Il primo obiettivo dell'operatore sociale pertanto, deve essere focalizzato sulla necessità di fare emergere e mettere in primo piano i suoi bisogni e le sue necessità, garantendo la tutela dei suoi diritti.

Pertanto i servizi sociali e sociosanitari, così come l'autorità giudiziaria, devono prioritariamente dare seguito ai principi legislativi in tema di tutela minorile.

Per raggiungere tale obiettivo l'intervento e il lavoro degli operatori deve concentrarsi sulle figure genitoriali, per aiutarle a rispettare gli accordi stabiliti in sede di tribunale, con il fine ultimo di favorire il mantenimento di una buona relazione del figlio con entrambi i genitori.

Questi ultimi devono essere messi in grado di riflettere sul fatto che, con la loro separazione, le relazioni familiari non si sono spezzate, né devono essere recise e tagliate, ma devono solo essere trasformate. Per far ciò è necessario lavorare sul mantenimento della continuità delle relazioni e curare pertanto il legame familiare.

I genitori vanno aiutati a rinunciare alla vecchia idea di famiglia, alla ricerca di una nuova dimensione familiare che si basa sulla capacità di tenere distinto il rapporto di coppia, che si è spezzato, dalla funzione genitoriale, lasciando sufficiente spazio per un esercizio congiunto della genitorialità.

Il genitore deve giungere a riconsiderare l'altro come interlocutore valido per i bisogni evolutivi dei figli, evitando così il definitivo smembramento della famiglia.

Per mettere in atto un tale lavoro sui legami e sulle relazioni con i membri di una famiglia, è necessario che essi collaborino attivamente al processo. Ciò richiederebbe una loro adesione spontanea e volontaria.

Essi invece sono giunti al servizio attraverso un invio coatto effettuato dall'autorità giudiziaria, a cui il genitore sente l'obbligo di aderire; questo aspetto rappresenta un paradosso nel lavoro con le coppie altamente conflittuali.

L'invio istituzionale del giudice cela, infatti, alcuni rischi: da una parte l'adulto, che giunge forzatamente al servizio, può irrigidirsi nella sua posizione, ritenendo che l'intervento non abbia alcuna utilità, dall'altra parte, il fatto che la "legge" abbia agito sul proprio sistema familiare, può rappresentare per alcuni utenti una profezia che si auto-avvera, poiché serve a dimostrare quanto l'altro sia malato e problematico, e quindi da allontanare dalla vita dei figli.

Il compito dell'operatore è quello di riuscire a trasformare l'invio istituzionale in assunzione di responsabilità del genitore, e in collaborazione attiva al processo che il servizio mette in atto.

Non bisogna dimenticare che l'invio coatto può avere anche delle potenzialità, poiché permette al servizio di essere visto come un luogo protetto dove si può affrontare il dolore, un «contenitore regolato e regolante»⁴⁸. In questa visione il decreto rappresenta «un incarico a tempo in cui la cornice istituzionale agisce come risorsa»⁴⁹. Esso dà all'operatore una autorevolezza che consente l'azione in situazioni spesso molto danneggiate e complesse.

In questa prospettiva il decreto rappresenta una sorta sia di confine che di rafforzamento del servizio nei confronti dei genitori e degli avvocati delle parti.

⁴⁸ Arcidiacono C., Ferrari Bravo G., *Legami resistenti. La clinica familiare nel contesto istituzionale*, Franco Angeli, Milano 2009, pag. 36.

⁴⁹ *Ibidem*, pag. 35

Le prescrizioni che esso contiene aiutano a comunicare alle famiglie gli interventi da effettuare, e ad ottenere il loro consenso e la collaborazione, seppur non del tutto volontaria. Esso evita ambiguità e traccia confini nei ruoli e nelle responsabilità di ciascuno.

In questo sistema complesso il servizio sociale si trova a lavorare su due fronti, con una doppia responsabilità: da una parte egli deve rispondere al quesito del giudice e quindi all'autorità giudiziaria, dall'altro egli lavora per - e con - il minore e la sua famiglia, con la funzione di agire sul loro legame.

Al fine di rispondere all'istanza dell'autorità giudiziaria e a quella della famiglia, oltre che alla complessità delle situazioni inviate, è necessaria la presenza di un gruppo di lavoro multi professionale. Il lavoro d'équipe diventa anche strumento di tutela per l'operatore in quanto, quando si lavora in situazioni di grave conflittualità e in cui l'aggressività può essere spostata e agita sull'operatore, è importante non essere soli, anche al fine di poter offrire agli utenti quel contenimento di cui hanno bisogno.

I mandati inoltre presentano richieste molto diversificate, con necessità sia di un lavoro clinico che di un intervento sociale; ciò implica una stretta collaborazione tra psicologi e assistenti sociali, con sinergia di competenze e ruoli.

L'atteggiamento che gli operatori devono mettere in atto nell'affrontare tali situazioni deve essere improntato all'accoglienza, al sostegno e alla mediazione. Molteplici sono le conoscenze e le capacità che i colloqui e le relazioni con le coppie altamente conflittuali richiedono; tra queste la capacità di costruire relazioni restando dentro empaticamente e fuori emotivamente, la conoscenza dell'ecologia del conflitto e la capacità di gestione, anche emotiva, dello stesso e la capacità di costruzione di contesti di mediazione.

Il lavoro con le coppie altamente conflittuali inizia con l'arrivo del decreto al servizio socio sanitario ed è seguito dal primo incontro con i genitori del minore.

In questa sede si potrà concordare con la coppia un "contratto", pulendo il campo da possibili aspettative contorte del lavoro degli operatori e focalizzando l'attenzione sui figli.

Il piano d'intervento che si mette in atto su ogni specifico caso prevede interventi diversi a seconda della richiesta presente nel decreto. Può essere previsto un lavoro congiunto o separato di psicologo o assistente sociale nelle valutazioni o prese in carico specifiche, un lavoro con ogni coniuge separatamente o congiuntamente, visite domiciliari, sostegno alla genitorialità, mediazione familiare, visite facilitanti, e così via.

Tale lavoro deve sempre tenere conto della dimensione temporale, sia per aderire alla richiesta del giudice, sia per le caratteristiche dei soggetti in età evolutiva a cui l'intervento è finalizzato.

Al termine del percorso sarebbe necessario dedicare uno spazio per la restituzione degli elementi emersi, al fine di evidenziare le risorse e i punti di forza, così come le criticità, che si sono evidenziate.

Possono essere suggeriti ulteriori interventi nell'ambito della beneficenza.

I PRIMI COLLOQUI, IL MONITORAGGIO E LE VALUTAZIONI

I primi colloqui con la coppia genitoriale, o con il singolo genitore separatamente quando non è possibile incontrarli assieme per l'elevato tasso di conflittualità, assumono un'importanza strategica, in quanto permettono di costruire una relazione basata sulla trasparenza del proprio mandato e del proprio compito, che deve essere esplicitato in modo chiaro e accessibile per l'utente.

I genitori e i minori devono essere messi a conoscenza che è presente un mandato istituzionale e che l'operatore, che deve relazionare al giudice su quanto osservato, svolge anche una necessaria funzione di controllo sociale.

Deve essere l'equipe professionale che effettua il primo incontro con i genitori, e non il singolo operatore. Questo aspetto è estremamente importante per presentare agli utenti chi li accompagnerà in tale percorso, per rendere chiara la loro collaborazione e per esplicitare i compiti di ciascuno.

Nei primi colloqui inoltre deve essere definito il *setting* di lavoro.

È fondamentale, infatti, che gli operatori chiariscano quali sono gli obiettivi, che spesso sono molto diversi dalle attese dei genitori.

Gli obiettivi dell'operatore, che esso abbia l'incarico di svolgere il "solo" monitoraggio della situazione o che debba attuare un decreto estremamente complesso, sono comunque attinenti ad un lavoro sulla relazione genitori - figli, tenendo sempre a mente la tutela e la centralità di questi ultimi.

Vanno inoltre definiti e circoscritti i tempi dell'intervento, che solitamente corrispondono ai tempi stabiliti dal giudice per l'invio della relazione di risposta.

Infine si esplicitano le modalità che si intendono attuare, precisando comunque che esse possono essere modificate *in itinere*, a seconda di come si svilupperà l'intervento e la relazione.

Nei primi si raccoglie, anche a livello di documentazione, la storia giudiziaria della famiglia, i ricorsi presentati, ed eventuali CTU, se citate nel mandato.

Spesso, infatti, al servizio giunge un decreto molto "scarno", con la sola indicazione di nome e cognome dei genitori e del minore, e la richiesta di intervento. Nulla si sa dei motivi che hanno condotto a tale procedura giudiziaria, delle richieste delle parti e di qualsiasi altro elemento utile ad attuare quanto disposto.

Nei primi colloqui si effettua pertanto un'anamnesi familiare e si cerca di ricostruire una breve storia della coppia, della loro separazione e della sequenza di eventi che hanno condotto alla formulazione dell'attuale richiesta.

L'ascolto della storia della coppia aiuta a comprendere le aspettative che l'individuo aveva riposto nell'altro e come esse siano state disattese. In tale racconto emergono le ferite che ognuno porta con sé e il dolore che ancora congela e blocca i rapporti.

Nel primo approccio con i genitori, nonostante l'invio istituzionale e pertanto una cornice rigida di intervento, è importante conoscere e valutare le aspettative e le richieste che i genitori portano agli operatori; molto spesso emerge il desiderio, talvolta anche esplicitamente espresso, che il servizio riconosca quanto l'altro genitore sia inadeguato, irresponsabile, non tutelante, e che lo riferisca al giudice. Questo sottende una volontà di punizione, e permette di osservare la qualità del conflitto e come esso viene messo in atto.

Nei primi incontri, quindi, va valutato il punto di vista di ogni genitore rispetto alla loro storia e a come essa si è evoluta, ai motivi del conflitto, ai tentativi fatti per risolvere la situazione, come loro vedono la posizione dei figli in rapporto al conflitto e come le rispettive famiglie d'origine hanno interferito in tale contesto.

Narrare la propria storia è utile per lo stesso genitore, in quanto il racconto della sua relazione di coppia e della distruzione del proprio progetto familiare è un'occasione per riflettere su di sé e per osservarsi dall'esterno. Il raccontarsi, nell'interazione e nella relazione con l'altro, contiene già infatti di per sé un aspetto terapeutico, e può aiutare la coppia ad uscire dalle generalizzazioni e dai giudizi di verità.

Quando la richiesta del giudice riguarda il monitoraggio della situazione familiare o, a titolo di esempio, dell'attuazione del diritto di visita del genitore non collocatario, il lavoro dell'operatore è finalizzato all'osservazione delle dinamiche, e al controllo e alla verifica della corretta attuazione di quanto disposto dal giudice.

Il monitoraggio si esplica con colloqui cadenzati con le figure genitoriali - in coppia o individualmente, sia in servizio che, se necessario, anche telefonicamente -

tramite incontri con il minore, preferibilmente in sede di visita domiciliare, e incontri con la famiglia allargata, se interessata dal dispositivo o dalla situazione specifica. Nel lavoro di monitoraggio l'obiettivo dell'operatore, al di là della esplicita funzione di controllo, è di essere elemento di facilitazione delle relazioni, e di aiuto nello smorzare e diminuire le tensioni che possono emergere nell'attuazione dei provvedimenti del giudice.

I contatti frequenti e cadenzati con l'operatore possono aiutare i genitori a rimanere focalizzati sulle necessità del figlio, senza cadere vittima della propria conflittualità e del desiderio di escludere l'altro. Particolare attenzione deve essere posta alla capacità dei genitori di rispondere adeguatamente ai bisogni e alle necessità dei figli, primo tra tutti il diritto a relazionarsi con entrambi.

Spesso queste situazioni celano dubbi del giudice rispetto ad una adeguatezza genitoriale. Talvolta, infatti, nel decreto il giudice può richiedere che vengano messe in atto delle "attività di sostegno e vigilanza" anche relativamente alle condizioni di vita del minore. Pertanto, ogni elemento che possa presupporre un rischio di pregiudizio dello stesso deve essere immediatamente segnalato al giudice, al di fuori delle scadenze previste nel decreto di invio.

In conclusione, il monitoraggio rappresenta un percorso che aiuta l'operatore e, di conseguenza gli utenti, a controllare costantemente e in maniera cadenzata che il progetto, che si è stabilito di seguire, venga attuato; in caso inoltre di comportamenti ritenuti inadeguati, la presenza dell'operatore permette una immediata correzione.

Per quanto riguarda le valutazioni, nei decreti di invio istituzionale delle coppie altamente conflittuali, il giudice può richiedere una valutazione relativa alle capacità genitoriali e della loro personalità e/o della relazione genitori - figlio. Possono essere chieste inoltre valutazioni relative all'ambiente di vita che il figlio frequenta, in particolar modo valutazioni sull'adeguatezza delle abitazioni dei genitori.

Al di là che tali valutazioni siano richieste esplicitamente dal mandato del giudice, l'effettuazione delle stesse risultano necessarie per modulare e intraprendere qualsiasi lavoro si intenda fare con un nucleo familiare. Nel lavoro con la famiglia non si può prescindere infatti da una accurata e approfondita conoscenza e valutazione dei genitori e dei loro figli, e delle relazioni tra di loro.

Si può distinguere tra una valutazione socio-ambientale, tipica dell'assistente sociale, e una valutazione psicologico-clinica.

In quest'ultimo caso il professionista designato è lo psicologo.

Nell'indagine socio-ambientale l'assistente sociale effettua una valutazione del contesto fisico e relazionale in cui il minore è inserito; questo comprende le abitazioni nelle quali vive, la scuola che frequenta e altri ambienti con cui egli è eventualmente in contatto, in particolar modo quello delle famiglie allargate.

La visita domiciliare è uno dei principali strumenti di cui è fornito l'assistente sociale; con riferimento al lavoro con le coppie altamente conflittuali, la valutazione domiciliare deve essere effettuata alla presenza del minore al domicilio di entrambi i genitori, perché è fondamentale osservare se, e in che grado, il minore si muove con confidenza nella casa della mamma e in quella del papà, e come si relaziona con quest'ultimi. Se uno dei due genitori vive presso la famiglia d'origine o in altre soluzioni abitative, la visita verrà comunque effettuata, perché è fondamentale osservare dove il minore risiede quando è con lui/lei.

La prima conoscenza del bambino spesso avviene proprio nel contesto domiciliare, in questo si ritiene che per il minore, soprattutto se piccolo, conoscere l'operatore nella propria casa possa abbassare il suo livello d'ansia poiché egli si può muovere con libertà in uno spazio familiare. Capita spesso infatti che, quando si affrontano certi argomenti, il bambino si allontani per qualche minuto per andare a giocare o accenda la televisione.

Durante la visita domiciliare l'assistente sociale può interagire con i bambini nel proprio luogo di vita, raccoglie i loro pensieri, il loro modo di reagire, le loro emozioni e le reazioni più spontanee rispetto alla situazione.

Nella visita domiciliare si valuta non solo la strutturazione degli spazi fisici, indice del modo in cui sono stati pensati gli spazi familiari, la presenza o meno di giochi, disegni e foto del bambino, ma si osservano anche le modalità relazionali del minore con il genitore e le altre figure presenti nell'abitazione (nonni, zii, nuovi compagni del genitore, fratelli).

Si può chiedere ad altri componenti della famiglia allargata, che abbiano un significativo ruolo di cura per il minore, di essere presenti alla visita, anche se non residenti.

Deve essere infatti effettuata una accurata valutazione della rete sociale del bambino, poiché essa rappresenta un sostegno per lui necessario per affrontare i sentimenti di perdita conseguenti alla separazione genitoriale. Tale rete inoltre può fungere tanto da supporto quanto da cassa di risonanza della conflittualità genitoriale.

Nella valutazione socio ambientale rientrano anche gli incontri presso l'istituto scolastico con gli insegnanti del minore, i quali possono fornire informazioni di importanza cruciale per la valutazione sociale sul bambino: il suo investimento

scolastico, il suo grado di socializzazione, la partecipazione nelle ore di studio, le assenze ingiustificate o per malattia.

Le osservazioni degli insegnanti potrebbero essere utili inoltre, per appurare se i comportamenti del minore abbiano subito variazioni significative a seguito della separazione dei genitori, e se le problematiche familiari hanno inciso o stanno incidendo sull'impegno scolastico.

Infine le valutazioni delle capacità genitoriali, strumento che aiuta l'equipe ad individuare le competenze di un genitore e stabilire se esse siano sufficienti per la crescita adeguata dello stesso.

Tale valutazione non ha l'obiettivo di definire le caratteristiche psicopatologiche del genitore, e valutarlo in base a questo elemento, a meno che esse non ostacolino lo svolgimento di un'adeguata funzione genitoriale⁵⁰. Pertanto non va definito tanto il profilo di personalità del genitore, quanto le sue "funzioni di base" legate all'esercizio concreto della genitorialità.

La valutazione delle capacità genitoriali è una complessa attività di diagnosi, che comprende lo studio delle abilità e competenze cognitive, emotive, sociali e relazionali del genitore. Questi diversi parametri vengono ricercati attraverso strumenti multidisciplinari e multiprofessionali.

L'idoneità genitoriale, in senso ampio, riguarda due versanti, genitori e bambino, ed ovviamente la loro relazione; essa viene definita dai bisogni stessi e dalle necessità dei figli in base ai quali il genitore attiva le proprie qualità personali, tali da garantirne lo sviluppo psichico, affettivo, sociale e fisico.

Per valutare la genitorialità ci si affida a dei criteri che siano il più possibili oggettivi, poiché si valuta il grado in cui il genitore riesce a rispondere ai bisogni irrinunciabili del bambino. Tra questi troviamo il bisogno di sviluppare costanti relazioni di accudimento, di protezione fisica, di esperienze appropriate al grado di sviluppo, di comunità stabili di supporto e di continuità culturale.

Nel campo delle separazioni altamente conflittuali, tali funzioni genitoriali devono integrarsi con la capacità del genitore di sostenere una genitorialità separata, in quanto quello che è necessario stabilire per il giudice è se il genitore sia capace, e in che misura, di collaborare effettivamente e sostanzialmente con l'altro genitore.

Fattore critico di osservazione è la disponibilità di ciascun adulto di permettere al figlio di relazionarsi liberamente con l'altro genitore, tenendo conto che il

⁵⁰ Nel caso in cui il minore abbia subito dei maltrattamenti, la valutazione sarà sulla recuperabilità genitoriale, sulla possibilità cioè che il genitore possa recuperare condizioni minime di buona genitorialità, nell'esclusivo interesse del minore. In questo caso deve essere effettuata una prognosi delle possibilità di recupero del genitore.

mantenimento di un rapporto costante del bambino con entrambe le figure genitoriali lo difende dallo sviluppo di possibili reazioni psicopatologiche.

Le competenze inoltre, che devono essere ricercate riguardano la capacità di assumere un ruolo riparativo rispetto alla sofferenza del figlio per i vissuti e le esperienze che lui può aver sentito come danneggianti, traumatiche e abbandoniche.

Tra le capacità di resilienza del genitore separato, si sottolinea in particolar modo la capacità del genitore di rispecchiamento emotivo. La funzione riflessiva infatti è la capacità di attivare riflessioni e attribuire intenzioni e finalità ai comportamenti del figlio, identificandosi nei suoi bisogni, nei suoi stati mentali ed emotivi e nelle sue esigenze evolutive.

Per il figlio di genitori separati infatti, è necessario che le figure di riferimento sappiano aiutarlo a riconoscere le proprie emozioni e a validarle, cioè a dargli significato.

IL LAVORO CON LA COPPIA GENITORIALE

Sarebbe sempre preferibile che gli interventi ai genitori fossero effettuati alla presenza contemporanea dei due; va però rilevato nell'esperienza professionale che, nella maggior parte delle situazioni che giungono al servizio, il livello di conflittualità tra i genitori non permette agli stessi, soprattutto in una fase iniziale del lavoro, di partecipare a colloqui congiunti.

In queste situazioni pertanto si sceglie di lavorare con i genitori separatamente.

Va sottolineato che il colloquio individuale non è terapia psicologica o psicoterapeutica al genitore, in quanto non si devono trattare i disturbi psichici delle persone, ma l'obiettivo è di centrare l'attenzione sui figli e sulle conseguenze che il loro atteggiamento conflittuale può avere sul minore.

Nel colloquio individuale si valuta e si affronta direttamente la funzione genitoriale di quella madre e di quel padre; per far ciò il genitore deve intraprendere un lavoro di riflessione su se stesso, sulla sua genitorialità, sull'importanza del mantenimento della relazione tra il figlio e l'altro genitore, sulla riflessione delle emozioni del figlio. Ci sono alcuni aspetti sui quali è necessario soffermarsi nel colloquio individuale con ciascun genitore, che sono insieme sociali, psicologici ed educativi.

Particolare attenzione va data alla situazione economica ed abitativa delle parti, alla presenza di un lavoro, alla gestione della quotidianità, alla presenza di nuovi

compagni e altri figli. Questi sono tutti elementi che possono enfatizzare o abbassare il livello del conflitto; si pensi per esempio a quanto le problematiche di natura economica gravino su situazioni già danneggiate a livello relazionale.

Va indagato come il genitore vive la situazione attuale e quali criticità egli individua nel rapporto del figlio con sé e con l'altro genitore. Importante è inoltre valutare la presenza o meno di una rete familiare collaborativa, e soprattutto come questa si è posta a seguito dell'evento separativo.

Tali colloqui rappresentano spesso una valvola di sfogo per il genitore, ancora concentrato sul suo dolore e la sua frustrazione, con poco spazio per la progettazione del proprio futuro anche, e non solo, come genitore.

Emerge spesso che le difficoltà e le resistenze del genitore nella corretta attuazione del diritto di visita del figlio non riguardino tanto la tutela dello stesso, quanto la protezione di una propria ferita non ancora guarita, che lo porta a stazionare nella conflittualità, strumentalizzando, di fatto, il bambino.

In queste situazioni assume particolare rilievo il sostegno individuale alla genitorialità, che ha l'obiettivo di supportare il genitore nel suo ruolo e di promuovere la consapevolezza dell'importanza della sua funzione facilitante, affinché il figlio si senta libero di accedere all'altro genitore, oltre che di rafforzare le proprie competenze educative.

Il fine ultimo è che il genitore possa mettere davvero il figlio al centro della scena, e che pertanto accetti che l'altro genitore condivida con lui/lei le funzioni genitoriali. Egli deve comprendere che il benessere del figlio passa attraverso un abbassamento della conflittualità e una riapertura del canale comunicativo con l'altro genitore, aspetti di cui non solo "l'altro", ma anche lui/lei, hanno piena responsabilità.

Il colloquio con la coppia genitoriale rappresenta il *setting* ideale per intervenire efficacemente nel conflitto, poiché tramite la presenza di entrambi i genitori si possono trovare nuovi canali di comunicazione ed un pensiero comune sui figli.

Tale colloquio è uno spazio per ripensare il conflitto familiare e una pausa di riflessione sulla fine della propria storia di coppia; esso rappresenta una occasione per elaborare e quindi ridefinire i problemi, per individuarne le carenze ma anche le risorse in gioco.

Il colloquio con la coppia genitoriale però è tanto importante quanto difficile da effettuare.

I livelli di conflittualità presenti tra i genitori fanno sì che il solo far rispettare semplici regole di comunicazione civile (non alzare la voce, evitare accuse

reciproche e toni sarcastici, non interrompere l'altro, non alzarsi prima che il colloquio sia finito) diventi un obiettivo prioritario da raggiungere.

Pertanto nel colloquio con entrambi i genitori, oltre ad evitare gli atteggiamenti sovra citati, bisogna fare attenzione che siano rispettati i turni di parola, che ogni affermazione venga trattata come un punto di vista e che non vengano attribuite colpe.

Gli atteggiamenti e le affermazioni che l'uno fa verso l'altro devono essere recuperati in positivo dall'operatore.

Nel colloquio con la coppia genitoriale l'operatore deve manifestare empatia, ascolto e accoglienza, con l'obiettivo di far sì che le modalità relazionali ed educative dei genitori si trasformino da competitive a cooperative.

Tale processo può essere facilitato se ci si concentra sugli aspetti pratici relativi all'accudimento e alla gestione del figlio. In tal modo infatti il genitore può ascoltare e soffermarsi anche sulle esigenze dell'altro, e trovare soluzioni e accordi comuni, nel rispetto del decreto.

Un metodo efficace nel lavoro con i genitori è di portare la voce dei loro figli nell'incontro. Riportare ai genitori i vissuti e le emozioni del figlio, se lo stesso ci ha autorizzati a farlo, aiuta il genitore ad uscire dai soliti schemi conflittuali che egli mette in gioco con l'ex-compagno/a, per ascoltare invece attivamente le necessità del figlio.

Portando le esigenze del loro bambino, il professionista inoltre non rischia di essere trascinato dentro al conflitto, evitando quella ricerca di alleanza con l'operatore che spesso i genitori conflittuali mettono in atto.

Nel lavoro con la coppia dobbiamo soprattutto costruire uno spazio genitoriale, concentrando l'attenzione sul qui ed ora. Pertanto si cerca di aiutarli ad abbandonare i sentimenti di rabbia e di colpa, concentrandosi sulla nuova organizzazione familiare.

Il concetto principale è che se la loro storia di coppia è finita, la loro funzione genitoriale deve essere messa in salvo.

La costruzione di uno spazio di genitorialità in separazioni altamente conflittuali deve essere l'obiettivo dell'intervento dell'operatore, qualsiasi sia la richiesta istituzionale.

Per far questo la comunicazione tra i due deve essere riattivata in modo adeguato e i ruoli devono essere ridefiniti, per ricreare un nuovo equilibrio familiare.

Nei genitori che giungono al servizio attraverso il canale istituzionale particolare attenzione va posta a far sì che ritornino ad assumersi le loro responsabilità sulle decisioni che riguardano il futuro loro e quello dei figli.

Nel contesto legale infatti, nel quale spesso stazionano da mesi se non anni, essi hanno necessariamente delegato ad altri (giudice *in primis*, ma anche legali di parte) la soluzione dei loro problemi.

Devono perciò essere aiutati a riprendersi in mano la loro responsabilità genitoriale.

Per quanto riguarda lo strumento della mediazione familiare, va precisato che il contesto istituzionale non ne permette l'utilizzo secondo uno schema rigido di applicazione.

È importante però averne in mente le tecniche e le modalità, perché rappresentano una mappa mentale utile nel lavoro con le coppie genitoriali conflittuali.

La mediazione familiare si caratterizza come un percorso alternativo al contesto giudiziario per la riorganizzazione delle relazioni familiari, in vista o in seguito alla separazione o al divorzio, in cui un terzo imparziale, qualificato e con formazione specifica, interviene per facilitare la risoluzione del conflitto. Tramite la mediazione familiare gli ex-conviventi possono raggiungere degli accordi che vadano efficacemente incontro alle esigenze di tutti i membri della famiglia.

La mediazione è pertanto la ricerca di un punto di incontro tra due persone; consente lo svolgimento del rapporto genitoriale, permettendo di fare il passaggio da coppia a genitori con gradualità.

Per definizione la mediazione non è terapia e non serve nemmeno a valutare le persone e la situazione. Essa è necessariamente una scelta volontaria della coppia, perché solo la volontarietà può dare loro la possibilità di trovare una collaborazione. È necessario pertanto che il campo sia il più possibile pulito da azioni rivendicative, violenza, denunce e querele reciproche.

Non sono considerate mediabili tutte quelle coppie legate tra loro da un legame disperante, e le coppie portatrici di un conflitto ormai cronicizzato.

Per tali ragioni le coppie altamente conflittuali qui trattate non possono accedere a tale percorso, anche se ciò non è a loro precluso, una volta che essi siano aiutati a raggiungere un livello minimo di collaborazione e comunicazione.

Infine, alcuni servizi socio sanitari organizzano periodicamente gruppi di sostegno alla genitorialità e/o a genitori separati.

L'obiettivo di tali gruppi è di aiutare i figli attraverso il sostegno fornito ai genitori.

In questi contesti si favorisce la presa di coscienza della responsabilità e della funzione che hanno i genitori nell'aiutare i figli ad elaborare la separazione.

Si può trattare di gruppi focalizzati sulla crisi attraversata dagli adulti, o di gruppi focalizzati sul rapporto genitori-figlio, con obiettivi educativi e di sostegno.

La partecipazione al gruppo viene incontro al desiderio di uscire dalla solitudine a cui la separazione ha portato, e di comprendere ciò che è avvenuto, oltre naturalmente a riflettere sul proprio compito genitoriale e sulla condivisione di responsabilità con l'altro genitore.

IL LAVORO CON IL MINORE

Nel contesto delle separazioni altamente conflittuali è importante ascoltare il pensiero e il vissuto del minore, indipendentemente dalla sua fascia d'età.

Non tratto qui della presa in carico psicologica individuale, solitamente richiesta su mandato istituzionale anche a seguito di sollecitazione degli stessi servizi socio-sanitari, che ne hanno ravvisato la necessità, in quanto essa è strumento terapeutico specifico dello psicologo. In questo caso va comunque ravvisato che ciò che il bambino racconta ed esprime rimane all'interno del rapporto tra il minore e il terapeuta, a meno che non si ravvisino elementi che comportino per l'operatore un obbligo di segnalazione alle autorità.

Il colloquio invece che psicologo e/o assistente sociale effettuano con il minore⁵¹ è uno strumento volto a comprenderne i sentimenti e le emozioni in quel determinato momento.

Rispetto all'età del minore, si distingue il colloquio svolto con bambini al di sotto dei cinque anni da quello svolto con bambini di età superiore. Nel primo caso infatti, più che di colloquio si può parlare di osservazione, che può essere effettuata attraverso il gioco, anche in contesto di visita domiciliare. Si sottolinea che il colloquio, in particolar modo quando gestito dall'assistente sociale, trova nel domicilio del genitore⁵² il *setting* più adeguato, anche con ragazzi di età superiore. Il contesto domestico fa sentire il bambino a proprio agio e permette allo stesso di essere maggiormente padrone della situazione.

Con bambini di età superiore ai cinque anni possono essere esplorati i loro vissuti e desideri attraverso il dialogo, con la possibilità che esso sia mediato dal gioco o dal disegno, canale che il bambino utilizza con piacere e spontaneamente.

⁵¹ Si sottolinea che il colloquio con il minore ha una connotazione differente rispetto alla questione giuridica dell'ascolto dello stesso, già trattata nel corso del capitolo precedente.

⁵² Nell'ambito delle separazioni altamente conflittuali il minore viene incontrato presso il domicilio di entrambi i genitori; in questo modo si può osservare il grado di confidenza del minore con gli ambienti e gli spazi, anche personali, all'interno di ognuna delle sue due case.

Con gli adolescenti il colloquio può essere gestito a seconda della disponibilità emotiva espressa dal minore; si predilige comunque che il dialogo fluisca e che il ragazzo si senta libero di esprimere i propri pensieri rispettivamente alla separazione e alla conflittualità genitoriale.

Nel dialogo che si costruisce con il minore, bambino o adolescente che sia, l'operatore deve prestare la massima attenzione a ciò che egli dice, facendogli sentire che è per lui importante e degno di nota. L'operatore deve inoltre essere in grado di manifestare empatia e di mettere il minore a proprio agio. Questo comprende ovviamente anche l'utilizzo di un linguaggio semplice e adeguato all'età. Nonostante la raccomandazioni fatte negli incontri con i genitori, spesso in sede di colloquio ci si accorge che il minore non ha ben chiaro i motivi per cui si trova al servizio.

Non sempre infatti i genitori avvertono i figli dell'instaurazione di un procedimento che li riguarda; spetta allora all'operatore fornire al minore le informazioni relative ai motivi per cui è giunto al servizio, accertandosi che abbia adeguatamente compreso.

Tale consapevolezza e conoscenza del procedimento che lo riguarda è uno dei principali obiettivi del colloquio che l'operatore effettua con il minore; un altro obiettivo, già accennato in precedenza, è quello di farlo sentire ascoltato nel suo vissuto e preso in considerazione rispetto all'avvicinarsi della separazione genitoriale.

Egli deve sentire di non subire solamente la situazione ma che può anche determinarla, o perlomeno può dire la sua opinione in merito.

È importante inoltre far acquisire al bambino la consapevolezza che la separazione dei genitori non è una sua responsabilità, in modo da limitarne il possibile senso di colpa.

All'interno del colloquio, che non è strutturato ma lascia libera gestione al minore, seppur guidata, si vanno ad esplorare le sue aree di vita: come vive la quotidianità, i rapporti con ciascun genitore ed eventuali nuovi compagni dei genitori, il rapporto con i nonni ed altre persone significative, i rapporti con i fratelli. Si indaga inoltre le relazioni con i pari, l'inserimento scolastico, la socializzazione, la partecipazione ad attività ludiche e ricreative, le sue preferenze nel gioco o nello studio.

Si cerca pertanto di avere un quadro il più possibile esaustivo delle attività, delle relazioni e della quotidianità del minore e della sua soddisfazione dello stesso.

È importante inoltre porre attenzione a quali siano, secondo il minore, le criticità in merito alla gestione e organizzazione dei rapporti familiari, e quali invece le sue

aspettative. Va anche valutata la descrizione che il bambino fa dei suoi genitori e come soprattutto egli vive l'interazione con il genitore non affidatario.

È importante infine osservare la sua percezione relativa alla separazione dei genitori, all'accettazione della stessa e alla presenza di eventuali sentimenti di rabbia, inquietudine e tristezza.

«I modi di elaborazione dell'evento separazione seguiti da parte dei bambini sono altamente correlati con i modi dell'elaborazione personale dei genitori riguardo la separazione». Non è pertanto possibile, come sottolinea Cigoli, distinguere «la risoluzione dei sentimenti di perdita, di rabbia e di autoaccusa dei bambini dalla diminuzione del livello del conflitto parentale e dall'accettazione della definitiva separazione degli adulti»⁵³.

Anche nel colloquio con il minore, il focus del lavoro dell'operatore va mantenuto sulla genitorialità in quanto, ciò che l'operatore riesce a comprendere rispetto ai sentimenti e alle emozioni del bambino può essere proficuamente utilizzato nel lavoro con i genitori. Questo ovviamente deve avvenire solo ed esclusivamente se il minore è informato e dà la sua autorizzazione affinché l'operatore riporti alcune sue riflessioni ai genitori.

Per i genitori questo momento può rappresentare una riflessione sulla propria funzione genitoriale e di pensiero sui propri comportamenti.

In ambito di separazione genitoriale conflittuale, gli elementi appresi nel colloquio con il minore permettono agli adulti di riferimento di rimanere focalizzati sui bisogni dei figli, promuovendo la collaborazione tra i genitori e la riduzione del loro conflitto.

Per il minore, invece, che vive un momento di ansie e sconvolgimento, il fatto che le sue idee siano ascoltate da un adulto può fargli percepire la possibilità di riprendere il controllo sulla sua vita e, pertanto, di poter affrontare in maniera più efficace l'esperienza della separazione.

Nel contesto della conflittualità genitoriale va però sempre posta attenzione ad interpretare cosa dice il bambino, e valutarne il livello di autenticità, poiché può essere presente un condizionamento genitoriale più o meno intenzionale, che può far sì che le parole del bambino rispecchino il pensiero dell'adulto.

Nel lavoro con il minore, negli ultimi anni è giunto in Italia uno strumento molto interessante ed efficace, volto a lavorare con i bambini e ad abbassarne le ansie conseguenti alla separazione genitoriale.

⁵³ Cigoli, Galimberti, Mombelli, *Op. cit.*, pag 17.

Il gruppo di parola per figli di genitori separati è uno spazio specifico riservato ai bambini, i cui genitori stanno affrontando o hanno affrontato una separazione. Solitamente la partecipazione dei bambini è su richiesta dei genitori, ma alcuni giudici la stanno inserendo nei decreti come suggerimento, che gli operatori sono stimolati ad attivare.

Nel gruppo di parola per figli di genitori separati, i bambini trovano uno spazio per esprimere i loro vissuti ed emozioni attraverso la parola, il disegno, i giochi di ruolo, la scrittura, la lettura di libri e vignette, affrontando pertanto argomenti che solitamente i genitori con loro evitano accuratamente.

In questo modo i bambini si sentono liberi di porre domande all'operatore su tematiche importanti, in un ambiente accogliente e tutelante, a cui sono potuti accedere con il consenso di entrambi i genitori.

Tale gruppo fa uscire il bambino dal suo isolamento prodotto dalla condizione di "figlio di separati", mettendolo in relazione con altri bambini che condividono la sua esperienza.

L'esperienza che il bambino fa in tale contesto lo può aiutare a cercare un dialogo sereno attorno alla separazione anche con i genitori, e a vivere meglio i cambiamenti, la riorganizzazione familiare e il passaggio da un genitore all'altro.

Il percorso prevede quattro incontri guidati da un professionista, di due ore ciascuno a cadenza settimanale, con la partecipazione di un gruppo minimo di almeno quattro bambini. I genitori devono chiedere congiuntamente l'iscrizione del figlio a tale gruppo in un colloquio effettuato prima della partenza del percorso; devono inoltre partecipare, possibilmente insieme, all'ultima ora del quarto incontro. Se lo desiderano al termine del percorso possono chiedere un colloquio con il conduttore del gruppo.

I Gruppi di Parola rappresentano uno strumento eccezionale, in quanto permettono ai bambini di affrontare e far affrontare tematiche anche difficili e impegnative. Con modalità adatte alla loro età, possono parlare liberamente della separazione genitoriale, riuscendo nel contesto di gruppo, a non sentirsi soli e ad esprimere senza sensi di colpa sentimenti anche di rabbia verso i genitori.

Inoltre, lavorando sui bambini di una fascia d'età che va dai 6 ai 12 anni, tale strumento può assumere un valore preventivo, oltre che riparativo.

L'INTERVENTO RIVOLTO ALLA RELAZIONE GENITORI - FIGLI

Nel lavoro con le coppie altamente conflittuali, qualunque sia il contenuto del decreto di invio istituzionale, l'intervento dell'operatore del servizio socio sanitario ha sempre la finalità di tutelare il minore. Per conseguire tale obiettivo il professionista deve agire sull'adeguatezza delle sue figure genitoriali e sulle modalità relazionali che esse attivano con lui.

Gli studi hanno dimostrato che la relazione del neonato prima, e del bambino poi, con le figure di attaccamento, influenzano profondamente la sua maturazione neuropsichica. Tra genitore e figlio, infatti, si crea un legame e un vincolo di interdipendenza molto forte, che fa sì che le emozioni, i pensieri e i sentimenti dell'uno influenzino l'altro.

Nelle separazioni altamente conflittuali è proprio il legame e la relazione tra i membri di quella famiglia ad essere patologico. Le famiglie che arrivano al servizio infatti, sono caratterizzate dall'instabilità dei legami, che spesso si sono spezzati, e dalla fatica dei suoi membri a trovarne una ricomposizione.

Lavorare sulle relazioni familiari significa, invece, rinforzare e valorizzare le risorse positive che ogni individuo e ogni sistema familiare presenta, per quanto esso sia danneggiato.

Affinché sia possibile progettare un lavoro sulle relazioni e i legami, bisogna innanzitutto osservare le dinamiche esistenti tra genitore e figlio. Tali osservazioni sono possibili in contesto di visita domiciliare, di cui si è già trattato, durante i colloqui genitore e figlio e gli incontri familiari.

Quest'ultime sono osservazioni solitamente partecipate, durante le quali si possono far svolgere al gruppo famiglia delle attività libere, mentre l'operatore osserva la dinamiche senza interferire.

Le valutazioni che gli operatori fanno in merito alla relazione di ciascun genitore con il figlio assumono un'importanza strategica in quanto, se tradotte e restituite adeguatamente all'adulto, possono produrre cambiamenti positivi ed incentivare il superamento del conflitto.

Inoltre, quando gli utenti che giungono ai servizi posseggono pochi strumenti culturali e scarsa capacità di riflessione sulle loro emozioni e il loro sentito, il saper riportare esempi concreti a sostegno della propria tesi permette di superare i limiti di una comunicazione altrimenti inaccessibile per quella persona.

L'elemento oggettivo inoltre consente al professionista di argomentare le sue osservazioni in modo esplicito, e senza possibilità di essere frainteso o non creduto. Spesso capita, infatti, che un genitore lamenti significative difficoltà del figlio nella

relazione con l'altro genitore, aspetto che viene poi smentito nel corso dell'osservazione diretta.

L'osservazione della relazione genitore - figlio permette pertanto di concentrare l'attenzione su aspetti molto concreti, relativi al sistema familiare e alle dinamiche relazionali qui messe in gioco, e stimola nei genitori la riflessione su di sé, permettendo all'operatore di poter intraprendere con lui un lavoro individuale sulla sua genitorialità.

Svolgere l'osservazione del minore in presenza prima dell'uno e poi dell'altro genitore, consente un confronto sugli stili relazionali adottati dalle parti, sul loro legame emotivo e le reazioni del bambino ad esse.

Si sottolinea, inoltre, che i colloqui genitore - figlio, al di là delle osservazioni e delle valutazioni dell'operatore, rappresentano un'importante strumento per il rafforzamento della comunicazione tra i due.

Solitamente con i bambini si predilige far interagire il genitore con il figlio attraverso il gioco o il disegno congiunto.

La scelta rispetto a cosa far fare dipende ovviamente dall'età dei minori. Con i bambini più piccoli si può proporre un momento ludico col genitore, tramite il quale osservarne i comportamenti e le modalità di interazione, che sono per il bambino di queste età difficilmente falsificabili. Nell'interazione genitore-figlio si può valutare la presenza o l'assenza di variabili come la cooperazione, l'ascolto dell'altro e il legame emotivo. L'attenzione è inoltre focalizzata sulla capacità della diade genitore - figlio di organizzarsi il tempo libero, sui ruoli assunti, sull'impegno nell'orientarsi reciprocamente nel gioco e di sintonizzarsi emotivamente l'uno all'altro, e in particolar modo sulla capacità di ascolto del figlio da parte del genitore presente.

Il disegno congiunto permette, oltre all'osservazione della relazione, di poter anche interpretare simbolicamente quanto prodotto. Spesso in tali contesti si osserva che i genitori lasciano decidere ai figli cosa rappresentare, nonostante il mandato sia quello di decidere assieme, mostrando così un affievolimento nell'esercizio della loro funzione genitoriale.

Nel disegno congiunto effettuato con il sistema familiare genitori - figli, otteniamo importanti informazioni sul funzionamento di ogni membro di quella famiglia in relazione agli altri; si può osservare, infatti, il grado di partecipazione dei diversi membri della famiglia, l'utilizzo dello spazio e del materiale. Osserviamo cioè chi prende l'iniziativa, se c'è collaborazione, se si avvicinano o meno l'uno all'altro, se regna il silenzio, chi decide di parlare per primo, e così via.

L'interazione a tre (o più) racconta la storia di quella famiglia, le sue alleanze e sintonizzazioni, fenomeni tanto naturali quanto inconsapevoli.

Negli incontri familiari è preferibile essere in due operatori poiché, mentre uno conduce, l'altro può osservare le dinamiche in gioco e l'interazione.

Oltre a rappresentare un prezioso momento di osservazione per l'operatore, gli incontri familiari aiutano genitori e figli a rafforzare le comunicazioni tra di loro e a dimostrare che anche la loro famiglia, nonostante i conflitti e le ostilità, può rimanere in uno spazio e tempo comune, portando a termine un compito.

Nelle situazioni che giungono al servizio capita, però, che il legame sia rotto e che ci siano situazioni familiari talmente conflittuali che il minore ha interrotto la frequentazione con uno dei due genitori.

In questi casi, anche su richiesta dello stesso tribunale, si possono attivare degli spazi neutri per il riavvicinamento genitore – figli o delle visite facilitanti.

Si offre pertanto un luogo terzo, estraneo a tutte e due le parti, in cui il bambino possa sentirsi libero da condizionamenti esterni e tutelato dalla presenza di un operatore, preferibilmente educatore. Quest'ultimo ha la funzione di sostegno emotivo, sia per il bambino che per l'adulto, e facilita il riavvicinamento e il dialogo da tempo interrotto tra i due.

Il luogo fisico dove avvengono gli incontri deve essere reso il più possibile accogliente per un bambino, e attrezzato con giochi e altri stimoli che possano favorire l'interazione.

Attraverso questi incontri il genitore può mostrare al figlio una vicinanza emotiva e affettiva, portare piccoli regali, cibo e quant'altro egli ritenga utile per riaprire il dialogo e la relazione, e per raccontare se stesso; il bambino può così confrontarsi con un genitore concreto, e non più solo immaginato durante la sua assenza, interiorizzando in tal modo entrambe le figure genitoriali.

L'obiettivo di questi spazi, da realizzare in un tempo definito, è che gli incontri diventino il prima possibile autonomi, che avvengano cioè al di fuori del contesto dei servizi.

Nel momento in cui sussistono elementi di dubbio rispetto all'adeguatezza del genitore, e pertanto di rischio di pregiudizio per il minore, il Tribunale dispone degli incontri protetti.

Questi spazi sono dedicati a genitori valutati come potenzialmente pericolosi per i loro figli, che rendono necessaria la presenza di un operatore che sia garante della protezione fisica e psichica di quel minore.

Gli spazi protetti sono luoghi pensati per esercitare il diritto di visita e di relazione di un genitore, e per permettere al figlio una continuità affettiva, nonostante le vicende giudiziarie e l'inadeguatezza genitoriale.

In questo caso la presenza dell'operatore ha una funzione non solamente facilitante quanto piuttosto di controllo e vigilanza sui comportamenti, le modalità relazionali e comunicative del genitore.

Le osservazioni fatte sono solitamente finalizzate ad una valutazione e restituzione all'autorità giudiziaria, per permettere delle decisioni adeguate in merito.

AZIONI DI PREVENZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE

La prevenzione è quell'insieme di azioni finalizzate ad impedire o ridurre il rischio, ossia la probabilità, che si verifichino eventi non desiderati.

Nell'ambito del presente lavoro è importante pensare a delle azioni di prevenzione sulla comunità, in quanto grazie anche ai numerosi studi in materia, siamo oggi consapevoli che i minori, spettatori indifesi di alcune separazioni genitoriali particolarmente conflittuali, possono subire stress emotivi di notevole entità e vivere sentimenti quali paura, ansia e depressione, che nel tempo possono portare a vere e proprie patologie.

Come è ormai noto, non è la separazione a creare disagi emotivi nel minore, ma la conflittualità genitoriale, e come essa viene gestita; pertanto i genitori in fase di separazione possono - e devono - essere aiutati nell'affrontare in modo non patologico la fine del loro rapporto di coppia, mantenendo intatta la funzione genitoriale.

In questo ambito l'obiettivo della prevenzione è che ai minori venga assicurata dalla stessa società una crescita equilibrata nel lungo periodo.

I servizi devono pertanto lavorare, oltre che nella cura del disagio, anche in un'ottica preventiva, agendo sugli adulti di riferimento di quei minori: i genitori *in primis*, ma anche i nonni e la rete familiare allargata, così come gli insegnanti delle scuole, gli educatori e i volontari che a vario titolo entrano in relazione con loro.

Nel lavoro quotidiano dei servizi socio-assistenziali rientrano, nelle azioni di prevenzione al disagio, interventi quali i gruppi di sostegno alla genitorialità fragile, i gruppi di incontro per genitori separati e i gruppi di parola per figli di genitori separati.

Il gruppo ha l'obiettivo di condividere esperienze ed esprimere emozioni, vissuti e pensieri non facilmente esprimibili. Al tempo stesso il gruppo aiuta le persone a trovare spunti e strategie utili per intervenire sulle proprie difficoltà relazionali.

Il gruppo, infatti, rappresenta uno spazio protetto, nel quale l'individuo può uscire dall'isolamento e condividere le proprie problematiche con altre persone che stanno attraversando tematiche simili.

Questi gruppi non lavorano solitamente con il disagio già conclamato, che necessita di un supporto individuale e spesso terapeutico, ma nell'ambito della beneficenza e in un'ottica di prevenzione del disagio.

Nell'ambito della prevenzione rientrano anche i colloqui di consulenza richiesti spontaneamente dall'utenza all'assistente sociale che lavora nei servizi socio-sanitari dedicati ai minori e alle famiglie.

Sono molti infatti, i genitori e i nonni che accedono ai colloqui con l'assistente sociale per chiedere informazioni in merito alla separazione e alle questioni relative all'affidamento dei figli e al mantenimento delle relazioni con i nipoti.

Spesso si tratta di genitori che stanno pensando di separarsi dal marito o dalla moglie e quindi si trovano in una fase precedente all'evento separativo. La richiesta esplicita il più delle volte non riguarda il mantenimento della relazione con i figli ma è una richiesta di tipo economico, relativa all'accesso al Patrocinio a spese dello Stato o agli obblighi e alle responsabilità conseguenti una separazione legale.

Assume pertanto in tale ambito particolare rilevanza il saper fornire, oltre ad una risposta alle domande poste, anche le giuste informazioni e conoscenze relative al principio di bigenitorialità, del superiore interesse del minore e, più in generale, tutti quegli elementi utili per ridurre e prevenire la conflittualità genitoriale.

Si aiuta così la persona o la coppia che si rivolge all'assistente sociale, a riflettere sulla necessità di trovare punti di accordo e di sviluppare un grado minimo di fiducia nell'altro genitore, per il bene dei figli.

In tali colloqui si propone sempre la possibilità di poter accedere gratuitamente al servizio di mediazione familiare o a colloqui psicologici di coppia.

Quest'ultime infatti, si inseriscono nell'ambito della prevenzione del disagio e della beneficenza.

La consapevolezza inoltre, come è stato già descritto, che la legge n. 54 del 2006 abbia introdotto un principio culturalmente ancora non recepito in modo diffuso, fa sì che oggi sia ancora necessario promuovere un cambiamento delle premesse culturali e un lavoro sulla società.

Si deve infatti riconoscere la persistenza di vecchi retaggi come, per esempio, la convinzione che la madre sia il genitore "più adeguato" per la cura e la protezione dei figli.

Uno dei metodi più adeguati per agire un riflessione sociale è la diffusione delle informazioni tramite, per esempio, la creazione di volantini cartacei o in forma digitale, i quali possono contenere informazioni legali, consigli pratici su come gestire e comunicare la separazione ai figli, i comportamenti adeguati da adottare nelle relazioni, e come gestire le comunicazioni con l'ex-coniuge per il benessere dei minori.

Gli stessi servizi pubblici possono stampare vademecum e informative di questo genere per distribuirle all'utenza e diffonderle attraverso alcuni canali privilegiati, quali la scuola, i medici di medicina generale, i pediatri e le farmacie del territorio. Questo strumento è utile anche per diffondere la conoscenza dello stesso servizio e di attività ancora poco diffuse, quali la mediazione familiare.

Sarebbe infine auspicabile delle formazioni specifiche per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari, poiché si è constatato che anche tra il corpo docenti persiste poca conoscenza di quali siano le modalità adeguate per comunicare ai figli la separazione dei genitori.

Si è rilevato, per esempio, che alcuni di essi abbiano consigliato ai genitori di non dire nulla al bambino, specie se piccolo, e di metterlo di fronte al fatto compiuto dell'uscita di casa del padre.

GLI OPERATORI E IL "SO-STARE" NEL CONFLITTO

Quando si pensa al conflitto, spesso si attivano nelle persone sensazioni di pericolo e di ansia. Il conflitto rimanda alle immagini della guerra, fa pensare alla distruzione e alla violenza, e pertanto può fare paura.

La nostra società induce queste sensazioni; si pensi per esempio a quante volte le notizie giornalistiche usano il termine conflitto proprio come sinonimo di "guerra". Eppure sono due concetti completamente diversi.

Il conflitto non è violenza; quest'ultima, infatti, vuol risolvere una disputa eliminando il problema. Il conflitto invece è un momento di crescita, reversibile e riparabile, che presuppone un lavoro sulla relazione.

Si può, anzi, affermare che il saper stare nel conflitto crea le condizioni per evitare la violenza, mentre quelle persone che respingono dalla propria vita i conflitti sono più esposte al desiderio patologico di eliminare chi li disturba.

Il "so-stare nel conflitto"⁵⁴ si basa sulla considerazione che, nell'affrontare i conflitti, non bisogna cercare di eliminarli, ma bisogna invece imparare a stazionare in tale spazio relazionale, seppur difficile ed emotivamente faticoso.

Il rifiuto del conflitto è una reazione istintuale ma bisogna riuscire ad imparare a decifrare ciò che sta dietro il conflitto, che non è mai immediatamente percepibile.

Questa metodologia è stata chiamata "approccio maieutico dei conflitti" dall'autore che l'ha ideata, Daniele Novara.

La gestione maieutica dei conflitti si basa sull'idea che il conflitto rappresenta una risorsa creativa per poter affrontare le relazioni, spesso non facili e accomodanti, all'interno di una realtà complessa come quella dei giorni nostri.

Il colloquio maieutico è uno strumento che permette all'operatore di gestire i conflitti nell'ambito delle relazioni di aiuto; esso attiva la capacità della persona, che ha risorse più significative di quelle che pensa, di leggere il conflitto, cogliendone il significato sia intrapersonale che relazionale.

Grazie a questo strumento il professionista viene messo in grado di aiutare le persone a gestire i conflitti, anche in assenza della disponibilità della controparte alla mediazione.

In questo modo, l'esperienza conflittuale consente alla persona di riuscire a gestire un conflitto senza sentirsi travolta dalle emozioni.

Gli alti livelli di litigiosità delle coppie che giungono ai servizi socio-sanitari attraverso mandato istituzionale, richiedono all'operatore la capacità fermarsi e rimanere nel conflitto, per riuscire efficacemente a gestire le emozioni conseguenti.

L'operatore, quindi, deve essere in grado di accogliere le emozioni delle persone e modularne, affinché diventino accettabili e non più percepite come pericolose dallo stesso utente. La professionalità dell'operatore deve riuscire infatti a permettergli di provare emozioni intense e di trasformarle, per poterle poi restituirle all'utente decodificate.

Questa capacità interna di contenere il conflitto e di saperlo leggere non è una capacità di facile acquisizione.

⁵⁴ Il termine "so-stare" nel conflitto è tratto dall'opera di Daniele Novara, pedagogo, consulente e formatore, che dirige dal 1989 il Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti (CPP) di Piacenza e che ha scritto, tra gli altri testi, *La grammatica dei conflitti. L'arte maieutica di trasformare le contrarietà in risorse*, Sonda, Casale Monferrato 2011.

Nell'entrare in relazione con ciascuno dei componenti della coppia in fase di separazione, infatti, i vissuti dell'operatore vanno spesso dall'empatia all'impotenza, al fastidio alla rabbia.

Questo è dovuto anche al fatto che ogni operatore deve necessariamente confrontarsi con il proprio concetto di famiglia e con i propri vissuti relazionali, che possono risuonare nella relazione d'aiuto con la coppia genitoriale.

L'operatore non si trova al di fuori del contesto osservato ma è parte integrante della relazione che si instaura tra i soggetti.

Anche per tale motivo è molto importante, in questo tipo di professione d'aiuto, che gli operatori lavorino in coppia, poiché essa ripristina la dimensione della coppia rotta, e può aiutare a superare rischi di alleanze, collusioni e identificazioni proiettive della stessa.

Saper stare nel conflitto però è faticoso e spesso molto frustrante per l'operatore, il quale ha bisogno di spazi di ossigenazione e di attivazione di pensiero. Il lavoro d'aiuto richiede, infatti, continua manutenzione e riflessione sul proprio operato.

Lo strumento per far ciò è la supervisione, che può essere fatta al professionista o al gruppo di lavoro.

La supervisione non è controllo sul professionista e sulla sua salute psicofisica oltre che sulle sue competenze, e nemmeno si tratta di una psicoterapia di gruppo.

Essa invece è una fase, durante il percorso professionale, in cui ci si verifica come professionisti, con la consapevolezza che è importante essere sostenuti e accompagnati nell'operatività.

La supervisione è una riflessione operativa, e in tale campo, l'operatore del servizio socio-assistenziale può ottenere un sostegno motivazionale e fare un bilancio del proprio percorso professionale.

Si può pertanto dire che la supervisione aiuta "chi aiuta", promuovendo un certo grado di autonomia dell'operatore, e prevenendo fenomeni di stress lavorativo quale il *burn out*.

Nel lavoro con le coppie genitoriali, che presentano elevati livelli di conflittualità, ritengo che la supervisione sia necessaria soprattutto a livello multi professionale, al fine di lavorare sul funzionamento dell'equipe, e per rispondere in modo più adeguato alla complessità di cui si sta trattando.

CONCLUSIONI

Il Re per scoprire la verità nascosta disse "Sia tagliato a metà il bambino sul quale c'è contrasto, e sia data una metà ad una donna e un'altra alla seconda".

Una delle due donne disse al Re. "Non sia ucciso il fanciullo, mio Re, date a lei il bambino vivo".

L'altra invece diceva. "Non sia né mio né tuo ma dividetelo!"

Allora il Re disse "La cosa è chiara, la prima è la vera madre del bambino" e a lei lo affidò.

La Bibbia, Libro I dei Re

Il tema delle separazioni genitoriali altamente conflittuali evoca quasi spontaneamente il celebre racconto biblico del Re Salomone, nel quale due donne si presentano di fronte al Re rivendicando la maternità dello stesso bambino. Sentite le due donne, il saggio Re decide di lasciare il figlio a quella madre che, pur di salvargli la vita, è disposta a rinunciare a lui, mentre lo nega alla donna che, pur di averlo, lo avrebbe diviso a metà.

La spada che taglia il bambino in due può rappresentare una evidente metafora delle dinamiche messe in atto dai genitori nelle separazioni altamente conflittuali; purtroppo i genitori che incontriamo nel nostro lavoro, evocano spesso l'immagine della "falsa madre", che pur di impossessarsi del piccolo, chiede al giudice di dividerlo a metà. Come abbiamo visto, le loro liti senza fine, i comportamenti che mettono in atto e le comunicazioni distorte, inducono i figli a vivere dolorosi conflitti di lealtà, che provocano nei minori profonde sofferenze e lacerazioni. Tale dinamica è evidente per esempio quando un genitore chiede che il tempo del figlio sia quasi matematicamente suddiviso tra i due, dimenticando il bisogno dei minori di avere una stabilità sia abitativa che nelle abitudini di vita.

Come il racconto del Giudizio di Re Salomone ci insegna, nelle loro lotte senza fine, i genitori conflittuali dimenticano che talvolta, per fare il bene della persona amata, bisogna essere disposti anche ad andare contro il proprio personale interesse. Per dirla metaforicamente, chi accetta di lasciar andare il figlio, può ritrovarlo intero e averlo anche per sé.

Dicendo ciò, non si sta assolutamente proponendo che un genitore debba rinunciare alla propria genitorialità, anzi. L'adulto deve essere però in grado di comprendere

che, nella lotta che sta agendo contro l'altro genitore, nessuna delle parti ne uscirà vincitrice, e che il primo ad esserne sconfitto sarà proprio il loro bambino.

Per quanto riguarda il tema della separazione genitoriale va osservato che, ancor oggi la rottura del legame di coppia viene spesso letta come distruzione della famiglia, facendo sì che i figli stessi acquisiscano tale negativa immagine.

Ma la fine della coppia *non* è fine della famiglia.

Per comprendere questo bisogna esser in grado di distinguere il piano della coniugalità da quello della genitorialità; la separazione assume così non più la funzione di spaccatura tra un prima e un dopo, ma di un'azione che *trasforma* la famiglia e i legami tra i suoi membri.

Questo ripensamento della separazione genitoriale presuppone un cambiamento sociale e culturale che purtroppo sembra ancora lontano da raggiungere.

Un profondo cambiamento culturale è oggi necessario, non solo relativamente all'immagine stessa della famiglia (basti pensare a chi ancora lotta per la difesa di una famiglia "tradizionale")⁵⁵, ma anche rispetto ad una concezione più positiva del conflitto e al definitivo superamento della logica che nella separazione prevede la presenza di un genitore "più adeguato" a cui affidare i figli.

Il principio della bigenitorialità, infatti, è stato applicato in Italia a livello legislativo solo una decina di anni fa, e *prima* che esso fosse entrato culturalmente a far parte della società.

A mio avviso, è nel cambiamento delle premesse culturali che l'operatore sociale ha oggi una delle sue maggiori responsabilità.

Questo lavoro però non deve essere fatto solo nell'ambito delle separazioni genitoriali che arrivano al servizio. Il lavoro dell'operatore in questo caso arriva tardi, quando le relazioni sono già disfunzionali e patologiche, e si può lavorare solo nella riduzione del danno.

Bisogna invece imparare ad uscire da tale ottica, per un lavoro sociale che sia finalizzato alla prevenzione delle dinamiche disfunzionali messe in atto in talune famiglie durante la fase della separazione.

Questo può essere attuato solo lavorando sui legami familiari e sulle relazioni all'inizio della vicenda, appena la coppia si separa. È in questa fase, infatti, che i genitori dovrebbero essere stimolati a rassicurare i figli rispetto al loro futuro come famiglia, e imparare a comunicare come genitori per il loro bene.

⁵⁵ Si veda a tal proposito il paragrafo «La famiglia "tradizionale" e la sua evoluzione» all'interno del secondo capitolo.

Per far ciò si ritiene che, nelle stesse sedi legali e giudiziarie a cui le coppie si rivolgono subito per sancire la fine del loro legame, possa e debba essere incoraggiata e promossa la partecipazione a dei percorsi di mediazione familiare; nella nostra società manca infatti una cultura della mediazione.

Consapevole che la mediazione necessita, per sua stessa definizione, di essere una scelta libera e volontaria della coppia, ritengo però che, per il bene dei figli, questo strumento possa essere applicato in maniera più flessibile, venendo "prescritto" diffusamente dai giudici all'inizio del contenzioso legale relativo alla separazione e all'affidamento dei figli, anche come sola consulenza.

Gli stessi legali di parte potrebbero avere un ruolo più attivo nel suggerire ai loro assistiti la partecipazione a tali percorsi.

Questo permetterebbe di poter raggiungere le coppie prima che il conflitto si strutturi e si radichi, fagocitando anche le famiglie allargate e l'intera rete sociale.

Per quanto riguarda, invece, gli elementi oggettivi che amplificano il conflitto, credo sia necessario che i servizi sociali individuino al più presto delle risposte, in particolar modo rispetto ai problemi di natura economica in cui si trovano improvvisamente a vivere alcuni genitori separati.

Tale fattore, oltre a rappresentare un elemento di inasprimento del conflitto, pone dei limiti e delle difficoltà oggettive nell'esercizio del diritto di visita, in particolar modo paterno. Penso, per esempio, a quei papà che, non potendo permettersi di affittare una casa, vivono in alloggi di fortuna, dove ovviamente non possono portare i figli.

A tal proposito, sono stati pensati alcuni interessanti progetti di *cohousing*, di alloggi cioè messi a disposizione dal Comune⁵⁶ che alcuni padri divorziati possono condividere, anche solo in riferimento ai giorni in cui i figli per decreto devono risiedere presso di loro. Ciò permetterebbe al padre di esercitare il suo diritto di visita e ai figli di stare con il proprio papà.

Aprò infine una parentesi rispetto a quelli che ritengono essere degli elementi di criticità nella determinazione della tipologia di affidamento dei figli da parte dei giudici del Tribunale Ordinario.

Si è rilevato in alcune situazioni che, anche a fronte di oggettive e ponderate istanze da parte di un genitore che richiede l'affidamento esclusivo dei figli, il giudice designato abbia ritenuto comunque di applicare come scelta prioritaria un affidamento condiviso della prole.

⁵⁶ È in fase di progettazione un esperimento di *cohousing* che potrebbe essere presto attivato dal Comune di Padova.

Questo fa sì che, non appena si ripresentano i motivi che avevano spinto un genitore a chiedere l'affidamento in via esclusiva, egli debba rivolgersi nuovamente al tribunale per una modifica delle condizioni di separazione, impiegando tempo e denaro per la causa.

Nel frattempo si è dovuto scontrare coi comportamenti e gli stili di vita di un genitore di fatto inadeguato. Penso, per esempio, a quei genitori completamente assenti dalla vita dei figli, che non si presentano e non si rendono reperibili nemmeno per firmare e autorizzare la partecipazione ad alcuni eventi ludici e ricreativi del bambino, e che quando decidono di volersi relazionare con il figlio non sono in grado di rapportarsi a lui con gradualità, rappresentando un elemento di disturbo e di ansia per il minore.

Un'altra questione particolarmente critica, è rappresentata dai decreti di affidamento condiviso dei figli a genitori che hanno messo in atto comportamenti domestici violenti verso la madre del minore alla presenza dello stesso. In questi casi il lavoro dei servizi è complesso per il rifiuto del bambino a relazionarsi con il padre, sulla cui resistenza è difficile intervenire proficuamente.

Non sono solo gli elementi di violenza assistita a porre degli interrogativi di difficile risposta per gli operatori dei servizi, ma anche tutte quelle situazioni che presentano abusi di sostanze, comportamenti fortemente ambivalenti e inadempimento volontario e non giustificato del mantenimento da parte di un genitore.

Al di fuori delle fattispecie che costituiscono reato, per il quale è necessaria una segnalazione all'autorità giudiziaria, spesso queste situazioni rimangono in una zona "grigia" che, a fronte di un decreto definitivo che lo permette, si può solo continuare a monitorare e vigilare.

In definitiva, gli obiettivi che un assistente sociale si pone nel lavoro con le coppie genitoriali altamente conflittuali è che venga garantito al minore il pieno benessere psicofisico e una crescita equilibrata nel lungo periodo da parte delle sue figure genitoriali. Per far questo il figlio e le sue esigenze, i suoi bisogni e le sue sofferenze, devono essere ricollocate al centro della scena, con il fine di prevenire l'insorgere di un danno che potrebbe essere nel tempo irreparabile.

L'intervento perciò deve essere attuato sulla coppia genitoriale e sulla relazione tra i membri di quella famiglia, cercando sempre di trasformare il lavoro di risposta al giudice in un lavoro che sia effettivamente d'aiuto per quel minore, i suoi genitori e la rete allargata. Tutto questo deve essere attivato senza dimenticare la dimensione

temporale, poiché il trascorrere del tempo secondo le logiche dei servizi e della giustizia, può assumere i connotati di un pregiudizio per la persona in età evolutiva.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *L'affidamento al servizio sociale*, Pubblico tutore dei minori Regione Veneto, Garante per l'infanzia e l'adolescenza Regione Emilia-Romagna, Garante per l'infanzia Regione Lazio, 2014

AA.VV., *Minori e giustizia n. 1/2012*, Franco Angeli, Milano, 2012

AA.VV., *Separazioni difficili. Professionalità a confronto nel lavoro con genitori e figli*, Atti Convegno Nazionale, Verona 5 e 6 novembre 2004

Allegrì Elena, Palmieri Paola, Zucca Fabrizio, *Il colloquio nel servizio sociale*, Carocci Editore, Roma 2006

Arcidiacono C., Ferrari Bravo G., *Legami resistenti. La clinica familiare nel contesto istituzionale*, Franco Angeli, Milano 2009

Baker Amy J.L., *Figli divisi. Storie di manipolazione emotiva dei genitori nei confronti dei figli*, Giunti Editore, Firenze 2010

Baldassarre M., Mastracci M., Porcelli M., Silvestre P., *Separarsi. Dolore, figli, violenza e diritto*, Castelveccchi, Roma 2012

Bauman Zygmunt, *Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi*, Laterza Editore, Bari 2006

Berto Francesco, Sculari Paola, *Fili spezzati. Aiutare genitori in crisi, separati e divorziati*, Edizioni La Meridiana, Molfetta (Bari) 2006

Biscione M.C., Pingitore M., *Separazione, divorzio e affidamento. Linee guida per la tutela e il supporto dei figli nella famiglia divisa*, Franco Angeli, Milano 2013

Bogliolo Corrado, Bacherini Anna Maria, *Bambini divorziati. Separazione, figli, controversie tra genitori. Elementi di mediazione familiare*, Edizioni Del Cerro, Tirrenia (Pisa) 2005

Caruso Ivana, Mantegna Maria Cinzia, *Aiutare le famiglie durante la separazione. Dalle linee guida alla definizione dell'intervento per gestire il "diritto di visita"*, Franco Angeli, Milano 2012

Cellentani Olga (a cura di), *Lavorare con la famiglia. Manuale ad uso degli operatori dei servizi sociali*, Franco Angeli, Milano 2001

Chinosi Lia, Sculari Paola (a cura di), *Il bambino in pezzi. Ricomposizioni possibili tra il Sistema Giudiziario e i Servizi di Tutela*, Edizioni La Meridiana, Bari 2014

Cigoli V., Galimberti C., Mombelli M., *Il legame disperante. Il divorzio come dramma di genitori e figli*, Raffaello Cortina Editore, Milano 1988

Cigoli V., Gulotta G., Santi G., *Separazione, divorzio e affidamento dei figli. Tecniche e criteri della perizia e del trattamento*, Giuffrè Editore, Milano 2007

De Vanna Anna Coppola, De Vanna Ilaria, *Ci separiamo. Come dirlo ai nostri figli*, Edizioni La Meridiana, Molfetta (Bari) 2005

Dolto Françoise, *Quando i genitori si separano*, Oscar Mondadori, 1991

Francini Giancarlo, *Il dolore del divorzio. Terapia, mediazione e cura della famiglia separata*, Franco Angeli, Milano 2014

Gioncarda Massimiliano, *Diritto dei servizi sociali*, Maggioli Editore, Rimini 2009

Marzotto Costanza (a cura di), *Gruppi di parola per la cura dei legami familiari*, Franco Angeli, Milano 2015

Mucchielli Roger, *Apprendere il counseling. Manuale di autoformazione al colloquio d'aiuto*, Erickson, Trento 1987

Novara Daniele, *La grammatica dei conflitti. L'arte maieutica di trasformare le contrarietà in risorse*, Sonda, Casale Monferrato 2011

Pellai Alberto, Tamborini Barbara, *Vi lasciate o mi lasciate? Come spiegare a un figlio la separazione dei genitori*, Edizioni Erickson, 2009

Ruscello Francesco, *La tutela del minore nella crisi coniugale*, Giuffrè Editore, Milano 2002

Vanni Antonello, *Figli nella tempesta. La loro sofferenza nella separazione e nel divorzio*, Edizioni San Paolo, Milano 2015

Vegetti Finzi Silvia, *Quando i genitori si dividono. Le emozioni dei figli*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2005

Volpi Roberto, *La fine della famiglia. La rivoluzione di cui non ci siamo accorti*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2007

Volpini Laura, *Valutare le competenze genitoriali. Teorie e tecniche*, Carocci Faber, Roma 2011